



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 543

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 9 marzo 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari (*)

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 6

2^a - Giustizia:

Plenaria » 27

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90) » 42

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 43

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34) » 47

4^a - Difesa:

Sottocommissione per i pareri » 48

Plenaria » 49

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 51

Plenaria (pomeridiana) » 52

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 543° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 marzo 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	56
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	70
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	84
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 232)</i>	»	100
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	101
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 112)</i>	»	113
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	113
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 229)</i>	»	117
<i>Plenaria</i>	»	117
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 230)</i>	»	130
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	131
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	»	151
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i>	»	151
<i>Plenaria</i>	»	152
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	154
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 178)</i>	»	160
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	160
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 151)</i>	»	164
<i>Plenaria</i>	»	164
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	188
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	204

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	<i>Pag.</i>	239
---	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 240
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 250
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	» 250

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	» 256
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 256

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>IV Comitato</i>	» 265
<i>Plenaria</i>	» 265

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	» 267
---------------------------	-------

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	» 269
---------------------------	-------

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	» 271
---------------------------	-------

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 272
<i>Plenaria</i>	» 272

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 274
<i>Plenaria</i>	» 274

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	<i>Pag.</i> 277
--	-----------------

7^a COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 9 marzo 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza del Presidente del Comitato
per le questioni degli italiani all'estero*

MICHELONI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO
DI DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA NEL MONDO*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria**375^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (n. COM (2015) 670 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 111)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) propone di formulare una risoluzione in senso favorevole, segnalando che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE, ove si prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. Si tratta, infatti, della medesima base giuridica del codice delle frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006).

Rispetto al principio di sussidiarietà, rileva che la previsione del controllo alle frontiere esterne è introdotta nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno e che essa contribuisce alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna

degli Stati membri. Pertanto, tale controllo deve essere effettuato secondo norme comuni. Di conseguenza, l'obiettivo di stabilire norme comuni riguardanti l'estensione e il tipo di verifiche da eseguire alle frontiere esterne può essere conseguito meglio a livello di Unione.

Sottolinea che anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, poiché le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. Infatti, il contenuto delle banche dati consultate è limitato agli aspetti rilevanti per preservare la sicurezza interna degli Stati Schengen, data l'assenza di verifiche alle frontiere interne.

Infine, in riferimento all'introduzione di maggiori controlli ai valichi di frontiera, sottolinea che l'adozione delle nuove procedure potrebbe determinare rallentamenti e difficoltà connesse a ritardi, da cui potrebbero scaturire problemi di ordine e sicurezza pubblica, anche alla luce delle carenze di personale e della insufficienza delle infrastrutture presenti alle frontiere aeree. A tale riguardo, quindi, osserva che la proposta potrebbe produrre oneri per gli enti gestori, a causa della inadeguatezza strutturale di alcuni aeroporti.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene complessivamente condivisibile la proposta di risoluzione, anche in considerazione della rilevanza dell'obiettivo che si intende perseguire attraverso la modifica del codice comunitario relativo alla sorveglianza delle frontiere del cosiddetto spazio Schengen.

Ritiene, tuttavia, impropria la segnalazione sull'eventuale incremento degli oneri che deriverebbero dall'applicazione delle nuove misure di controllo alle frontiere esterne. Infatti, al momento risulta impossibile una quantificazione di tali spese, anche in considerazione della differente dotazione infrastrutturale e organica presente nei diversi aeroporti. Peraltro, ritiene che tale materia non attenga alle competenze della Commissione affari costituzionali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda che l'accelerazione delle misure relative alla sicurezza sul territorio dell'Unione europea si è registrata a seguito degli attentati terroristici di Parigi, peraltro commessi da cittadini francesi e belgi di seconda generazione.

Pertanto, pur ritenendo condivisibile il tentativo di rafforzare il sistema di controlli, osserva che tali misure mirano in realtà al contenimento del fenomeno migratorio, a prescindere dall'esigenza di garantire la sicurezza all'interno dello spazio Schengen. Tale approccio, a suo avviso, risulta privo di prospettiva, soprattutto in considerazione della politica miope adottata da alcuni Paesi dell'Unione europea, che innalzano barriere e ripristinano i controlli ai propri confini. Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla gestione dei flussi migratori ricadono esclusivamente su Italia e Grecia, le quali peraltro corrono il rischio di essere sottoposte a procedure di infrazione per l'impossibilità di rispettare le norme comunitarie sul riconoscimento dei migranti.

Pertanto, nella proposta di risoluzione, sarebbe opportuno sottolineare l'esigenza di una maggiore condivisione tra i Paesi dell'Unione europea nella difesa delle frontiere esterne. In secondo luogo, occorrerebbe precisare che eventuali limitazioni della libera circolazione delle persone dovrebbero essere implementate solo in presenza di una effettiva minaccia alla sicurezza pubblica.

Qualora tali rilievi non fossero accolti, si asterrà dalla votazione.

La PRESIDENTE precisa che le misure previste dal regolamento comunitario in esame non avranno effetti sugli ingressi dei migranti nel territorio dell'Unione europea. Si tratta, infatti, di estendere anche alle frontiere esterne le verifiche che gli Stati membri sono già tenuti a compiere nei confronti di cittadini di Paesi terzi all'ingresso nell'Unione europea.

Il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e la definizione di una responsabilità comune a livello europeo per la loro sicurezza non potrà che offrire maggiori garanzie sulla tenuta dello spazio Schengen.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che, qualora si ritenga opportuno inserire nella proposta di risoluzione il rilievo sugli eventuali oneri economici derivanti dal rafforzamento delle verifiche negli aeroporti, sarebbe riduttivo valutare solo le spese connesse all'incremento di personale e della dotazione infrastrutturale.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che, a fronte dell'esigenza di rafforzare la sicurezza all'interno dell'Unione europea, sembra superflua una misura volta a rafforzare i controlli nei confronti dei cittadini che attraversano le frontiere esterne in uscita. Pertanto, annuncia che si asterrà dalla votazione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che, in linea di principio, il provvedimento sia condivisibile, in quanto mira a rafforzare la sicurezza all'interno dell'Unione europea, contrastando anche il fenomeno dei *foreign fighters*.

Tuttavia, sembra irrealistico che tali misure possano essere attuate in un contesto come quello attuale, in cui alcuni Stati membri si rifiutano di applicare il Trattato di Schengen. Pertanto, si asterrà dalla votazione.

In ogni caso, considera indispensabile inserire nella proposta di risoluzione un riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione delle nuove verifiche proposte dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che la misura proposta con il nuovo regolamento comunitario è auspicabile, in quanto mira a contrastare la minaccia terroristica in Europa, con particolare riferimento ai *foreign fighters*.

Sottolinea, inoltre, che i controlli sistematici alle frontiere esterne saranno volti a verificare che i documenti non siano stati rubati o falsificati

e che le persone non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Il vice ministro BUBBICO evidenzia che la sicurezza interna dell'Unione europea costituisce un obiettivo prioritario. Pertanto non sembra irragionevole che gli Stati membri accettino di sostenere eventuali oneri connessi alla revisione del meccanismo dei controlli alle frontiere esterne, con la previsione di verifiche ulteriori rispetto a quelle finora effettuate.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver ricordato che il regolamento in esame modifica in modo puntuale la normativa esistente sui controlli alle frontiere nei confronti dei cittadini europei, prevedendo che le verifiche siano effettuate non più solo in entrata ma anche in uscita, accoglie la proposta della senatrice Lo Moro. Nella proposta di parere, quindi, non sarà contenuto alcun rilievo in riferimento agli eventuali oneri derivanti dalla inadeguatezza infrastrutturale e dalla insufficiente dotazione di personale in alcuni aeroporti.

Quanto alle osservazioni della senatrice De Petris, precisa che l'obbligo di effettuare le verifiche sui documenti dei cittadini europei che attraversano le frontiere esterne in uscita riguarda tutti gli Stati membri, quindi sarebbe ultroneo un richiamo a una maggiore condivisione degli oneri connessi al nuovo meccanismo.

Inoltre, rileva che – nei *considerata* della proposta di regolamento, al punto 5) – è già previsto che gli Stati membri siano autorizzati a non effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati, qualora non risultino rischi concreti per la sicurezza, anche al fine di evitare un impatto sproporzionato delle nuove misure sul flusso di traffico alla frontiera.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede se dalle nuove misure discenderà l'obbligo di modificare i passaporti per la rilevazione dei dati biometrici.

Il vice ministro BUBBICO precisa che le verifiche previste saranno svolte essenzialmente attraverso le banche dati. Tuttavia, non è escluso che in futuro sia necessaria l'adozione di passaporti integrati con i dati biometrici per l'accertamento dell'identità del titolare del documento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (n. COM (2015) 671 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 112)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore BRUNI (*CoR*) propone di formulare una risoluzione in senso favorevole, osservando che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), del TFUE, con il quale si prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE, con il quale si prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Rispetto al principio di sussidiarietà, evidenzia che, per far fronte alla crisi migratoria in atto e per rispondere alle esigenze di sicurezza interna, occorrono interventi coordinati a livello dell'Unione nella gestione delle frontiere esterne, in base al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri.

In tale prospettiva, l'approvazione del regolamento si rende a suo avviso necessaria anche per un più celere ripristino del corretto funzionamento dell'area Schengen, i cui principi, imperniati sulla libera circolazione delle persone, esigono che i controlli alle frontiere esterne dell'Unione siano effettivi ed efficaci. Occorre, tuttavia, considerare che la responsabilità della frontiera esterna di uno Stato membro rappresenta uno degli aspetti costitutivi della sovranità nazionale. Pertanto, in sede negoziale, sarebbe opportuno fissare adeguatamente i limiti delle competenze e delle responsabilità dello Stato membro e dell'Agenzia, distinguendo, in particolare, tra gestione ordinaria e gestione in situazioni di eccezionalità. Ravvisa, quindi, l'opportunità di precisare la portata delle norme, al fine di evitare il rischio che formule non adeguatamente definite possano determinare sovrapposizioni o frammentazioni di compiti. Il nuovo regolamento dovrebbe, piuttosto, assicurare un assetto funzionale e organizzativo integrato tra i soggetti investiti di competenze in materia.

Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, evidenzia che – in base al principio solidaristico – occorre assicurare il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore. È necessario, quindi, verificare se le misure siano proporzionali, con particolare riferimento alla possibilità di intervento diretto dell'Agenzia nei casi di emergenza, che dovrebbe in ogni caso prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati, anche in sede di valutazione della vulnera-

bilità, presupposto che dà luogo a un atto esecutivo obbligatorio della Commissione europea.

A tale riguardo, desta perplessità il meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione, previsto dall'articolo 18, nella gestione delle frontiere dello Stato membro. Tale previsione, infatti, sembra rispondere alla possibilità che lo Stato membro non intenda collaborare a una corretta gestione delle frontiere, eventualità che non risponde all'obiettivo della proposta stessa, che è quello di istituire un sistema di condivisione dell'onere di gestione delle frontiere esterne dell'Unione, nelle zone di maggiore pressione migratoria, come peraltro richiesto dall'Italia.

Ritiene, inoltre, necessario che, accanto al sostegno nella gestione delle frontiere, siano sviluppati supporti europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini della loro accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri in cui sono insediati o ricollocati.

Inoltre, si dovrebbe valutare l'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), considerati i significativi aspetti di vicinanza o comunanza con il settore della difesa, come il contingente obbligatorio di intervento rapido, la proprietà comune di attrezzature e mezzi tra cui veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli, e la stessa finalità di sicurezza e protezione delle frontiere, nonché l'opportunità di escludere esplicitamente le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate.

Ritiene opportuno, infine, valutare anche gli aspetti connessi con la determinazione dell'indirizzo politico dell'operato dell'Agenzia, considerate le posizioni molto diversificate che sussistono tra gli Stati membri in materia di gestione dei flussi migratori nell'Unione europea, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità previsti dalla proposta, e considerata la dualità tra la dimensione orientale e la dimensione mediterranea presente nelle politiche europee di vicinato, in relazione alla quale si auspica un pieno impegno europeo anche verso le frontiere meridionali, sebbene la sede dell'Agenzia sia confermata a Varsavia.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel ritenere il provvedimento auspicabile, annuncia il proprio voto favorevole. Sottolinea che l'Agenzia europea avrà compiti diversi dalla Guardia costiera italiana, che peraltro dipende funzionalmente dal Ministero dell'interno, per la sorveglianza delle frontiere esterne, e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i servizi connessi alla sicurezza della vita umana in mare.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*), pur ritenendo condivisibile il tentativo di adottare misure per offrire sostegno agli Stati maggiormente soggetti alla pressione migratoria, manifesta alcune perplessità. Infatti, a fronte di una consistente cessione di sovranità nazionale, vi è il rischio che la nuova Agenzia risulti totalmente inefficace, come del resto si sono dimostrate le operazioni Triton ed Eunavfor Med, che – nonostante l'impegno profuso – non sono riuscite a fermare i traffici di esseri umani.

Rileva criticamente che, nella proposta di regolamento, non si fa alcuna distinzione tra confini terrestri e marittimi e non vi sono riferimenti al salvataggio di vite in mare. A suo avviso, pertanto, la situazione resterà immutata: i flussi migratori non cesseranno e i Paesi di primo approdo, come l'Italia e la Grecia, continueranno a sostenere la maggior parte degli oneri, rischiando peraltro di essere soggette a procedure di infrazione per la mancata rilevazione delle impronte dei migranti e l'apertura degli *hot spot*. Neanche l'Agenzia, poi, potrà effettuare i rimpatri, a fronte dell'incertezza sulla identità del migrante, anche a causa della scarsa collaborazione da parte dei Paesi d'origine.

A suo avviso, misure davvero urgenti sarebbero la ricollocazione dei migranti e la revisione del regolamento di Dublino. Ritene che di ciò dovrebbe farsi cenno nella proposta di risoluzione, oltre alla segnalazione della necessità di norme puntuali sulla ripartizione degli oneri tra gli Stati membri.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene evidente il fallimento del progetto politico dell'Unione europea, incapace di adottare una strategia unica e condivisa nella gestione del fenomeno migratorio. Si preferisce, invece, istituire Agenzie e organismi pleorici o prevedere misure destinate esclusivamente a risolvere specifiche situazioni di emergenza, ma prive di una visione d'insieme per la soluzione definitiva del problema.

Pertanto, pur condividendo in astratto le finalità del provvedimento, a nome del Gruppo, dichiara che si asterrà dalla votazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva criticamente che, quando il fenomeno migratorio ha assunto carattere strutturale, è venuto meno il principio di solidarietà che dovrebbe informare il rapporto tra gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Pertanto, respinge con decisione l'ipotesi di istituire una nuova Agenzia europea, con conseguente limitazione della sovranità nazionale. A suo avviso, sarebbe preferibile impiegare diversamente le risorse stanziare per il funzionamento del nuovo organismo, ad esempio offrendo un maggiore sostegno ai Paesi mediterranei più esposti ai flussi migratori.

Del resto, appare irrealistico che l'Agenzia possa effettuare i rimpatri, dal momento che resta il problema della identificazione dei migranti, anche a fronte della scarsa collaborazione dei rispettivi Paesi di origine.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) esprime preoccupazione non tanto per la cessione di sovranità nazionale, che sarebbe inevitabile in conseguenza di un'assunzione di responsabilità condivisa da parte dell'Unione europea nella sorveglianza delle frontiere e nelle procedure di salvataggio in mare, quanto alla mancanza di una strategia complessiva per la gestione del fenomeno migratorio.

A suo avviso, è illusorio ritenere che il problema non abbia ormai carattere strutturale. Se anche fossero risolte le crisi in atto in Libia e in Siria e si riuscisse a sconfiggere il Daesh, non cesserebbero le migrazioni per motivi economici o quelle causate dai disastri ambientali.

A fronte di ciò, si preferisce rinviare le decisioni, adottando misure contingenti ed estemporanee. Sarebbe necessario, invece, un intervento strutturale, prevedendo anche la possibilità di ingressi regolari in Europa, ad esempio attraverso i corridoi umanitari sperimentati dalla comunità di Sant'Egidio.

A suo avviso, appare assolutamente superflua una ulteriore agenzia europea, la cui sede peraltro sarebbe a Varsavia, lontano dalle coste mediterranee. Annuncia, pertanto la sua astensione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo condivisibili le finalità del provvedimento, reputa che gli strumenti previsti per perseguirle siano del tutto insufficienti. Infatti, con l'istituzione della nuova Agenzia europea, la cui sede peraltro risulta poco significativa rispetto al problema degli sbarchi sulle coste di Italia e Grecia, si rischia di determinare una sovrapposizione di competenze rispetto a organismi europei già esistenti.

Si tratta, quindi, di una misura che comporterà nuove spese e limitazioni della sovranità nazionale, ma non consentirà di affrontare in modo strutturale il problema dei flussi migratori.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che, da un'attenta lettura degli articoli 7 e 14 del regolamento, si può rilevare che la nuova Agenzia avrà anche il compito di organizzare operazioni congiunte per le emergenze umanitarie e il soccorso in mare. Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. COM (2015) 668 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio per l'istituzione di un documento

di viaggio europeo specifico per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che non possiedono un documento di viaggio valido. Tale documento è introdotto in sostituzione dell'attuale cosiddetto «lasciapassare», previsto dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 e caratterizzato da un basso tasso di riconoscimento da parte dei Paesi terzi, a causa dell'inadeguatezza dei suoi *standard* di sicurezza.

Il nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio presenta un formato uniforme e le specifiche tecniche e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, già concordate per il modello utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto. In tal modo, si facilita il riconoscimento del documento da parte dei Paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, con la conseguenza di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti, di accelerare le procedure amministrative per il rimpatrio e di contribuire a ridurre il tempo durante il quale le persone in attesa di allontanamento sono soggette alla detenzione amministrativa.

La proposta si basa sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo all'adozione di misure in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente.

Rileva, infine, il rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto la proposta mira a stabilire procedure uniformi per tutti gli Stati membri in materia di documento sostitutivo per il rimpatrio dei migranti in posizione irregolare, e di proporzionalità, poiché la misura non va al di là di quanto è necessario per migliorare le caratteristiche del documento sostitutivo per il rimpatrio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore Palermo nella seduta dell'8 marzo, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1870) *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(157) *Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato*

– e **petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il sottosegretario BOBBA presenta l'emendamento 9.0.100, pubblicato in allegato, con il quale si propone di istituire la Fondazione Italia Sociale, con sede a Milano, per la realizzazione, attraverso l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale.

La Fondazione finanzia le proprie attività mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati.

Lo statuto della Fondazione sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'avvio della sua attività, è prevista una dotazione iniziale di un milione di euro, a valere sul Fondo globale previsto dalla legge di stabilità per il 2015.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sulla presentazione tardiva dell'emendamento. Inoltre, esprime perplessità sul comma 7 del nuovo articolo 9-*bis*, che sembra prefigurare il rischio di un obbligo per le fondazioni di interesse nazionale di devolvere le proprie risorse alla Fondazione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede per quale motivo la sede sia stata individuata nella città di Milano.

Il sottosegretario BOBBA, nel rispondere al senatore Crimi, precisa che la sede di Milano è stata ritenuta più adeguata sotto il profilo della capacità di catalizzare le risorse private derivanti da erogazioni liberali, per la presenza di un mondo economico-finanziario più strutturato.

Quanto alle perplessità manifestate dal senatore Calderoli, sottolinea che è stato ritenuto necessario un ulteriore approfondimento per la corretta formulazione della norma.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 7, segnala che le fondazioni hanno la facoltà, e non l'obbligo, di destinare risorse alla Fon-

dazione. Peraltro, tale norma non ha carattere di novità, poiché in passato l'IRI ha devoluto proprie risorse all'Istituto italiano di tecnologia di Genova.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di lunedì 14 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 9.0.100 del Governo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede di poter disporre di un termine più congruo per la presentazione dei subemendamenti.

Si associano alla richiesta la senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) e il senatore CRIMI (*M5S*).

La PRESIDENTE, prendendo atto della richiesta avanzata, propone di fissare il termine alle ore 13 di martedì 15 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 670 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 111)**

La Commissione,

esaminata la proposta di Regolamento in titolo,

considerato che:

– la proposta rientra tra le iniziative dell'Unione europea volte a contrastare l'aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, con particolare riferimento ai combattenti stranieri (*foreign fighters*);

– il progetto di regolamento prevede una modifica mirata del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, il quale istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per rafforzare la sicurezza nello spazio senza controllo alle frontiere interne,

rilevato, in particolare, che:

– la proposta introduce l'obbligo, per gli Stati membri dell'Unione europea, di effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale (ossia i cittadini dell'Unione e i loro familiari che non sono cittadini dell'Unione) quando attraversano la frontiera esterna, consultando le banche dati sui documenti smarriti o rubati e al fine di accertarsi che tali persone non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Questo obbligo si applica a tutte le frontiere esterne, ossia alle frontiere aeree, marittime e terrestri, sia all'ingresso che all'uscita;

– qualora la consultazione sistematica delle banche dati per tutti i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale rischi di avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle fron-

tiere, gli Stati membri possono limitarsi a eseguire verifiche mirate nelle banche dati, in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri o con una minaccia per la salute pubblica. L'analisi dei rischi dovrebbe essere comunicata all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ed essere oggetto di relazioni periodiche alla Commissione e a Frontex;

– la proposta, inoltre, rafforza la necessità di verificare gli identificatori biometrici di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. Quest'ultimo ha introdotto l'immagine del volto e le impronte digitali come elementi di sicurezza dei passaporti dei cittadini dell'UE, al fine di renderli più sicuri e creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto. Pertanto, in caso di dubbi quanto all'autenticità del passaporto o alla legittimità del titolare, le guardie di frontiera dovrebbero verificare tali identificatori biometrici,

considerato altresì che:

– attualmente, gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le banche dati, all'ingresso; all'uscita, invece, le attuali disposizioni non prevedono che le verifiche per motivi di ordine pubblico e sicurezza interna debbano essere eseguite sistematicamente. La modifica conformerà gli obblighi di verificare sistematicamente, anche all'uscita, che un cittadino di un paese terzo non rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

considerato che:

– la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. Si tratta, infatti, della medesima base giuridica del codice delle frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006);

– rispetto al principio di sussidiarietà, la previsione del controllo alle frontiere esterne è introdotta nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno e che essa contribuisce alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri. Pertanto, tale controllo deve essere effettuato secondo norme comuni. Di conseguenza, l'obiettivo di stabilire norme comuni riguardanti l'estensione e il tipo di verifiche da eseguire alle frontiere esterne può essere conseguito meglio a livello di Unione;

– anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, poiché le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. Infatti, il contenuto delle banche dati consultate è limitato agli aspetti ri-

levanti per la sicurezza interna; tutti i motivi che fanno scattare una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen sono collegati all'esigenza di preservare la sicurezza interna degli Stati Schengen, data l'assenza di verifiche alle frontiere interne. Pertanto, l'esecuzione di verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti anche per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale non va al di là di quanto è necessario per perseguire uno degli obiettivi del controllo alle frontiere esterne,

si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 671 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 112)**

La Commissione,

esaminata la proposta di Regolamento in titolo,

considerato che:

– la proposta stabilisce i principi generali per una gestione europea integrata delle frontiere, il cui scopo è gestire efficacemente la migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione europea, salvaguardando nel contempo, al suo interno, la libera circolazione delle persone;

– il progetto di regolamento – composto di 82 articoli – fa parte di un insieme di misure presentate dalla Commissione per rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione. Nel corso dell'attuale crisi migratoria, infatti, è emerso che uno spazio di circolazione unico senza frontiere interne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne,

rilevato, in particolare, che:

– la proposta istituisce una guardia costiera e di frontiera europea, costituita dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera – sviluppata sulla base di Frontex – e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere, nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera;

– il compito della guardia costiera e di frontiera europea è attuare la gestione integrata delle frontiere secondo il principio della responsabilità condivisa;

– il ruolo essenziale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo alle frontiere esterne degli Stati membri, svolgere valutazioni delle vulnerabilità, provvedere affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni di rimpatrio;

– l’Agenzia dovrà disporre di strumenti efficaci per stabilire se uno Stato membro è in grado di attuare la normativa dell’Unione europea e se vi siano carenze nella gestione delle frontiere di uno Stato membro, in modo da evitare che incrementi dei flussi migratori compromettano il corretto funzionamento dello spazio Schengen;

– il ruolo dell’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è potenziato rispetto a quello di Frontex;

– la proposta in esame attribuisce all’Agenzia i seguenti compiti:

a) istituzione di un centro di monitoraggio e analisi dei rischi, in grado di sorvegliare i flussi migratori diretti nell’Unione europea e all’interno di essa;

b) invio di funzionari di collegamento negli Stati membri, in modo da provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite l’analisi dei rischi, lo scambio d’informazioni ed Eurosur (sistema europeo di sorveglianza delle frontiere), ma anche con la presenza sul territorio;

c) verifica della capacità degli Stati membri di affrontare le pressioni alle frontiere esterne, mediante una valutazione delle attrezzature e delle risorse degli Stati stessi e i loro piani di emergenza;

d) avvio di nuove procedure per affrontare le situazioni che richiedono un’azione urgente laddove uno Stato membro non intraprenda l’azione correttiva necessaria secondo la valutazione delle vulnerabilità;

e) formazione e invio di squadre europee di guardie costiere e di frontiera per operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, predisposizione di un parco di attrezzature tecniche, assistenza alla Commissione nel coordinare le attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e ruolo rafforzato in materia di operazioni di screening dei migranti (identificazione, registrazione e raccolta di informazioni), rimpatrio, analisi dei rischi, ricerca e formazione, in particolare sui diritti fondamentali, dal momento che l’Agenzia, nella sua attività di assistenza degli Stati, tiene conto delle particolari situazioni che possono determinare emergenze umanitarie;

f) condivisione obbligatoria di risorse umane, mediante la costituzione di una riserva di rapido intervento, che consisterà in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale di guardie di frontiera negli Stati membri su base annuale,

rilevato altresì che:

– è potenziato il ruolo dell’Agenzia in materia di rimpatrio ed è prevista l’istituzione di un ufficio rimpatri che fornisca agli Stati membri ogni rinforzo operativo necessario per rimpatriare efficacemente i cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare;

– all’Agenzia è affidato il coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri e Paesi terzi nella gestione delle frontiere, nonché della cooperazione con le autorità dei Paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l’acquisizione di documenti di viaggio;

– è previsto, infine, il rafforzamento del mandato dell’Agenzia per il trattamento di dati personali, nell’organizzazione e nel coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, interventi di rimpatrio, e nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché nello scambio di informazioni con gli Stati membri, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, Europol, Eurojust e altre agenzie dell’Unione,

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, e nell’articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all’immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

– rispetto al principio di sussidiarietà, si riconosce che, per far fronte alla crisi migratoria in atto e per rispondere alle esigenze di sicurezza interna, occorrono – nella gestione delle frontiere esterne – interventi coordinati a livello dell’Unione, in base al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri. In tale prospettiva, l’approvazione del Regolamento si rende necessaria anche per un più celere ripristino del corretto funzionamento dell’Area Schengen, i cui principi, imperniati sulla libera circolazione delle persone, esigono che i controlli alle frontiere esterne dell’Unione siano effettivi ed efficaci. Occorre, tuttavia, considerare che la responsabilità della frontiera esterna di uno Stato membro rappresenta uno degli aspetti costitutivi della sovranità nazionale. Pertanto, in sede negoziale, sarebbe opportuno fissare adeguatamente i limiti delle competenze e responsabilità dello Stato membro e dell’Agenzia, distinguendo, in particolare, tra gestione ordinaria e gestione in situazioni di eccezionalità. Si ravvisa, quindi, l’opportunità di precisare la portata delle norme, al fine di evitare il rischio che formule non adeguatamente definite possano determinare sovrapposizioni o frammentazioni di compiti. Il nuovo Regolamento dovrebbe, piuttosto, assicurare un assetto funzionale e organizzativo integrato tra i soggetti investiti di competenze in materia;

– quanto al rispetto del principio di proporzionalità, si evidenzia che – in base al principio solidaristico – occorre assicurare il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore. Considerando l’esigenza di perseguire questo obiettivo, occorre quindi verificare se le misure siano proporzionali, con particolare riferimento alla possibilità di intervento diretto dell’Agenzia nei casi di emergenza, che dovrebbe in ogni caso prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati, anche in sede di valutazione della vulnerabilità, presupposto che dà luogo a un atto esecutivo obbligatorio della Commissione europea. A riguardo, desta perplessità il meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione, previsto dall’articolo 18, nella gestione delle frontiere

dello Stato membro. Tale previsione, infatti, sembra rispondere alla possibilità che lo Stato membro non intenda collaborare a una corretta gestione delle frontiere, eventualità che non risponde all'obiettivo della proposta stessa, che è quello di istituire un sistema di condivisione dell'onere di gestione delle frontiere esterne dell'Unione, nelle zone di maggiore pressione migratoria, come peraltro richiesto dall'Italia.

Si ritiene, inoltre, necessario che, accanto al sostegno nella gestione delle frontiere, siano sviluppati supporti europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini della loro accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri in cui sono insediati o ricollocati.

Si invita, inoltre, a valutare l'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), considerati i significativi aspetti di vicinanza o comunanza con il settore della difesa, come il contingente obbligatorio di intervento rapido, la proprietà comune di attrezzature e mezzi tra cui veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli, e la stessa finalità di sicurezza e protezione delle frontiere, nonché a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate.

Si ritiene, infine, opportuno valutare anche gli aspetti connessi con la determinazione dell'indirizzo politico dell'operato dell'Agenzia, considerate le posizioni molto diversificate che sussistono tra gli Stati membri in materia di gestione dei flussi migratori nell'Unione europea, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità previsti dalla proposta, e considerata la dualità tra la dimensione orientale e la dimensione mediterranea presente nelle politiche europee di vicinato, in relazione alla quale si auspica un pieno impegno europeo anche verso le frontiere meridionali, sebbene la sede dell'Agenzia sia confermata a Varsavia.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870**Art. 9.****9.0.100**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

("Fondazione Italia Sociale")

1. È istituita la "Fondazione Italia Sociale" – di seguito Fondazione – con sede a Milano, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire con un elevato impatto sociale e occupazionale. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.

3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti, prevede:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

6. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati e le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Per la realizzazione degli scopi della Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria**277^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha ricordato che la Commissione è stata chiamata a dare le osservazioni sul provvedimento in titolo alla Commissione finanze anche alla luce dell'interesse che lo schema in esame ha suscitato – a fronte dei recenti fatti relativi alla crisi delle banche – avverte che i tempi per l'espressione delle osservazioni sono molto stretti; la Commissione finanze esprimerà il proprio parere nella seduta convocata oggi, a partire dalle ore 15, e pertanto la Commissione giustizia dovrà esprimersi entro tale ora

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi una proposta di osservazioni non ostantive con rilievi, pubblicata in allegato.

In particolare rileva che la formulazione della disposizione di cui al nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione della stessa. Inoltre suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinqüesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito. Ancora non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* parlando di «restituzione», mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai «proventi della vendita» andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi. Pertanto ritiene che la Commissione di merito possa valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinqüesdecies* sia riformulato stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente e che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile; esplicitando, sempre al comma 3 citato, che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al debitore ed eliminando il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale; esplicitando, ancora al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai «proventi della vendita», e, infine prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur condividendo i rilievi testè illustrati dal relatore, ritiene che il comma 3 del citato articolo 120-*quinqüesdecies* dello schema di decreto legislativo in esame debba prevedere anche una scansione temporale delle fasi procedurali entro le quali deve svolgersi la procedura in questione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che l'articolo 28 della direttiva n. 2014/17/UE, oggetto di attuazione, al paragrafo 4 reca una disposizione che non corrisponde alla norma di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies*. In realtà la direttiva prevede che le parti contraenti di un credito possano convenire che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale sia sufficiente a rimborsare il credito. Il citato comma 3 invece fa riferimento, in caso di inadempimento del consumatore, alla restituzione o al trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e non già alla sola garanzia reale. Sotto questo profilo, a nome del proprio Gruppo, osserva che lo schema in esame è lesivo dei diritti dei consumatori. Per questo ed altri

motivi il Movimento 5 Stelle è nettamente contrario alla formulazione di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquedecies*.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che il problema sollevato dal senatore Buccarella deriva probabilmente da una traduzione poco fedele.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) insiste per una riformulazione aderente alla direttiva.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), dichiarando la netta contrarietà della Lega Nord al provvedimento in esame, mostra una serie di perplessità sull'attuazione del richiamato articolo 28 della direttiva 2014/17/UE da parte dell'articolo 120-*quinquiesdecies* in ordine all'inadempimento del consumatore. Condivide le osservazioni critiche fatte dal senatore Buccarella sulla formulazione del testo che prevede, nel caso di inadempimento del consumatore, il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e non già il trasferimento della garanzia reale. Concorda poi sull'opportunità di specificare sotto il profilo della scansione temporale l'operatività del meccanismo previsto dal comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 1993, come introdotto dallo schema in esame. Rileva altresì che la norma non è affatto chiara sulla definizione dell'oggetto del diritto del consumatore all'eccedenza. In conclusione conviene che il testo in esame sia sproporzionalmente vantaggioso per il creditore rispetto agli oneri del consumatore.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), ribadendo la netta contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame e, in particolare, all'articolo 120-*quinquiesdecies* citato, rileva anche che emerge una forte incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 e quella del comma 4 del medesimo articolo. Infatti il comma 3 prevede che il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale in caso di inadempimento comporta l'estinzione del debito, laddove il successivo comma 4 stabilisce che ove, a seguito di un inadempimento ed escussione della garanzia, residui un debito del consumatore il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Egli ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo rappresenti l'ennesimo atto di una incomprensibile politica di *austerità* laddove sarebbero necessarie soprattutto in questa fase storica, politiche di sostegno e solidarietà a favore dei cittadini in difficoltà. Auspica, a nome del proprio Gruppo, che la disposizione sull'inadempimento del consumatore possa essere del tutto soppressa.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva che l'articolo 28 della direttiva non è stato tradotto affatto fedelmente dall'articolo 120-*quinquiesdecies*; in particolare nell'attuazione della direttiva lo schema di decreto legislativo sembra aver frainteso la *ratio* perseguita dal legislatore comuni-

tario, e cioè consentire che il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della stessa sia sufficiente a rimborsare il credito. Inoltre concorda sulla evidente incongruità tra il comma 3 dell'articolo 120-*quinquedecies* e il successivo comma 4 che, come è già stato osservato, prevede la possibilità che, a seguito dell'escussione della garanzia conseguente all'inadempimento, residui un debito del consumatore. Se così fosse la banca mutante potrebbe ottenere il trasferimento del bene immobile del debitore e, nel contempo, conservare la possibilità di agire esecutivamente sul residuo patrimonio del debitore: l'unico vantaggio per il consumatore sarebbe costituito dalla moratoria di sei mesi tra l'acquisizione dell'immobile da parte della banca e l'inizio di un'ulteriore esecuzione forzata. Una siffatta normativa interna non attribuirebbe dunque al consumatore l'effetto di una esdebitazione totale che, invece, è collegato dal legislatore comunitario al pagamento solutorio eseguito mediante il trasferimento del bene o dei proventi della sua vendita. L'oratrice ritiene dunque che il testo dello schema di decreto non corrisponde né al testo né alle finalità della direttiva, esplicitamente volta a favorire i consumatori e non ad attribuire agli istituti di credito un ulteriore strumento per ottenere il rimborso dei finanziamenti erogati. Poiché l'acquisizione dei proventi della vendita del bene da parte della banca mutuante deve – conformemente alla direttiva – avere effetto estintivo del debito, una esdebitazione parziale può verificarsi soltanto nell'ordinaria vendita giudiziaria disposta in sede di esecuzione forzata. Inoltre lo schema in esame non contempla affatto le procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI interviene per precisare che il comma 4 si riferisce ad ipotesi diverse da quelle contemplate dal precedente comma 3, in questo senso appare utile il rilievo contenuto nelle osservazioni del relatore che prevede, tra l'altro, che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3. Ciò premesso, la moratoria di sei mesi per il pagamento del debito residuo assicura così ovviamente al consumatore una maggiore tutela rispetto alla normativa attualmente vigente.

Dopo che la senatrice MUSSINI (*Misto*) è intervenuta ancora una volta per ribadire che il provvedimento in esame recepisce in modo non corretto la direttiva n. 2014/17/UE sul punto in questione, prende la parola la senatrice GINETTI (*PD*), la quale, condividendo i rilievi fatti dal relatore, osserva che lo schema di decreto, nelle linee generali, garantisce una maggiore tutela del consumatore rispetto alle previsioni della direttiva n. 2014/17/UE che su vari aspetti demanda agli Stati membri la determinazione del grado oggettivo di tutela da assicurare ai consumatori. Dal suo punto di vista, il Governo, sotto vari profili, ha inteso tutelare nel miglior modo possibile la parte debole del contratto di credito. In particolare, conviene con quanto rilevato dalla rappresentante del Governo sul fatto che la previsione di una moratoria di sei mesi per il pagamento del debito

residuo in capo al consumatore costituisca una maggiore garanzia. Osserva tuttavia che potrebbe essere senz'altro utile inserire, tra i rilievi del relatore, che la procedura di cui all'articolo 120-*quinqüesdecies* si debba applicare ad ipotesi in cui il ritardo di pagamento avviene per un periodo di tempo superiore a quello già previsto dall'articolo 40, comma 2, del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) accoglie ben volentieri questo rilievo.

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ha ribadito la propria contrarietà al provvedimento, il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) osserva che bisognerebbe tener conto anche della cadenza temporale delle rate, ovvero se esse siano mensili, semestrali o annuali.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva, in via generale, che la norma sull'inadempimento del consumatore è scritta male nel provvedimento in esame.

Anch'egli condivide le perplessità sulla incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 della richiamata disposizione e il successivo comma 4 della medesima. Inoltre egli osserva che appare poco chiara la formulazione relativa alla stima del bene immobile da parte del perito scelto di comune accordo in una fase successiva all'inadempimento.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone di sopprimere nel comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* le parole « del bene immobile oggetto» affinché la restituzione o il trasferimento siano riferiti solo alla garanzia reale o ai proventi della vendita del bene.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) concorda con questa proposta.

Il SOTTOSEGRETARIO osserva che, laddove la direttiva fa riferimento alla restituzione del bene, potrebbe riferirsi anche ai contratti di *leasing* e non solo ai contratti di credito. Osserva poi che la possibilità di affidare la stima di un bene immobile ad un terzo nominato dal giudice è già prevista dall'articolo 1473 del codice civile.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) recepisce il rilievo suggerito dalla senatrice Ginetti, nel senso di proporre che le disposizioni di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* si applichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si sia verificato almeno 18 volte. Ritiene poi di modificare ulteriormente lo schema di osservazioni da lui illustrato trasformando i rilievi in condizioni. Ritiene invece di non recepire il suggerimento avanzato dal senatore Lumia, rilevando che l'espunzione dal testo del riferimento al bene immobile farebbe cadere l'impianto della norma.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede che le osservazioni proponano di stabilire in modo esplicito che le norme recate dall'emanando decreto legislativo siano applicabili solo ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore dello stesso; di prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il valore dell'immobile oggetto della garanzia debba possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, stabilendo a tale fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuito al Presidente del tribunale territorialmente competente. Inoltre si deve chiarire che l'esecuzione dell'accordo negoziale disciplinato dal comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* determina comunque l'estinzione del debito stesso, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e che, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* non è in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva giudiziale. Suggerisce, altresì, di prevedere che l'esecuzione del negozio solutorio di cui all'articolo 120-*quinquiesdecies* non costituisca una procedura esecutiva attivabile dal creditore. Ancora occorre specificare che il finanziatore non potrà dover condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*. Auspica infine che si preveda che, in caso di stipula della clausola contemplata dal comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare la convenienza a stipulare tale clausola.

Il RELATORE, pur apprezzando questi rilievi, ritiene di non poterli includere in quelli già illustrati ed accolti.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, lo schema di osservazioni come modificato, pubblicato in allegato, è posto in votazione ed approvato.

SULLE MODALITÀ DI ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI RELATIVI A MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene per un richiamo al Regolamento, in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame dei disegni di legge n 2067 e connessi, con specifico riferimento a quanto avvenuto nella seduta di ieri. Al riguardo – dopo aver lamentato l'inesattezza delle modalità di resocontazione dell'ultimo degli interventi del presidente D'Ascola nella predetta seduta, dal momento che le stesse non consentono di comprendere chiaramente la portata del suo successivo intervento di rettifica di quanto dichiarato dal Presidente medesimo – il senatore Palma ritiene necessario innanzitutto rilevare come l'affermazione secondo la quale la relazione in Commissione ha carattere eventuale è contraddetta sia da una lettura sistematica dell'articolo 43 del Regolamento, sia soprat-

tutto dalla prassi costante secondo la quale è stato applicato il disposto regolamentare in questione che, a memoria di tutti i presenti in Commissione, non ha mai visto mancare tale relazione. L'unico caso in cui la relazione può non aver luogo è quello ben diverso – previsto dal combinato disposto dell'articolo 43, comma 4, e dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento – in cui un disegno di legge viene esaminato in Assemblea senza che ne sia stato concluso l'esame in Commissione.

L'assurdità di una posizione diversa da quella da lui prospettata dovrebbe essere ben presente ai componenti di maggioranza della Commissione, se solo gli stessi riflettessero su cosa sarebbe accaduto se, ad esempio, la Presidenza della Commissione giustizia avesse ritenuto non necessario far tenere la relazione sul disegno di legge n. 2081, in tema di unioni civili, nella seduta del 12 ottobre 2015, considerando, appunto, tale adempimento eventuale.

Il senatore Palma sottolinea, altresì, come la necessità di una relazione su tutti i disegni di legge connessi discende logicamente dal fatto che solo in questo modo sarà possibile valutare la eventuale disgiunzione di alcuni di tali disegni di legge, l'opportunità della quale è già stata prospettata nel corso del dibattito fin qui svoltosi e che appare un passaggio preliminare necessario al fine di ridefinire l'ambito in cui dovrà aver luogo la discussione generale.

Da ultimo, il senatore Palma invita la maggioranza e il Governo a riflettere sul fatto che il testo del disegno di legge n. 2067 ha una portata così ampia che immaginare che possa essere licenziato senza un esame adeguato – che certo non può essere contenuto in tempi assurdamente ristretti – costituirebbe una forzatura del tutto ingiustificabile, anche considerando che il suo Gruppo di appartenenza non ha mai fatto ostruzionismo e non intende fare ostruzionismo su questo specifico disegno di legge – sul quale anzi è disposto a fornire un contributo costruttivo – sempreché, ovviamente, lo svolgimento dell'esame nel rispetto della cornice regolamentare renda possibile tutto ciò.

È in questo quadro che ribadisce la richiesta che si proceda alla relazione illustrativa su tutti i disegni di legge congiunti, preannunciando fin da ora che, qualora ciò non avvenisse, porrebbe il problema direttamente alla Presidenza del Senato chiedendo che dello stesso sia investita la Giunta del Regolamento.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), nel ribadire la correttezza della posizione assunta dalla Presidenza circa il carattere eventuale dell'esposizione preliminare in Commissione – come confermato dal comma 1 dell'articolo 43 del Regolamento, ma anche dal comma 2 dell'articolo 41 (a cui il precedente comma 1 dell'articolo 43 fa rinvio) – rileva che la Presidenza ha esclusivamente fornito alcune indicazioni, sottoponendole alla valutazione dei relatori, che ha ritenuto funzionali ad una migliore organizzazione dei lavori. In questo quadro fa presente che, nella seduta di martedì prossimo, i relatori svolgeranno la relazione su tutti i disegni di legge connessi e, in questa occasione, sottoporranno alla Com-

missione anche le loro valutazioni sull'opportunità di disgiungere alcuni dei disegni di legge posti all'ordine del giorno congiuntamente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.

La Presidenza ritiene tale soluzione quella preferibile, anche in quanto consente una valutazione in contraddittorio con i componenti della Commissione circa l'opportunità della disgiunzione dei singoli disegni di legge, per i quali i relatori formuleranno una proposta in tal senso.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ringrazia il presidente D'Ascola circa le precisazioni fornite, pur sottolineando che, se ci fosse stata maggiore attenzione da parte della Presidenza nella scelta dei disegni di legge da porre all'ordine del giorno congiuntamente, si sarebbero evitate le difficoltà emerse nel dibattito odierno e nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA invita il senatore Palma ad evitare interventi polemici di carattere personalistico, in quanto certamente il tempo dei lavori della Commissione non può essere impegnato in questo modo.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) giudica inaccettabile il richiamo alle polemiche di carattere personalistico del presidente D'Ascola, evidentemente volto solo a nascondere gli errori commessi dalla Presidenza.

Il presidente D'ASCOLA – dopo aver rilevato che, qualora errori fossero stati commessi, la Presidenza non avrebbe difficoltà ad ammetterli – fa presente al senatore Palma che il dibattito sulla questione da lui sollevata deve ritenersi chiuso.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale ritiene opportuno cogliere l'occasione per rivolgere un invito affinché tutti contribuiscano ad una più efficiente organizzazione dei lavori della Commissione. In particolare, il senatore Caliendo giudica del tutto incomprensibile, e inappropriato, il riferimento ad un possibile ostruzionismo, paventato dal senatore Lumia nella seduta di ieri, osservando che certo non contribuisce in alcun modo alla costruzione di un clima sereno in Commissione formulare un'accusa simile nei confronti di chi chiede, semplicemente, un approfondimento adeguato di proposte di intervento legislativo, che abbracciano una varietà di temi di impressionante ampiezza.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene condivisibile l'impostazione generale dei lavori seguita dal presidente D'Ascola. La Presidenza, anche al fine di evitare ingiustificate esclusioni, non poteva che porre congiuntamente all'ordine del giorno tutti i disegni che, secondo un criterio formale e di portata generale, potevano considerarsi avere oggetto identico o strettamente connesso con quello del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati. A tale valutazione preliminare effettuata dalla Presidenza si aggiungerà nel corso dell'esame, in esito alle relazioni e – come evidenziato dalla Presidenza – di un contradd-

ditorio in Commissione, una valutazione di opportunità della Commissione medesima circa una più funzionale delimitazione dell'oggetto della discussione. Gli sembra che, da tutto ciò, le modalità di esame e la qualità del lavoro in Commissione non potranno che trarre giovamento.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 256**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessò che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* – MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari);

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540), all'articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014;

considerato che:

la direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi;

le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti;

considerato che:

l'articolo 1 dell'atto del Governo in esame – nel recepire la citata direttiva – novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

rilevato che:

il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1 che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Banca d'Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'ecceденza che il valore della garanzia è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo;

la disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies* – limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale – potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto «patto marciano» qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nella quale si rinvenga:

1) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditore garantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;

2) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanzia all'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;

3) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La *ratio* del divieto è stato variamente ricondotto alla tutela della *par conditio creditorum*, in quella del debitore ovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, che

la formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-*quinqüesdecies*, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione;

suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinqüesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito;

non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* parlando di «restituzione», mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai «proventi della vendita» andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurare imparzialità, rispetto della *par conditio creditorum* etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidata la vendita, le sue modalità etc.);

per quanto di competenza, formula osservazioni non ostantive con i seguenti rilievi:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinqüesdecies* sia riformulato:

a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente;

b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;

c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale;

d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai «proventi della vendita», nei termini indicati in premessa;

e) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessò che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* – MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari);

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540), all'articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014;

considerato che:

la direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi;

le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti;

considerato che:

l'articolo 1 dell'atto del Governo in esame – nel recepire la citata direttiva – novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

rilevato che:

il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1 che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Banca d'Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'ecceденza che il valore della garanzia è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo;

la disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies* – limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale – potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto «patto marciano» qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nella quale si rinvenga:

4) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditore garantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;

5) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanzia all'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;

6) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La *ratio* del divieto è stato variamente ricondotto alla tutela della *par conditio creditorum*, in quella del debitore ovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, che

la formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-*quinqüesdecies*, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione;

suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinqüesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito;

non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* parlando di «restituzione», mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai «proventi della vendita» andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurare imparzialità, rispetto della *par conditio creditorum* etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidata la vendita, le sue modalità etc.);

per quanto di competenza, formula osservazioni non ostanti con le seguenti condizioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinqüesdecies* sia riformulato:

a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente;

b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;

c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale;

d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai «proventi della vendita», nei termini indicati in premessa;

e) prevedendo, al comma 3, che le disposizioni del medesimo comma 3 si applichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si sia verificato per almeno diciotto volte;

f) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria**101^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2125) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente CASINI comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio. Ricorda che, in occasione dell'esame del provvedimento, il relatore Micheloni aveva avanzato richieste di chiarimento al Governo su alcuni aspetti relativi alla condizione dei frontalieri e dei cittadini italiani ex residenti in Svizzera.

Il relatore MICHELONI (PD) rileva che la disponibilità del Governo a risolvere le criticità evidenziate non si è ancora tradotta in una concreta soluzione. Propone dunque di rinviare alla prossima seduta l'esame del provvedimento.

Il senatore SANGALLI (PD) esprime l'esigenza di ottenere tali chiarimenti in tempi rapidi, in modo da concludere già nella prossima setti-

mana l'esame del provvedimento, che riveste un ruolo centrale nella programmazione economica del Governo.

Il presidente CASINI si associa all'esigenza espressa dal senatore Sangalli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore MARAN (PD) ricorda che la 3^a Commissione è chiamata a formulare, per i profili di competenza, una relazione alla Commissione politiche dell'Unione europea sul disegno di legge recante l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nota come Legge europea 2015.

Ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto, in sostituzione della cosiddetta legge comunitaria, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro, e la legge europea, che modifica o abroga norme interne oggetto di procedure di infrazione dà attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea.

Il disegno di legge europea per il 2015 si compone di 22 articoli.

Con riferimento alle infrazioni, ricorda che esse ammontano a 91, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento di direttive, in lieve diminuzione rispetto allo scorso anno. Evidenzia che il provvedimento in esame affronta in particolare due procedure d'infrazione (in materia di energia e di sede operativa della Società Organismi di Attestazione) e nove casi *EU Pilot* (relativi, fra gli altri, alle etichettature alimentari, alla caccia, alle vincite in case da gioco e alla tassa di circolazione), nonché una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato per agevolazioni ai consorzi agrari.

Dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del disegno di legge nel suo complesso, sottolinea come gli ambiti di interesse della Commissione affari esteri risultino piuttosto residuali. Segnala gli articoli 6 e 7, recanti norme volte a rafforzare la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari tra coniugi, in conformità con quanto previsto da un regolamento comunitario e dalla Convenzione dell'Aja del 2007, e l'articolo 9, che, modificando l'Accordo di associazione con l'Albania, consente la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi.

Evidenzia inoltre che l'articolo 12 è volto a sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato per presunte agevolazioni in favore dei

consorzi agrari in Italia e che l'articolo 20 punta al rafforzamento della figura del segretariato del Comitato interministeriale per gli affari europei, l'organismo che stabilisce e concorda le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana in sede di Unione europea.

Conclude proponendo uno schema di relazione favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO AL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016

Il senatore LUCIDI (*M5S*) rileva alcune incongruenze nelle informazioni riportate dai siti *internet* delle Ambasciate italiane sui termini entro cui gli elettori temporaneamente residenti all'estero possono esercitare l'opzione per votare per corrispondenza.

Il sottosegretario AMENDOLA ricorda che il termine posto dalla legge per l'esercizio di tale opzione è il decimo giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, quindi il 26 febbraio, data che inizialmente figurava sui siti *internet* richiamati.

In considerazione della novità di questa possibile opzione, il Ministero dell'Interno ha poi concesso un margine di flessibilità, chiedendo ai comuni di accettare le domande anche oltre il termine di legge, purché in tempo utile per la formazione dell'elenco degli elettori.

A seguito di tale misura, la Farnesina ha pertanto dato istruzioni affinché le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero diano notizia della facoltà di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine del 15 marzo.

SULLA PROSSIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il senatore MICHELONI (*PD*) rileva che la progressiva riduzione delle spese per il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero ha comportato la cancellazione del rimborso spese per la partecipazione a tale organismo. Ritene che tale misura, che rischia di incidere pesantemente sulla partecipazione all'Assemblea plenaria del Consiglio, convocata per il prossimo 22 marzo, sia incompatibile con il funzionamento di un organismo di rappresentanza previsto dalla legge.

Il sottosegretario AMENDOLA assicura il massimo interessamento del Governo per risolvere la questione sollevata.

La seduta termina alle ore 14,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

manifestato apprezzamento per lo sforzo, in corso da diversi anni, volto a ridurre il numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese;

valutata la previsione di cui all'articolo 9 che, conformemente all'Accordo di associazione e stabilizzazione, cancella il diritto fisso e la tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi;

preso atto che l'articolo 12 è volto a sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti in favore dei consorzi agrari in Italia;

considerato infine il contenuto normativo dell'articolo 20 che rafforza il segretariato del Comitato interministeriale per gli affari europei,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,25

INCONTRO CON LA GIORNALISTA BIRMANA, NITA YIN YIN MAY

DIFESA (4^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Sottocommissione per i pareri35^a Seduta*Presidenza del Presidente*
LATORRE*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(295) *BARANI. – Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo: parere favorevole con osservazione;*

(1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale: parere favorevole con osservazione.*

alla 3^a Commissione:

(2026) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014: parere favorevole;*

(2036) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014: parere favorevole;*

(2183) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014: parere favorevole;*

(2190) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013: parere favorevole.*

Plenaria**166^a Seduta***Presidenza del Presidente*

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 16.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02244 del senatore Santangelo ed altri e relativa ai limiti anagrafici per la partecipazione ai concorsi per le forze armate e di pubblica sicurezza, rilevando preliminarmente che il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro è stabilito dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 (recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 216 del 2003), come correttamente indicato, peraltro, anche nelle premesse dell'interrogazione.

Tale direttiva costituisce il testo che ha fornito la base giuridica della sentenza richiamata nell'atto, quella della Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, sentenza 13/11/2014 n. C-416/13, che prevede espressamente dei limiti di applicabilità in ragione dello *status* delle Forze armate.

Dopo aver dato lettura, in particolare, dei punti 18 e 19 delle considerazioni preliminari e del comma 4 dell'articolo 3 della direttiva 2000/78/CE, osserva quindi che tanto la direttiva stessa quanto la sentenza prima citata lasciano un ampio margine di discrezionalità nell'ambito della quale sono giustificate le discipline nazionali derogatorie. Una diversa opzione, peraltro, comporterebbe un invecchiamento dello strumento militare ponendosi in contrasto con le linee direttrici delineate dal recente Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (in base alle quali il ringiovanimento del personale, in particolar modo per quel che riguarda l'alimentazione dei ruoli base, immediatamente impiegabili in territorio nazionale e nelle operazioni internazionali, rappresenta senz'altro un obiettivo da perseguire), ed arrecando sicuro pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare.

Replica il senatore SANTANGELO (*M5S*), ponendosi criticamente sulle conclusioni cui perviene il rappresentante del Governo e rilevando, per contro, che la recente crisi economica ha determinato un mutamento profondo del mondo del lavoro, con lo spostamento del traguardo del pensionamento ben oltre il limite dei 67 anni di età. In ragione di ciò, risultano già cambiate molte norme per quanto concerne i concorsi per l'ingresso nella pubblica Amministrazione e il settore delle Forze armate e del comparto sicurezza non può certo rappresentare un'eccezione, mantenendo ingiustificate limitazioni anagrafiche. La legislazione italiana pone infatti dei limiti di età oggettivamente bassi per l'accesso al volontariato nell'Esercito, e non riconosce pienamente il requisito del servizio militare di leva, del servizio volontario in ferma biennale ovvero annuale e del servizio ausiliario, per l'accesso nelle Forze di polizia.

I limiti in questione, inoltre, appaiono ancora più ingiustificati qualora li si paragoni con quelli vigenti presso i principali Paesi europei e atlantici. Nella legione straniera francese il limite è infatti di 40 anni di età e negli Stati Uniti d'America è di 35 anni (ulteriormente aumentati di sei anni se si è in possesso dei requisiti riconosciuti dallo Stato maggiore), mentre, per quanto concerne le forze di polizia, i limiti di età risultano di 57 anni nel Regno Unito, 35 anni in Francia (aumentabili a 45 a seguito del possesso di particolari requisiti, come ad esempio l'aver figli a carico o essere un ex-militare), e addirittura assenti in Svezia e Canada.

Considerato quanto precede, si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria**541^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti S19.1, 19.0.550 (testo 2) e 19.550 (testo corretto), trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Concorda il vice ministro MORANDO.

La Commissione approva il parere proposto dal relatore.

(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra e mette a disposizione della Commissione una nota tecnica verificata positivamente dal Ragioniere generale dello Stato sugli emendamenti rimasti sospesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi tecnici forniti dal rappresentante del Governo, il relatore LAI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli uffici della Ragioneria generale dello Stato stanno terminando di esaminare gli ulteriori emendamenti presentati nella Commissione di merito e ritiene di poter fornire delle valutazioni esaustive nel corso della seduta pomeridiana di oggi.

L'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

542^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI comunica di aver chiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere audizioni, nella giornata di martedì 15 marzo prossimo, congiuntamente all'omologa Commissione della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma della struttura di bilancio e sul rafforzamento del bilancio di cassa, preliminari all'esame degli schemi di decreto legislativo nn. 264 e 265, recanti rispettivamente «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato» e «Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato», di cui l'Ufficio di Presidenza aveva dibattuto al momento dell'assegnazione dei due atti.

La Commissione prende atto.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene proponendo alla Commissione di audire il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di avere un riscontro diretto sull'esito delle recenti valutazioni intervenute in sede europea concernenti il quadro di finanza pubblica del nostro Paese e sulla lettera di osservazioni che l'Unione ha inviato al Governo italiano in proposito.

Il PRESIDENTE assicura il senatore D'Alì che si adopererà per acquisire la disponibilità del Ministro per un'audizione su questo tema.

IN SEDE CONSULTIVA

(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore LAI (*PD*) illustra i subemendamenti agli emendamenti 2.303 (testo 2), 2.700, 2.701 (testo corretto), 2.320 (testo 2) e 2.311 (testo 2), nonché la riformulazione 7.300 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 2.311 (testo 2)/5, 2.311 (testo 2)/6 e 2.320 (testo 2)/6. Occorre, poi, valutare il subemendamento 2.700/1, che non appare legato al testo dell'emendamento di riferimento e che fa cenno ad un'indennità di cui non si tratta né nel testo né nell'emendamento. Comportano maggiori oneri le proposte 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3, 2.320 (testo 2)/4. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento alla proposta 2.311 (testo 2)/5, evidenzia come l'emendamento presenti oneri non coperti. Analoghi profili di onerosità presenta l'emendamento 2.311 (testo 2)/6, che prevede una sostanziale assimilazione dei giudici onorari a quelli ordinari sotto il profilo dei trattamenti economici. Esprime, invece, parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.320 (testo 2)/6, che pur non avendo profili negativi diretti sul bilancio dello Stato tuttavia potrebbe avere effetti indiretti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), nel condividere le perplessità testé rilevate dal Governo, evidenzia come il periodico prolungamento degli incarichi assegnati ai giudici onorari potrebbe ingenerare il rischio di una loro stabilizzazione, con conseguente omologazione dei compensi a quelli dei giudici ordinari. Esprime altresì perplessità sulla presentazione di proposte emendative dirette a differenziare la remunerazione dei giudici a seconda dell'esito del giudizio, prevedendo in particolare indennità maggiorate nel caso di rinvii a giudizio rispetto all'ipotesi di archiviazione. Tali proposte, oltre ad essere discutibili per evidenti profili di merito e per i potenziali effetti negativi sulla funzionalità dell'attività giurisdizionale, potrebbero infatti avere conseguenze anche sotto l'aspetto finanziario in quanto non sarebbe possibile conoscere in anticipo l'esito dei giudizi e, di conseguenza, l'ammontare complessivo degli oneri relativi alla retribuzione dei giudici.

Il PRESIDENTE rileva come il subemendamento 2.700/1, a cui sembrerebbe far riferimento il senatore D'Alì, in realtà non appare legato al testo dell'emendamento di riferimento, facendo cenno ad un'indennità di cui non si tratta né nel testo né nell'emendamento stesso.

Il RELATORE propone, pertanto, stante la difficoltà di inquadrare correttamente le conseguenze finanziarie della proposta, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma a quanto proposto dal relatore sull'emendamento 2.700/1. Reputa, infine, onerose le proposte 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3 e 2.320 (testo 2)/4.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.311 (testo 2)/5, 2.311 (testo 2)/6, 2.700/1, 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3 e 2.320 (testo 2)/4. Il parere è di semplice contrarietà sul subemendamento 2.320 (testo 2)/6. Esprime infine parere non ostativo sulla proposta 7.300 (testo 2).».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri i subemendamenti 4.501/3, 4.504/7, 4.504/8 e 4.504/9. Occorre altresì valutare le proposte 4.505/1, 4.506/1, 7.105/2 e 9.104 (testo corretto).

In relazione agli ulteriori emendamenti del relatore 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2), 10.200 (testo 2) e dell'emendamento del Governo 9.0.100, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 9.0.100. Occorre altresì valutare le proposte 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2) e 10.200 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in merito all'emendamento 9.0.100. Con riferimento all'emendamento 9.100 (testo 3), evidenza come la Ragioneria generale dello Stato, analizzando il testo 2 dell'emendamento, aveva formulato una serie di osservazioni puntualmente recepite nel testo 3 dello stesso. Il parere, pertanto, è di nulla osta sulla proposta in questione, così come sugli emendamenti 9.104 (testo 2) e 10.200 (testo 2), su cui la relazione tecnica si è espressa in senso positivo. Chiede, invece, di rinviare l'espressione del parere sugli altri emendamenti richiamati dal relatore per poterli approfondire.

Il RELATORE, alla luce di quanto emerso nel dibattito, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2), 10.200 (testo 2) e 9.0.100. Rimane invece sospeso il parere sulle ulteriori riformulazioni del relatore e subemendamenti trasmessi in data 4 marzo 2016.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria

330^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Ha quindi la parola il senatore TOSATO (*LN-Aut*), il quale illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato), motivando l'orientamento sfavorevole della propria parte politica rispetto allo schema di decreto legislativo in esame con riferimento innanzitutto alla contraddizione fra le finalità dichiarate del provvedimento e i suoi reali contenuti. Presentato come misura volta a migliorare l'operatività del mercato del credito attraverso un più elevato livello di protezione dei clienti delle banche che sottoscrivono contratti di mutuo, lo schema di decreto legislativo in esame, nel disciplinare la procedura esecutiva successivamente al mancato pagamento di sette rate risulta nel concreto una misura di agevolazione per i soli istituti di credito, destinati a fruire di una sensibile riduzione dei rischi e dei costi, a fronte di un palese svantaggio dei debitori, i quali

possono essere più facilmente privati della proprietà immobiliare. Lo schema di decreto legislativo n. 256 risulta inoltre contrastante con il divieto di patto commissorio disposto dal codice civile. Il provvedimento in esame è tuttavia coerente con la linea finora seguita dal Governo, volto alla tutela degli interessi del settore bancario a scapito dei soggetti più deboli, come già verificato nel caso della misura di salvataggio dei quattro istituti di credito in crisi alla fine del 2015, emanato con la finalità dichiarata di tutelare i risparmiatori, che nei fatti hanno dimostrato di consistere in una sottrazione di risorse a danno dei medesimi.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che è stato presentato un ulteriore schema di parere, di cui è prima firmataria la senatrice Bottici (pubblicato in allegato). L'illustrazione di tale documento potrà avere luogo nella seduta pomeridiana di oggi. La Commissione procederà quindi alla votazione, disponendo prevedibilmente delle osservazioni della Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto del Governo n. 256) e sottolineato altresì come la direttiva promuova l'erogazione responsabile del credito e una maggiore e più efficiente informativa nei confronti del consumatore, soprattutto con riguardo ai costi effettivi del credito;

preso atto che in diverse parti del testo predisposto dal Governo si rinvenivano apprezzabili aspetti di rafforzamento della tutela per il consumatore di prodotti di credito;

constatato tuttavia che l'articolo 28 della direttiva, a proposito di morosità e inadempimento, al comma 4, reca: «Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito»;

visto che lo schema di decreto legislativo di recepimento, traduce nei seguenti termini l'articolo 28, con l'aggiunta al testo unico bancario del 1993 di un articolo 120-*quinquiesdecies*: «Le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento della conclusione di contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza»;

rilevato che la medesima disposizione, per un verso, rimanda alla nozione di inadempimento di cui all'articolo 40, comma 2, del medesimo testo unico del 1993 (vale a dire il ritardato pagamento verificatosi almeno sette volte, oltre evidentemente al mancato pagamento che costituisce inadempimento ai sensi del codice civile); e che per altro verso, stabilisce che la stima del valore dell'immobile deve essere eseguito ai sensi dell'articolo 120-*duodecies* – pure introdotto dallo schema di decreto legislativo – che prevede l'intervento di un perito indipendente, vale a dire estraneo alla procedura commerciale che ha dato vita al mutuo;

considerato che l'articolo 28 della direttiva (e quindi anche l'articolo 120-*quinquies*) pone problemi di coerenza con il divieto di patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile;

considerata l'opportunità di procedere nel processo di revisione delle procedure esecutive, al fine di semplificarle, superare le attuali incertezze interpretative e applicative in materia, nonché di renderle più rapide e incisive, bilanciando le esigenze di recupero dei crediti concessi ma anche di tutela dei consumatori in particolari situazioni di difficoltà economica;

ritenuto quindi che occorre procedere al recepimento in modo da non disperdere i presidi del patrimonio giuridico italiano che offre significative garanzie al debitore che sia in una posizione negoziale più debole;

osservato che è pertanto necessario chiarire che la nuova disciplina si applicherà solo ai nuovi contratti di mutuo; che la concordata cessione del bene estingue comunque l'obbligazione anche se il suo valore è inferiore all'importo del debito residuo; che la cessione potrà aversi quando il debitore incorra nel mancato pagamento per l'equivalente di 18 rate mensili; e che in nessun caso l'ente creditizio potrà subordinare la concessione del prestito alla sottoscrizione della clausola di cessione del bene in caso d'inadempimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) inserire una disposizione che stabilisca con chiarezza che le norme recate dal decreto legislativo sono applicabili ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore;

2) con riferimento all'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale prevede, al comma 3, che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza, considerato che l'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE stabilisce che gli Stati non impediscono alle «parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito», provveda il Governo a recepire tale previsione comunitaria formalizzando in norma di rango primario quanto già sostanzialmente sancito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (per la quale si può richiamare in particolare la sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 9 maggio 2013, n. 10986), la quale considera lecito in materia il ricorso al cosiddetto patto marciano, in quanto, a differenza del patto commissorio, vietato dall'articolo 2744 del codice civile, in tale patto non sussiste sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia, si procede alla stima del bene oggetto di garanzia e si prevede l'obbligo per il creditore di restituire al debitore l'importo eccedente l'entità del credito;

3) provveda il Governo a chiarire anche con l'emanazione di un atto di normativa secondaria attuativo del medesimo comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB, la natura e il carattere della procedura in esso prevista per specificare i profili attuativi della disposizione, al fine di fugare incertezze rispetto al concreto atteggiarsi giuridico di tale meccanismo che – pur essendo rimesso ai contenuti negoziali sembra mutuare una procedura esecutiva attivabile dal creditore – nonché per assicurare adeguata tutela ai diritti dei consumatori e garantire che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole del contenuto dell'accordo previsto dal comma 3 e dei suoi possibili esiti, evitando in tal modo squilibri o asimmetrie informative tra le parti; 4) sempre con riferimento all'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB, provveda in particolare il Governo:

a) a chiarire che la disposizione del predetto comma 3 non costituisce deroga al divieto di patto commissorio di cui al già richiamato articolo 2744 del codice civile, il quale dispone la nullità del patto col quale si conviene che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore», e di specificare, nell'atto di normativa secondaria attuativo dello stesso comma 3, la nozione e l'entità quantitativa e temporale dell'inadempimento (comunque per il mancato pagamento per l'equivalente di 18 rate mensili), al ricorrere del quale si prevede la restituzione o il trasferimento del bene oggetto di garanzia reale ovvero dei proventi della vendita del medesimo bene, chiarendo nel decreto legislativo che non costituisce a tali fini inadempimento il ritardo nel pagamento di cui l'articolo 40, comma 2, del TUB;

b) a chiarire come la previsione del comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB comporti che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia o dei proventi della vendita del bene stesso determina comunque l'estinzione del debito, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e come, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* non sia in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva: provveda quindi il Governo a sopprimere il predetto comma 4 dell'articolo 120-*quinqüesdecies*, ovvero a collocarlo in altro articolo, al fine di evitare qualsiasi equivoco;

c) a specificare, nel medesimo comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies*, che, in caso di inadempimento, il trasferimento dell'immobile oggetto della garanzia avviene mediante separato atto di disposizione del bene stesso da parte del debitore; infatti occorre chiarire le modalità con le quali si realizza la restituzione, il trasferimento del bene oggetto o dei proventi della vendita, tenuto conto che i diversi istituti giuridici (cessione del cespite, mandato irrevocabile a vendere ecc.) hanno effetti differenti dal punto di vista fiscale e della tutela dei terzi creditori.

d) a sopprimere le parole «o successivamente» dal predetto comma 3, in quanto tale previsione non trova esplicita corrispondenza

nel dettato dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, escludendo inoltre la possibilità di inserire la clausola di cui al comma 3 anche nell'ipotesi di surroga;

e) a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*;

f) a prevedere che, in caso di stipula della clausola contemplata dal citato comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare appieno la convenienza a stipulare tale clausola;

g) a prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il valore dell'immobile oggetto della garanzia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*, deve possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, prevedendo a tal fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuita al Presidente del Tribunale territorialmente competente;

5) provveda il Governo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale prevede che «il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti», a stabilire che l'adozione, da parte della Banca d'Italia, di disposizioni di attuazione in materia, costituisce un obbligo e non una mera facoltà; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di specificare con le norme attuative, di competenza della Banca d'Italia di disciplinare anche casi di particolare debolezza dei soggetti contraenti (coniugi assegnatari di immobili e successive separazioni);

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 120-*quinquies* del TUB, recante le definizioni di termini utilizzati dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre in tale ambito la definizione di banche dati creditizie, intese quali centrali rischi pubbliche e private utilizzate a supporto della valutazione del merito creditizio;

b) con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 120-*septies* del TUB, inserito dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, la quale indica i principi generali che devono guidare l'agire del finanziatore e dell'intermediario del credito, prevedendo che essi «si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori», valuti il Governo l'opportunità di specificare maggiormente tali principi comportamentali, nel senso di chiarire che tali soggetti sono tenuti a curare o salvaguardare i diritti e gli interessi del consumatore;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*undecies* del TUB, il quale prevede che prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore «tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito», valuti il Governo l'opportunità di specificare quali siano i «fattori pertinenti» rilevanti a tal fine, esplicitando in tale ambito il rife-

rimento alla situazione economica e finanziaria del consumatore, ovvero rinviando quantomeno tale specificazione ai provvedimenti attuativi della Banca d'Italia;

d) ancora con riferimento all'articolo 120-*undecies* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito un esplicito riferimento alla consultazione di una banca dati creditizia al fine della corretta valutazione del merito creditizio, informando immediatamente e gratuitamente il consumatore del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati consultata, nonché chiarendo al riguardo che tale consultazione non determina di per sé il rifiuto della domanda di credito in quanto le informazioni in esse contenute possono esprimere solo la probabilità di inadempimento del debitore;

e) con riferimento all'articolo 120-*duodecies* del TUB, il quale stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo *standard* affidabili e deve essere condotta da «persone competenti sotto il profilo professionale ed indipendenti dal processo di commercializzazione del credito», valuti il Governo l'opportunità di sostituire – coerentemente con il dettato delle normativa europea – la nozione di persona con quella di «valutatore»;

f) con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*terdecies* del TUB, il quale disciplina i servizi di consulenza, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire l'ambito di tale attività, specificando, alla lettera c) del comma 3, che essa riguarda anche i prodotti finanziari eventualmente collegati ai contratti di credito, ovvero i contratti accessori ai medesimi contratti di credito, in considerazione del fatto che spesso i contratti di credito risultano a contratti o prodotti finanziari derivati, quali derivati su tassi o su valute;

g) ancora con riferimento al tema dei servizi di consulenza finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la consulenza al credito sia fornita obbligatoriamente nel caso in cui il consumatore stipuli un contratto di mutuo per la prima volta, e in tal caso se la consulenza debba essere prestata dal finanziatore con oneri a carico di quest'ultimo;

h) con riferimento al nuovo articolo 12-*quaterdecies* del TUB, relativo ai finanziamenti in valuta estera, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse, nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione forniscano esemplificazioni chiare e utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore deve ripagare.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TOSATO E SILVANA ANDREINA COMAROLI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256**

La 6^a Commissione del Senato,

esaminato l'atto del Governo recante schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

osservato che

lo schema di decreto legislativo in oggetto reca disposizioni di attuazione della direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, il cui obiettivo, come si legge nelle stesse premesse, è quello di «agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili» con lo scopo finale di armonizzare il quadro giuridico dell'Unione nel settore dei contratti di credito superando le differenze dei mercati nazionali e regionale dei beni immobili;

ulteriore fine della direttiva è quello «di garantire che i consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile»;

appurato che

questa finalità non sembra essere perseguita dallo schema di decreto in esame che, in particolare, all'articolo 120-*quindici* prevede, in caso di ritardato pagamento del rateo per sette volte, lo snellimento e l'abbreviazione delle procedure nel caso di inadempimento del debitore, attraverso l'espunzione dell'obbligo al ricorso alla procedure esecutive giudiziali;

l'articolo prevede infatti la possibilità di convenire espressamente «che in caso di adempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito»;

valutato che

con simili modalità si avvantaggiano sicuramente i finanziatori che avranno meno rischi e costi esecutivi, aggravando invece la situazione del debitore che, notoriamente, ha una forza contrattuale ed economica notevolmente più debole;

rilevato inoltre che

il suddetto articolo 120-*quinquiesdecies*, al comma 3, stabilisce che la possibilità che le parti del contratto possano prevedere anche «successivamente» il patto in oggetto non è presente nel testo dell'articolo 28 della direttiva di cui tale disposizione costituisce attuazione;

preso atto che

l'articolo 28 della direttiva in oggetto al paragrafo 1 prevede invece che «gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia»;

la norma dello schema di decreto annulla di fatto nel nostro ordinamento il divieto del patto commissorio previsto invece all'articolo 2744 del codice civile che vieta «patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore», stabilendo la nullità del patto anche «se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno e arreca un notevole pregiudizio in termini di tutela per il consumatore»;

osservato che

se la *ratio* della normativa è quella di contribuire ad ampliare la disponibilità di credito degli istituti bancari suscettibile di garantire una maggiore stabilità patrimoniale degli stessi si dovrebbe, al contrario, intervenire sui tempi richiesti attualmente dall'espletamento delle procedure giudiziali di esecuzione e sulla riduzione delle attività finanziarie ad alto rischio operate contestualmente dai finanziatori le quali, effettivamente, sono le vere cause delle sofferenze bancarie;

osservato altresì che

tale nuova disciplina, introdotta dal presente schema di decreto, costituisce sicuramente un trattamento di favore per gli istituti bancari, che potranno acquisire più velocemente gli immobili posti a garanzia, sostenendo minor costi, se sommata alla previsione dell'articolo 16 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, che prevede la riduzione dell'imposta di registro, catastale e ipotecaria in caso di vendita giudiziaria, attraverso la sostituzione dell'aliquota del 9 per cento con una misura fissa pari a euro 200, seppur in misura provvisoria fino al 31 dicembre 2016;

gli istituti bancari, dunque, avvantaggiati in questo modo, saranno sicuramente più interessati a convenire con il consumatore il suddetto patto commissorio, riuscendovi facilmente in ragione della loro più forte

posizione contrattuale e depauperando di fatto il consumatore dalle sue già deboli tutele;

rilevato inoltre che

lo schema di decreto dà attuazione alla delega contenuta nell'Allegato B, numero 13) della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge che rinviano agli articoli i cui agli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

principi e criteri direttivi specifici sono invece contenuti nell'articolo 12 della proposta di legge di delegazione europea 2015 all'esame del Parlamento, in cui espressamente si escludono dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, come già previsto in via facoltativa dalla stessa direttiva all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), i contratti di credito relativi a un bene immobile, ove il contratto preveda che esso non possa mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza del consumatore o da un familiare del consumatore o sia destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione;

osservato invece che

nello schema di decreto, l'articolo 120-*sexies* individua quale ambito di applicazione della disciplina quello relativo ai contratti di credito relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile, escludendo esplicitamente, alla lettera *a*), soltanto i contratti relativi alla concessione di una somma o a erogazione del credito in cambio della vendita futura di un bene immobile residenziale o la concessione di un diritto reale su tale bene;

osservato altresì che

già nel parere del Comitato della legislazione riferito alla «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» si segnalava che «poiché vengono richiamate – peraltro con formula che genera incertezze circa le previsioni effettivamente applicabili – soltanto le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, in assenza di qualsiasi indicazione – anche soltanto *per relationem* – di principi e criteri direttivi, l'attuale formulazione della norma di delega si limiterebbe di fatto ad autorizzare il Governo ad elaborare un testo unico meramente compilativo, alla cui adozione il Governo è peraltro già autorizzato in via generale dall'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988»;

constatato che

un simile intervento, come sopra evidenziato, non si rende affatto un semplice testo compilativo, ma interviene nel quadro dei rapporti nel mercato del credito con modifiche puntuali ed importanti al quadro nor-

mativo vigente, non soltanto modificando, ma anche inserendo una nuova normativa del tutto originale, specie nella parte in cui prevede l'introduzione di un nuovo capo I-bis, rubricato *Credito immobiliare ai consumatori*, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

esprime

PARERE CONTRARIO

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
LAURA BOTTICI, PETROCELLI, BUCCARELLA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256**

La 6^a Commissione,

premessso che:

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della Direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE, cosiddetto *Mortgage Credit Directive*, intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, numero 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 («Legge di delegazione europea 2014»);

la proposta di legge di delegazione europea 2015, che attualmente è in corso d'esame alla Camera dei deputati, prevede all'articolo 12 ulteriori principi e criteri volti al recepimento della direttiva 2014/17/UE, per cui, al fine di evitare il rischio che le nuove disposizioni rendano tale decreto legislativo non conforme al contenuto della legge di delegazione europea 2015, sarebbe opportuno rinviare l'esame dell'atto in parola;

considerato che:

lo schema in titolo propone alcune modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), introducendo al Titolo VI il nuovo Capo I-*bis* rubricato «Credito immobiliare ai consumatori» comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del Testo unico bancario dà attuazione all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, prevedendo al comma 3 che, in caso di inadempimento del consumatore, le parti del contratto di credito possano convenire l'estinzione del debito mediante la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo immobile; questa clausola contrattuale può essere inserita al momento della conclusione del contratto di credito oppure successivamente e, comunque, resta fermo il diritto del consumatore all'eccedenza; il valore del bene oggetto di garanzia viene stimato da un perito scelto in accordo dalle parti con una perizia successivamente all'inadempimento, sulla base di quanto previsto dal nuovo articolo 120-*duodecies*;

si osserva che l'articolo 2744 del codice civile sancisce la nullità del cosiddetto patto commissorio, ovvero del patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto commissorio è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno;

la fattispecie delineata dal comma 3 del nuovo articolo 120-*quiesdecies* del Testo unico bancario sembrerebbe non far riferimento al patto commissorio ma al cosiddetto patto marciano, che è ritenuto legittimo da recenti sentenze della Corte di cassazione giacché, in quest'ultimo, il trasferimento della proprietà dell'immobile dato in garanzia si verifica ad un prezzo equo, sulla base di una stima posteriore all'inadempimento effettuata da un soggetto indipendente e con eventuale versamento di conguaglio a favore del debitore;

la nullità del patto commissorio sembra dunque fondata essenzialmente su *ragioni di natura* patrimoniale, concernenti la sproporzione tra il valore del bene dato in garanzia e l'entità del credito garantito;

tale rischio di sproporzione, tuttavia, non sembra potersi escludere *tout court* mediante le disposizioni contenute nel comma 3 dove non vi è nessun accenno alla proporzionalità tra il valore della cosa data in garanzia e il debito residuo del debitore potendosi, pertanto, configurare l'ipotesi in cui il creditore acquisisce la proprietà di un bene di ingente valore a fronte di un inadempimento o di un debito residuo di modesta entità, ovvero nel caso in cui il creditore abbia già provveduto a restituire una percentuale significativa del debito originariamente contratto;

a ciò si aggiunga che nella formulazione del comma 3 non solo manca la definizione di inadempimento che legittimi l'attivazione della clausola in parola, consentendo così di attrarre in questa fattispecie una moltitudine di casi, ma soprattutto, non è previsto alcun «ragionevole grado di tolleranza», previsto invece nel punto 1 dell'articolo 28 della direttiva, cosa che si potrebbe concretizzare, ad esempio, concedendo al debitore un sufficiente lasso di tempo per porre in vendita in proprio l'immobile;

in sostanza, le disposizioni che prevedono una stima posteriore affidata ad un terzo indipendente e il conguaglio dell'eccedenza a favore del debitore, non sono da sole sufficienti ad evitare che la parte contrattualmente più forte si approfitti di una condizione di debolezza dell'altro contraente e, quindi, a garantire l'insussistenza di un patto commissorio occulto;

altro elemento che suscita forti perplessità è la disposizione, non prevista nell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui la suddetta clausola possa essere inserita anche «successivamente» alla stipulazione del contratto di credito; tale possibilità attrarrebbe nell'ambito di questa fattispecie anche i contratti di mutuo già in essere accentuando i rischi relativi alla sproporzione di forza contrattuale e di asimmetria informativa nei confronti di soggetti non pienamente consapevoli della natura di tale accordo e dei suoi possibili esiti;

vi è anche l'implicita compressione del diritto di difesa del consumatore che abbia stipulato la clausola in questione il quale, nel caso in cui intendesse far valere dei vizi del contratto, a causa dei tempi tecnici del sistema giudiziario, potrebbe ottenere risposta dall'autorità giurisdizionale solo successivamente al trasferimento del bene immobile;

e considerato, altresì, che:

nel nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* non vi è traccia di quanto previsto nel punto 1 dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE il quale sancisce che «gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia»;

ulteriore fonte di incertezza deriva dalla formulazione ambigua del comma 4 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* che sembra ricomprendere anche la fattispecie definita dal comma 3 nell'obbligo del consumatore di pagare l'eventuale debito residuo nonostante il citato comma 3 preveda espressamente che l'attivazione della clausola «comporta l'estinzione del debito» e nonostante il fatto che l'ultimo periodo del punto 5 della direttiva 2014/17/UE limiti inequivocabilmente quell'obbligo alle sole procedure esecutive;

sulla base delle argomentazioni in premessa, tralasciando numerose ulteriori criticità relative agli altri articoli del decreto;

esprime

PARERE CONTRARIO

Plenaria**331^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2000) MIRABELLI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino dei giochi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 ottobre 2015.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel riepilogare l'andamento dell'*iter* del disegno di legge in titolo fa presente la sensibilità diffusa nella Commissione relativamente alla questione del gioco d'azzardo e alle sue implicazioni.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) propone alla Commissione di svolgere un ampio ciclo di audizioni, il quale dovrebbe includere soggetti pubblici come l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la società Sogei, le Regioni e gli enti locali, la Direzione nazionale antimafia e la Guardia di finanza; indica quindi quali ulteriori soggetti da audire le organizzazioni rappresentative degli operatori del settore, esperti e associazioni coinvolte nel trattamento delle patologie connesse al gioco,

Il PRESIDENTE invita il relatore a sottoporre ai commissari un elenco dettagliato delle proposte relative ai soggetti da audire. I commissari stessi potranno quindi proporre ulteriori soggetti da audire entro martedì 15 marzo. Sarà successivamente cura della Presidenza definire il calendario delle audizioni tenendo conto della necessità di non sottrarre tempo all'attività ordinaria della Commissione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) conviene circa la proposta organizzativa del Presidente; si riserva quindi di valutare le proposte del relatore e di proporre le opportune integrazioni alla lista dei soggetti da audire.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) richiama l'attenzione sull'opportunità di un corretto coordinamento con i lavori della Camera.

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta il seminario istituzionale in materia di giochi tenuto presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati lo scorso autunno, successivamente al quale non risulta svolta attività legislativa da parte dell'omologa Commissione della Camera. L'esame delle proposte legislative presso l'altro ramo del Parlamento ha coinvolto in particolar modo le Commissioni Finanze e Affari sociali riunite, in ragione delle materie oggetto dei disegni di legge. Si riserva quindi di interpellare la Presidenza della Commissione Finanze della Camera, al fine di definire il necessario coordinamento, nel rispetto delle prerogative dei Presidenti di Senato e Camera in relazione allo stabilimento di intese fra i due rami del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione Giustizia ha provveduto a trasmettere le proprie osservazioni sul provvedimento in esame.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fa presente di aver riformulato lo schema di parere annunciato nell'odierna seduta antimeridiana (e pubblicato in allegato al relativo resoconto). Illustra quindi la nuova versione della proposta (pubblicata in allegato), nella quale è messo particolarmente in evidenza il contrasto fra la previsione di cui all'articolo 28, comma 4, della direttiva 2014/17/UE e il testo dello schema di decreto legislativo n. 256; il primo prevede in particolare che gli Stati membri non possano impedire alle parti di un contratto di credito di convenire che il trasferimento della garanzia reale è sufficiente al rimborso del credito, mentre il provvedimento in esame dispone che le parti possono convenire che in caso di inadempimento del debitore si proceda al trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale. Tale elemento conferma nella sostanza la fondatezza dei timori diffusi nell'opinione pubblica in conseguenza di un progetto di recepimento che contraddice lo spirito della direttiva n. 17, volta alla tutela dei consumatori, in favore di misure evidentemente

finalizzate a consentire agli istituti di credito di disporre di percorsi agevolati per ottenere la proprietà degli immobili dei debitori, pur essendo la materia del trasferimento della garanzia reale già disciplinata nell'ordinamento italiano.

Si sofferma successivamente sui contenuti dello schema di parere presentato dalla relatrice, rilevando come la presenza di numerose condizioni risulti contraddittoria con l'intento di formulare un parere comunque di natura favorevole. Le medesime condizioni non costituiscono alcuna garanzia, in virtù del carattere non vincolante del parere e dell'esperienza finora avuta con il Governo in carica, che ha frequentemente omesso di tenere conto degli orientamenti delle Commissioni parlamentari.

Rileva quindi l'eccessiva genericità dei riferimenti alla nozione di inadempimento, che può rivelarsi vantaggiosa esclusivamente per le banche, strutturalmente dotate di maggiore potere contrattuale rispetto alla clientela. Il riferimento alle 18 rate mensili è insufficiente, essendo diverso il rilievo dei mancati pagamenti nelle differenti fasi del pagamento del mutuo. Non è presa inoltre in considerazione la nozione di ragionevole grado di tolleranza riguardante la fase precedente all'avvio della procedura esecutiva, pur presente nell'articolo 28 della Direttiva.

Esprime perplessità in relazione alla natura del mediatore creditizio, figura che non rappresenta alcuna effettiva garanzia di tutela a favore dei clienti delle banche, in considerazione della diversità dei rapporti che si possono stabilire tra il mediatore stesso e le banche, piuttosto che con i clienti. Osserva che lo schema di parere della relatrice non è sufficientemente stringente in relazione all'ipotesi di norme attuative finalizzate alla tutela delle parti maggiormente deboli.

Invita quindi il Governo a ritirare lo schema di decreto legislativo in esame, al fine di presentare un nuovo provvedimento di attuazione della direttiva 2014/17/UE. Preannuncia infine il voto contrario della propria parte politica sullo schema di parere della relatrice.

Il vice ministro CASERO specifica che la disciplina di cui all'Atto del Governo in titolo non riguarda i mutui in essere, essendo applicabile a situazioni future. La disciplina in via di definizione consentirà la coesistenza di modelli differenziati, quali i mutui tradizionali, il *leasing* immobiliare e il contratto di mutuo previsto dallo schema di decreto legislativo n. 256, che consente l'estinzione del debito in conseguenza del trasferimento della proprietà dell'immobile alla banca, nonché la possibilità di versamento al debitore della parte di valore dell'immobile, valutato da un perito terzo, eccedente rispetto al valore del debito. Rileva quindi la disponibilità a valutare l'integrazione del testo in esame con una previsione volta, ai fini dell'avvio delle procedure di aggressione della proprietà immobiliare, a integrare il riferimento al numero di mensilità non versate alla banca, con una previsione specifica concernente l'entità percentuale dell'omesso pagamento.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) lamenta l'esclusione di previsioni volte alla tutela delle categorie maggiormente deboli nei rapporti contrattuali con le banche e chiede chiarimenti sulla mancata adozione di criteri di non applicazione delle disposizioni.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene poco comprensibile l'espressione di un parere definito favorevole recante condizioni numerose e ampie, peraltro riferite a uno specifico articolo, di cui è previsto l'inserimento nel Testo unico bancario. Tale situazione suggerirebbe l'opportunità di escludere tale disposizione dal testo dello schema di decreto legislativo in esame. Dopo aver osservato il rischio di criticità derivanti dalla sovrapposizione con la previsione di cui all'articolo 40 del TUB, in materia di risoluzione del contratto di credito in conseguenza del ritardato pagamento di sette rate, suggerisce una riflessione sulla reale finalità dell'Atto del Governo in titolo, che in astratto potrebbe consistere in una semplificazione a favore del creditore destinata a cagionare l'effetto indiretto di una riduzione dei tassi di interesse, restando tuttavia certo il tradimento dello spirito della direttiva in via di recepimento, finalizzata alla tutela dei consumatori. Dopo aver lamentato l'eccessiva vaghezza in relazione alla figura professionale dedicata alla consulenza, osserva il mancato recepimento della Direttiva nella parte in cui suggerisce al creditore un ragionevole grado di tolleranza, a fronte di una situazione di generale difficoltà per i mutuatari italiani nell'ordinamento italiano, come evidenziato dalle numerose segnalazioni alla centrale rischi e al conseguente contenzioso presso l'arbitro bancario e finanziario.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), dopo aver sottolineato la complessità delle disposizioni recate dallo schema di decreto, ammette che il recepimento della Direttiva appare non precisamente rispondente all'obiettivo fondamentale dello strumento comunitario, rappresentato dalla tutela del consumatore a fronte di una posizione contrattuale più debole rispetto a quella del finanziatore. Pur apprezzando la proposta di parere formulata dalla relatrice, suggerisce, per rafforzare l'obiettivo di tutela citato in precedenza, di aggiungere al criterio dell'individuazione del ritardato pagamento equivalente a 18 rate mensili, anche un secondo criterio e cioè quello della percentuale del trenta per cento di mutuo. Inoltre, ritiene opportuno valutare il parere espresso dalla Commissione Giustizia, che indica una serie di condizioni per migliorare il testo dello schema di decreto.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) replica all'affermazione del Vice ministro sull'eccessivo allarmismo creato sul provvedimento in titolo, poiché emerge con chiarezza che l'articolo 120-*quinquiesdecies* ha tradotto in modo errato il principio della Direttiva, con il rischio di favorire il contraente più forte capovolgendo completamente il dettato comunitario. A suo parere, l'unica soluzione possibile è rappresentata dalla eliminazione dell'articolo citato in modo da consentire la piena tutela del consumatore:

d'altro canto, la Direttiva parla di restituzione della garanzia e non di restituzione del bene. Trascurando tale aspetto il parere proposto dalla senatrice Ricchiuti appare, pur comprendendo il tentativo della maggioranza, scarsamente incisivo. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla proposta della senatrice Ricchiuti.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) fa presente che il comma 4 dell'articolo 28 della Direttiva fa riferimento, anche nella versione originale in inglese, ad un contratto che consenta la restituzione della garanzia, ovvero la restituzione dei proventi della vendita, quali condizioni per il rimborso del debito; invece lo schema di decreto legislativo, introducendo un contratto che la giurisprudenza ha identificato come patto marciano, prevede la restituzione del bene che, come a tutti noto, rappresenta un elemento contrattuale affatto diverso dalla garanzia reale, identificata dall'ordinamento italiano con l'ipoteca. Il legislatore comunitario infatti per facilitare la diffusione di contratti sui mutui edilizi ha definito la facoltà di cedere la garanzia reale e quindi secondo l'ordinamento italiano l'ipoteca, favorendo un processo di cartolarizzazione non estraneo alla logica di rilancio del settore bancario e immobiliare. Viceversa, il legislatore delegato ha inteso superare tale schema con una prefigurazione di un nuovo strumento contrattuale che non trova corrispondenza nella direttiva. Ragion per cui si associa alle richieste di soppressione dell'articolo 120-*quinquiesdecies* e condivide la proposta della senatrice Bottici di esprimere parere contrario sul complesso del provvedimento.

Interviene quindi il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), il quale condivide la proposta del senatore Sciascia di modificare la proposta di parere della relatrice, invitando peraltro la Commissione a tener conto delle osservazioni espresse dalla Commissione giustizia laddove in particolare si paventa il rischio della costituzione di un monopolio sul patrimonio immobiliare italiano da parte delle due maggiori banche in diretta conseguenza dell'acquisizione degli immobili oggetto di mutuo in forza della disciplina recata dallo schema di decreto.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo un'interlocuzione del senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), specifica che la conclusione dell'*iter* nella seduta odierna, dopo la scadenza del termine per l'espressione del parere, è funzionale a dare efficacia alla deliberazione parlamentare, in assenza della quale il Governo potrebbe procedere alla definitiva approvazione.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) rimarca la differenza sostanziale tra la lettera e lo spirito della direttiva europea e la lettera e lo spirito dello schema di decreto di recepimento che, come ormai appare evidente, tenta di trasferire le difficoltà delle banche per i crediti deteriorati alle famiglie che hanno contratto mutui immobiliari.

Sia i rilievi del senatore Buccarella che le osservazioni della Commissione giustizia mettono in evidenza la sostanziale differenza tra i

due testi, che motiva ampiamente la richiesta al Governo di ritirare lo schema di decreto legislativo e riproporre uno nuovo maggiormente rispondente ai principi e criteri della Direttiva.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede alla relatrice di modificare la condizione numero 5) eliminando il riferimento alle norme attuative di competenza della Banca d'Italia, spettanti esclusivamente al Governo.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) si sofferma analiticamente sui contenuti della Direttiva che ha come obiettivi la tutela dei consumatori che ricorrono a finanziamenti assistiti da garanzia reale e il rafforzamento dei finanziatori o delle banche attraverso una maggiore semplificazione delle procedure di trasferimento dei crediti ovvero dei beni oggetto di garanzia. Viceversa il Governo attraverso la definizione dell'articolo 120-*quinqüiesdecies* ha sbilanciato a favore delle banche tale principio con una trasposizione non corretta, consentendo il trasferimento non del credito ma del bene. È opportuno quindi riequilibrare la portata del procedimento, come giustamente suggerito dal senatore Sciascia, affiancando un secondo criterio per identificare l'inadempimento, individuando la percentuale del trenta per cento rispetto al totale del mutuo erogato. A suo giudizio, infatti, non è errato paventare il rischio che un'acquisizione generalizzata da parte delle banche degli immobili oggetto di garanzia in caso di inadempimento possa creare condizioni di sostanziale monopolio e squilibri del mercato immobiliare.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) prende atto delle osservazioni espresse dal senatore Sciascia e modifica il testo del parere aggiungendo, alla lettera *a*) del punto 4 delle condizioni, il criterio alternativo dell'eventuale non pagamento di una percentuale del mutuo. Analoga modificazione riguarda, per coordinamento anche l'ultimo capoverso della parte introduttiva. Accoglie inoltre la proposta di modifica della condizione numero 5) suggerita dalla senatrice Guerra.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) rimarca la differenza tra la proposta del senatore Sciascia e la modifica della relatrice che giudica insufficiente.

Il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come da ultimo modificata, (pubblicato in allegato) che viene approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione dei pareri proposti dalla senatrice Bottici ed altri e dai senatori Tosato (pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana) e Andreina Comaroli.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto del Governo n. 256) e sottolineato altresì come la direttiva promuova l'erogazione responsabile del credito e una maggiore e più efficiente informativa nei confronti del consumatore, soprattutto con riguardo ai costi effettivi del credito;

preso atto che in diverse parti del testo predisposto dal Governo si rinvenivano apprezzabili aspetti di rafforzamento della tutela per il consumatore di prodotti di credito;

constatato tuttavia che l'articolo 28 della direttiva, a proposito di morosità e inadempimento, al comma 4, reca: «Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito»;

visto che lo schema di decreto legislativo di recepimento, traduce nei seguenti termini l'articolo 28, con l'aggiunta al testo unico bancario del 1993 di un articolo 120-*quinquiesdecies*: «Le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento della conclusione di contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza»;

rilevato che la medesima disposizione, per un verso, rimanda alla nozione di inadempimento di cui all'articolo 40, comma 2, del medesimo testo unico del 1993 (vale a dire il ritardato pagamento verificatosi almeno sette volte, oltre evidentemente al mancato pagamento che costituisce inadempimento ai sensi del codice civile); e che per altro verso, stabilisce che la stima del valore dell'immobile deve essere eseguito ai sensi dell'articolo 120-*duodecies* – pure introdotto dallo schema di decreto legislativo – che prevede l'intervento di un perito indipendente, vale a dire estraneo alla procedura commerciale che ha dato vita al mutuo;

considerato che l'articolo 28 della direttiva (e quindi anche l'articolo 120-*quinquies*) pone problemi di coerenza con il divieto di patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile;

considerata l'opportunità di procedere nel processo di revisione delle procedure esecutive, al fine di semplificarle, superare le attuali incertezze interpretative e applicative in materia, nonché di renderle più rapide e incisive, bilanciando le esigenze di recupero dei crediti concessi ma anche di tutela dei consumatori in particolari situazioni di difficoltà economica;

ritenuto quindi che occorre procedere al recepimento in modo da non disperdere i presidi del patrimonio giuridico italiano che offre significative garanzie al debitore che sia in una posizione negoziale più debole;

osservato che è pertanto necessario chiarire che la nuova disciplina si applicherà solo ai nuovi contratti di mutuo; che la concordata cessione del bene estingue comunque l'obbligazione anche se il suo valore è inferiore all'importo del debito residuo; che la cessione potrà aversi quando il debitore incorra nel mancato pagamento per l'equivalente di 18 rate mensili o, eventualmente, espresso in percentuale del mutuo; e che in nessun caso l'ente creditizio potrà subordinare la concessione del prestito alla sottoscrizione della clausola di cessione del bene in caso d'inadempimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) inserire una disposizione che stabilisca con chiarezza che le norme recate dal decreto legislativo sono applicabili ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore;

2) con riferimento all'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale prevede, al comma 3, che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza, considerato che l'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE stabilisce che gli Stati non impediscono alle «parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito», provveda il Governo a recepire tale previsione comunitaria formalizzando in norma di rango primario quanto già sostanzialmente sancito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (per la quale si può richiamare in particolare la sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 9 maggio 2013, n. 10986), la quale considera lecito in materia il ricorso al cosiddetto patto marciano, in quanto, a differenza del patto commissorio, vietato dall'articolo 2744 del codice civile, in tale patto non sussiste sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia, si procede alla stima del bene oggetto di garanzia e si prevede l'obbligo per il creditore di restituire al debitore l'importo eccedente l'entità del credito;

3) provveda il Governo a chiarire anche con l'emanazione di un atto di normativa secondaria attuativo del medesimo comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB, la natura e il carattere della procedura in esso prevista per specificare i profili attuativi della disposizione, al fine di fugare incertezze rispetto al concreto atteggiarsi giuridico di tale meccanismo che – pur essendo rimesso ai contenuti negoziali sembra mutuare una procedura esecutiva attivabile dal creditore – nonché per assicurare adeguata tutela ai diritti dei consumatori e garantire che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole del contenuto dell'accordo previsto dal comma 3 e dei suoi possibili esiti, evitando in tal modo squilibri o asimmetrie informative tra le parti;

4) sempre con riferimento all'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB, provveda in particolare il Governo:

a) a chiarire che la disposizione del predetto comma 3 non costituisce deroga al divieto di patto commissorio di cui al già richiamato articolo 2744 del codice civile, il quale dispone la nullità del patto col quale si conviene che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore», e di specificare, nell'atto di normativa secondaria attuativo dello stesso comma 3, la nozione e l'entità quantitativa e temporale dell'inadempimento (comunque per il mancato pagamento per l'equivalente di 18 rate mensili o, eventualmente, espresso in percentuale del mutuo), al ricorrere del quale si prevede la restituzione o il trasferimento del bene oggetto di garanzia reale ovvero dei proventi della vendita del medesimo bene, chiarendo nel decreto legislativo che non costituisce a tali fini inadempimento il ritardo nel pagamento di cui l'articolo 40, comma 2, del TUB;

b) a chiarire come la previsione del comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB comporti che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia o dei proventi della vendita del bene stesso determina comunque l'estinzione del debito, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e come, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* non sia in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva: provveda quindi il Governo a sopprimere il predetto comma 4 dell'articolo 120-*quinqüesdecies*, ovvero a collocarlo in altro articolo, al fine di evitare qualsiasi equivoco;

c) a specificare, nel medesimo comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies*, che, in caso di inadempimento, il trasferimento dell'immobile oggetto della garanzia avviene mediante separato atto di disposizione del bene stesso da parte del debitore; infatti occorre chiarire le modalità con le quali si realizza la restituzione, il trasferimento del bene oggetto o dei proventi della vendita, tenuto conto che i diversi istituti giuridici (cessione del cespite, mandato irrevocabile a vendere ecc.) hanno effetti differenti dal punto di vista fiscale e della tutela dei terzi creditori.

d) a sopprimere le parole «o successivamente» dal predetto comma 3, in quanto tale previsione non trova esplicita corrispondenza nel dettato dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, escludendo inoltre la possibilità di inserire la clausola di cui al comma 3 anche nell'ipotesi di surroga;

e) a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies*;

f) a prevedere che, in caso di stipula della clausola contemplata dal citato comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare appieno la convenienza a stipulare tale clausola;

g) a prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il valore dell'immobile oggetto della garanzia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies*, deve possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, prevedendo a tal fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuita al Presidente del Tribunale territorialmente competente;

5) provveda il Governo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies* del TUB, il quale prevede che «il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti», a stabilire che l'adozione, da parte della Banca d'Italia, di disposizioni di attuazione in materia, costituisce un obbligo e non una mera facoltà; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare con le norme attuative anche casi di particolare debolezza dei soggetti contraenti (coniugi assegnatari di immobili e successive separazioni);

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 120-*quinqüies* del TUB, recante le definizioni di termini utilizzati dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre in tale ambito la definizione di banche dati creditizie, intese quali centrali rischi pubbliche e private utilizzate a supporto della valutazione del merito creditizio;

b) con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 120-*septies* del TUB, inserito dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, la quale indica i principi generali che devono guidare l'agire del finanziatore e dell'intermediario del credito, prevedendo che essi «si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori», valuti il Governo l'opportunità di specificare maggiormente tali principi comportamentali, nel senso di chiarire che tali soggetti sono tenuti a curare o salvaguardare i diritti e gli interessi del consumatore;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*undecies* del TUB, il quale prevede che prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore «tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito», valuti il Governo l'opportunità di specificare quali siano

i «fattori pertinenti» rilevanti a tal fine, esplicitando in tale ambito il riferimento alla situazione economica e finanziaria del consumatore, ovvero rinviando quantomeno tale specificazione ai provvedimenti attuativi della Banca d'Italia;

d) ancora con riferimento all'articolo 120-*undecies* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito un esplicito riferimento alla consultazione di una banca dati creditizia al fine della corretta valutazione del merito creditizio, informando immediatamente e gratuitamente il consumatore del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati consultata, nonché chiarendo al riguardo che tale consultazione non determina di per sé il rifiuto della domanda di credito in quanto le informazioni in esse contenute possono esprimere solo la probabilità di inadempimento del debitore;

e) con riferimento all'articolo 120-*duodecies* del TUB, il quale stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo *standard* affidabili e deve essere condotta da «persone competenti sotto il profilo professionale ed indipendenti dal processo di commercializzazione del credito», valuti il Governo l'opportunità di sostituire – coerentemente con il dettato delle normativa europea – la nozione di persona con quella di «valutatore»;

f) con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*terdecies* del TUB, il quale disciplina i servizi di consulenza, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire l'ambito di tale attività, specificando, alla lettera c) del comma 3, che essa riguarda anche i prodotti finanziari eventualmente collegati ai contratti di credito, ovvero i contratti accessori ai medesimi contratti di credito, in considerazione del fatto che spesso i contratti di credito risultano a contratti o prodotti finanziari derivati, quali derivati su tassi o su valute;

g) ancora con riferimento al tema dei servizi di consulenza finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la consulenza al credito sia fornita obbligatoriamente nel caso in cui il consumatore stipuli un contratto di mutuo per la prima volta, e in tal caso se la consulenza debba essere prestata dal finanziatore con oneri a carico di quest'ultimo;

h) con riferimento al nuovo articolo 12-*quaterdecies* del TUB, relativo ai finanziamenti in valuta estera, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse, nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione forniscano esemplificazioni chiare e utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore deve ripagare.

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI
SENATORI LAURA BOTTICI, PETROCELLI
E BUCCARELLA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256**

La 6^a Commissione,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della Direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE, cosiddetto *Mortgage Credit Directive*, intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, numero 13, della legge 9 luglio 2015, n. 114 («Legge di delegazione europea 2014»);

la proposta di legge di delegazione europea 2015, che attualmente è in corso d'esame alla Camera dei deputati, prevede all'articolo 12 ulteriori principi e criteri volti al recepimento della direttiva 2014/17/UE, per cui, al fine di evitare il rischio che le nuove disposizioni rendano tale decreto legislativo non conforme al contenuto della legge di delegazione europea 2015, sarebbe opportuno rinviare l'esame dell'atto in parola;

considerato che:

preliminarmente e in via assorbente, giova osservare che l'articolo 28, comma 4, della direttiva 2014/17/UE, cosiddetto MCD, dispone, fra l'altro, che gli stati membri non impediscano alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che «il trasferimento della garanzia reale...è sufficiente a rimborsare il credito» mentre il comma 3 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies*, dispone, diversamente, che le parti del contratto possono convenire che, in caso di inadempimento del consumatore, venga disposto «il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale». È evidente la differenza ontologica dell'oggetto della disciplina legislativa in esame nella parte in cui differisce completamente dalle indicazioni comunitarie volte, è bene ricordarlo, ad accrescere il livello di protezione del consumatore. La suddetta osservazione si ritiene che sgombri il campo, oltre a quanto si dirà appresso, sulla necessità di ritirare lo schema di decreto legislativo in esame ovvero, in via subordinata, ad eliminare dal testo dell'articolo 120-*quinqüiesdecies*, ogni riferimento alla possibilità di «trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale»;

lo schema in titolo propone alcune modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), introducendo al Titolo VI il nuovo Capo I-*bis* rubricato «Credito immobiliare ai consumatori» comprendente gli articoli da 120-*quinqüies* a 120-*noviesdecies*;

il nuovo articolo 120-*quinqüiesdecies* del Testo unico bancario dà attuazione all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, prevedendo al

comma 3 che, in caso di inadempimento del consumatore, le parti del contratto di credito possano convenire l'estinzione del debito mediante la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo immobile; questa clausola contrattuale può essere inserita al momento della conclusione del contratto di credito oppure successivamente e, comunque, resta fermo il diritto del consumatore all'eccedenza; il valore del bene oggetto di garanzia viene stimato da un perito scelto in accordo dalle parti con una perizia successivamente all'inadempimento, sulla base di quanto previsto dal nuovo articolo 120-*duodecies*;

si osserva che l'articolo 2744 del codice civile sancisce la nullità del cosiddetto patto commissorio, ovvero del patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto commissorio è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno;

la fattispecie delineata dal comma 3 del nuovo articolo 120-*quiesdecies* del Testo unico bancario sembrerebbe non far riferimento al patto commissorio ma al cosiddetto patto marciano, che è ritenuto legittimo da recenti sentenze della Corte di cassazione giacché, in quest'ultimo, il trasferimento della proprietà dell'immobile dato in garanzia si verifica ad un prezzo equo, sulla base di una stima posteriore all'inadempimento effettuata da un soggetto indipendente e con eventuale versamento di conguaglio a favore del debitore;

la nullità del patto commissorio sembra dunque fondata essenzialmente su ragioni di natura patrimoniale, concernenti la sproporzione tra il valore del bene dato in garanzia e l'entità del credito garantito;

tale rischio di sproporzione, tuttavia, non sembra potersi escludere *tout court* mediante le disposizioni contenute nel comma 3 dove non vi è nessun accenno alla proporzionalità tra il valore della cosa data in garanzia e il debito residuo del debitore potendosi, pertanto, configurare l'ipotesi in cui il creditore acquisisce la proprietà di un bene di ingente valore a fronte di un inadempimento o di un debito residuo di modesta entità, ovvero nel caso in cui il creditore abbia già provveduto a restituire una percentuale significativa del debito originariamente contratto;

a ciò si aggiunga che nella formulazione del comma 3 non solo manca la definizione di inadempimento che legittimi l'attivazione della clausola in parola, consentendo così di attrarre in questa fattispecie una moltitudine di casi, ma soprattutto, non è previsto alcun «ragionevole grado di tolleranza», previsto invece nel punto 1 dell'articolo 28 della direttiva, cosa che si potrebbe concretizzare, ad esempio, concedendo al debitore un sufficiente lasso di tempo per porre in vendita in proprio l'immobile;

in sostanza, le disposizioni che prevedono una stima posteriore affidata ad un terzo indipendente e il conguaglio dell'eccedenza a favore del debitore, non sono da sole sufficienti ad evitare che la parte contrattualmente più forte si approfitti di una condizione di debolezza dell'altro con-

traente e, quindi, a garantire l'insussistenza di un patto commissorio occulto;

altro elemento che suscita forti perplessità è la disposizione, non prevista nell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui la suddetta clausola possa essere inserita anche «successivamente» alla stipulazione del contratto di credito; tale possibilità attrarrebbe nell'ambito di questa fattispecie anche i contratti di mutuo già in essere accentuando i rischi relativi alla sproporzione di forza contrattuale e di asimmetria informativa nei confronti di soggetti non pienamente consapevoli della natura di tale accordo e dei suoi possibili esiti;

vi è anche l'implicita compressione del diritto di difesa del consumatore che abbia stipulato la clausola in questione il quale, nel caso in cui intendesse far valere dei vizi del contratto, a causa dei tempi tecnici del sistema giudiziario, potrebbe ottenere risposta dall'autorità giurisdizionale solo successivamente al trasferimento del bene immobile;

e considerato, altresì, che:

nel nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* non vi è traccia di quanto previsto nel punto 1 dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE il quale sancisce che «gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia»;

ulteriore fonte di incertezza deriva dalla formulazione ambigua del comma 4 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* che sembra ricomprendere anche la fattispecie definita dal comma 3 nell'obbligo del consumatore di pagare l'eventuale debito residuo nonostante il citato comma 3 preveda espressamente che l'attivazione della clausola «comporta l'estinzione del debito» e nonostante il fatto che l'ultimo periodo del punto 5 della direttiva 2014/17/UE limiti inequivocabilmente quell'obbligo alle sole procedure esecutive;

sulla base delle argomentazioni in premessa, tralasciando numerose ulteriori criticità relative agli altri articoli del decreto;

esprime

PARERE CONTRARIO

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria**259^a Seduta***Presidenza del Presidente***MARCUCCI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 260)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice aveva presentato un ulteriore schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato a quella seduta.

La relatrice DI GIORGI (PD) fa presente che gli interventi della seduta di ieri hanno richiesto una integrazione dello schema di parere, soprattutto per quanto attiene alla eccessiva eterogeneità degli ambiti di ricerca oggetto di valutazione nonché al timore che il definanziamento di molti enti che svolgono attività nel settore delle culture politiche si traduca di fatto in una scomparsa di tali luoghi di elaborazione e riflessione.

Nel ritenere inopportuno esprimere un parere contrario stante la necessità di procedere celermente alla erogazione delle risorse, tanto più considerato il ritardo dell'atto, manifesta un certo disagio rispetto al provvedimento in titolo. Si augura pertanto che le osservazioni e le condizioni rese nel parere vengano prese in seria considerazione dal Governo, al fine di una conseguente modifica dei contenuti del prossimo riparto.

Invita infine il Presidente ad assumere una iniziativa che solleciti l'Esecutivo in maniera formale a tener conto del contributo delle Commissioni parlamentari sugli atti sottoposti a parere.

Presenta dunque una riformulazione dello schema di parere con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA ringrazia la relatrice per l'approfondimento svolto. Quanto alla condizione di cui alla lettera *a*), fa presente che la soglia minima di contribuzione era stata prevista per evitare finanziamenti «a pioggia»; prende comunque atto dell'orientamento della Commissione e assicura che sarà compiuta un'attenta valutazione. In riferimento alla condizione di cui alla lettera *b*), rende noto che sarà messa a disposizione dei commissari una mappatura degli enti rispetto alla relativa collocazione geografica. Quanto alla condizione di cui alla lettera *c*), rammenta che occorre una modifica legislativa di cui si potrebbe far carico il Parlamento.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, dà atto alla relatrice di aver tentato di affrontare le criticità sottese al provvedimento. Si associa peraltro alla richiesta di avviare un confronto con il Ministero sull'attualità della normativa in materia di finanziamenti pubblici, analogamente a quanto richiesto anche al Dicastero dei beni culturali.

Afferma peraltro che la previsione di una soglia minima di contributo può certamente rappresentare un elemento positivo, nell'ottica di evitare i cosiddetti finanziamenti «a pioggia», anche se ciò rischia di penalizzare iniziative valide dal punto di vista scientifico ma che non richiedono somme elevate.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) riconosce che la relatrice ha integrato lo schema di parere con tutte le sollecitazioni avanzate, ma dichiara il voto di astensione del suo Gruppo motivandolo con una complessiva sfiducia rispetto alle promesse dell'Esecutivo. Lamenta infatti che più di una volta il Governo ha manifestato disponibilità all'ascolto, salvo poi agire in maniera del tutto diversa, con un atteggiamento a suo avviso poco credibile.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) si dichiara consapevole delle difficoltà che la relatrice ha incontrato nella stesura dello schema di parere, a causa delle criticità presenti nel testo. Richiamando la vicenda

del concorso nelle scuole, stigmatizza come più volte il Governo non abbia tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Parlamento. Rileva peraltro l'inopportunità di finanziare soggetti che ricevono più contributi pubblici, anche dallo stesso Ministero, ma su capitoli di bilancio diversi.

Deplora conclusivamente l'esclusione dalla tabella delle fondazioni più piccole, che si trovano in difficoltà a proseguire la loro attività, come ad esempio la Fondazione Matteotti. Ciò motiva dunque il voto contrario del sullo schieramento.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*), pur manifestando apprezzamento per la sintesi compiuta dalla relatrice, rileva criticamente l'assenza di miglioramenti nell'operato dell'Esecutivo. Invoca infatti criteri più oggettivi, tanto più che a suo giudizio è stato totalmente dimenticato il merito, che dovrebbe invece emergere da una positiva competizione tra enti. Dopo aver brevemente accennato alla collocazione delle università italiane nelle classifiche internazionali, riconosce l'esigenza di un riequilibrio territoriale, purché ciò non abbassi il livello di qualità. Sollecita quindi un cambiamento di passo che si sostanzia anzitutto, a suo avviso, nell'affermare il merito e le capacità. Pertanto, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia a sua volta la relatrice ed il Governo per l'attenzione dimostrata, ricordando che detto finanziamento riguarda gli enti privati di ricerca. Rivendica poi l'inversione di tendenza realizzata dal Governo sulla ricerca pubblica, anche nell'ultima legge di stabilità. Lo schema di parere proposto dalla relatrice, come riformulato, potrebbe a suo giudizio essere di stimolo all'Esecutivo per essere più puntuale nella erogazione dei finanziamenti e per impostare nuovi criteri che premino la qualità. Invita comunque a tener conto dell'esigenza di non frammentare eccessivamente le risorse, atteso che i contributi «a pioggia» possono creare ulteriori danni. Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni da ultimo riformulato dalla relatrice.

Il PRESIDENTE, prendendo spunto dalle sollecitazioni avanzate, assicura che scriverà al ministro Stefania Giannini per sollecitare una maggiore attenzione nei confronti dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 (n. 276)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (*PD*), la quale fa presente che il provvedimento in esame modifica i criteri per l'assegnazione del contingente di personale ATA, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 in corso, per conseguire risparmi di spesa. La legge di stabilità 2015 ha infatti stabilito una riduzione del numero dei posti ATA pari a 2.020 unità, per un risparmio di 50,7 milioni di euro a decorrere dal 2015-2016, tenuto conto del generale processo di digitalizzazione e di incremento dell'efficienza dei processi lavorativi. Fa presente comunque che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente per il 2015-2016 e con cadenza triennale, salvo eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.

Passando ad illustrare il contenuto del decreto, rende noto che esso realizza una maggiore riduzione di posti per il profilo professionale di assistente amministrativo e non di assistenti tecnici, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, tanto più che la stessa legge di stabilità 2015 ha stanziato, per il 2015, 10 milioni di euro per la digitalizzazione dell'attività delle segreterie delle scuole. Rileva inoltre che l'Amministrazione ha scelto di intervenire negli istituti di grandi dimensioni specialmente in merito al primo ciclo atteso che, pur avendo un numero maggiore di alunni, essi sono in grado di assicurare la presenza di un più ampio numero di unità di personale anche in caso di assenza, cosa difficile per le scuole piccole, in cui potrebbe venir meno la continuità amministrativa. Segnala comunque la possibilità di deroghe per le scuole di montagna o per quelle con più plessi o sedi.

La legge di stabilità 2015 – prosegue la relatrice – ha anche previsto che detta riduzione di posti avvenisse nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Tra questi, è menzionato l'incremento del rapporto alunni/docenti ma tenendo conto delle necessità degli alunni diversamente abili. Facendo proprio tale principio, l'Amministrazione ha deciso, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, di mitigare gli effetti delle riduzioni: dunque, oltre al criterio del numero di alunni e delle sedi, si è tenuto conto anche del numero di alunni diversamente abili.

Esaminando le Tabelle allegate allo schema di decreto, la relatrice sottolinea che per il profilo di assistente amministrativo, nelle scuole del primo ciclo (Tabella 1), fino a 1.300 alunni non si opera alcuna riduzione di personale. Sopra i 1300 alunni e fino a 1.900 si opera una ridu-

zione di una unità che, moltiplicata per il numero di scuole rientranti in queste soglie numeriche, porta ad un totale di 576 assistenti amministrativi in meno. Per il secondo ciclo (Tabella 2), la relazione tecnica separa gli istituti tecnici, professionali e i licei artistici dagli altri licei, illustrando due prospetti. Ad ogni modo, ella riferisce che tanto per i licei, quanto per tecnici, professionali e licei artistici, la riduzione opera per le scuole che hanno lo stesso *range* numerico di alunni (tra 600 e 700, tra 1.000 e 1.100, tra 1.200 e 1.300 e tra 1.800 e 1.900). Il totale di assistenti amministrativi in meno è di 589. In questo caso però reputa poco chiara la progressione effettuata, in quanto, a differenza del primo ciclo, non si opera una riduzione per tutte le «grandi» scuole sopra una certa soglia, ma solo per alcune, ad esempio, non vi sono riduzioni per la fascia di alunni 1.700-1.800, o 1.500-1.600.

In merito ai collaboratori scolastici, fa presente che per il primo ciclo (Tabella 1) il decremento di una unità interviene solo per le scuole sopra i 1.100 alunni e fino a 1.900, per un totale di 1.468 posti in meno. Per il secondo ciclo (Tabella 2, sempre distinguendo, da un lato, i licei e, dall'altro, i tecnici, professionali e licei artistici), la riduzione di un posto si ha per scuole sopra i 1.100 e fino a 2.000 alunni, mentre per le scuole sopra i 2.000 e fino a 2.200 alunni vengono eliminati due posti di collaboratore. Il totale delle riduzioni è di 430 per il secondo ciclo. Nel ricordare che il numero di collaboratori scolastici va incrementato in ragione della presenza di alunni diversamente abili (per ogni gruppo da 40 alunni disabili), osserva come occorrerebbero 1043 posti in più. Sottraendo tale numero dalle riduzioni complessive per tutte le scuole del primo e secondo ciclo, si ottiene che l'effettivo contingente di collaboratori scolastici in meno, anziché essere 1898, risulta 855.

Dà indi conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato, evidenziando che la Conferenza unificata si è pronunciata negativamente, per diverse ragioni. Anzitutto sono state lamentate l'assenza di dettagli sull'impatto territoriale delle riduzioni del personale e la penalizzazione per le Regioni che hanno compiuto il dimensionamento. Invocando maggiore gradualità, le Regioni stesse hanno fatto presente che nelle note alle Tabelle, stabilite dalla legislazione vigente, vi è anche il parametro del numero di plessi, che impone un incremento di collaboratori scolastici al crescere del numero di sedi staccate. Potrebbero dunque essere previste, a giudizio della relatrice, ulteriori deroghe, anche nei casi di presenza di minoranze linguistiche. È stata peraltro ritenuta insufficiente la soglia di 40 alunni diversamente abili oltre la quale è aumentato il numero di collaboratori scolastici, in quanto in caso di necessità sarebbero gli enti locali a dover fronteggiare le emergenze.

Il Consiglio di Stato, prosegue la relatrice, ha eccepito che il provvedimento interviene ad anno scolastico in corso, benché sia prevista l'immediata entrata in vigore: ha ipotizzato dunque che esso sia una mera «fotografia» della situazione dell'organico di fatto. Ha condiviso altresì le preoccupazioni degli enti locali circa un possibile aggravio per dette Amministrazioni nel caso di bisogno di assistenza per gli alunni diversamente

abili. In ultima analisi, ha ravvisato un certo squilibrio nel riparto della riduzione dei profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico tra primo e secondo ciclo, le cui eventuali motivazioni non risultano comprensibili.

Avviandosi alla conclusione, reputa indispensabile assicurare un apparato amministrativo funzionante e adeguatamente formato, specie nei ruoli dirigenziali come quelli dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Si chiede poi come l'informatizzazione abbia inciso sulla razionalizzazione del personale, tanto più che – ribadisce – sono state stanziato apposite risorse nel 2015. Occorre quindi a suo avviso un effettivo monitoraggio sui cambiamenti indotti dai diversi metodi di lavoro a seguito della digitalizzazione.

Accenna infine al tema delle supplenze, che devono essere garantite sia per il personale amministrativo che per i collaboratori scolastici. Ritiene infatti che la normativa vigente che non prevede sostituzioni per lunghe assenze finisca per mettere in difficoltà la gestione delle scuole, come dimostrano i reiterati appelli al riguardo avanzati anche dai dirigenti scolastici.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA assicura che il Governo tiene in elevata considerazione il tema del personale ATA e che verrà compiuto un monitoraggio sulla digitalizzazione. In proposito preannuncia che potrebbero esserci degli esuberi, tali da compensare il provvedimento in titolo. Rende peraltro noto che potrebbe essere riattivato a breve il *turn over*.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

Su tale proposta di parere prende la parola il senatore TOCCI (PD), il quale rileva criticamente l'assenza nel provvedimento di riferimenti alla «Buona scuola», quasi come se esso prescindesse dai contenuti della legge n. 107 del 2015. Detta legge ha invece un impatto rilevante sugli organici di servizio, considerate le incombenze amministrative in essa previste, anche per quanto concerne la stessa conoscenza delle innovazioni introdotte. Cita ad esempio le ricadute sulle segreterie scolastiche derivanti dalle attività di rendicontazione del *bonus* insegnanti.

Dopo aver ricordato che sussiste tuttora una percentuale di sedi vacanti per quanto concerne i dirigenti scolastici, in quanto non è stato ancora bandito il relativo concorso, precisa che nella summenzionata legge n. 107 era previsto il potenziamento dei docenti per progetti, ad esempio, sulla dispersione scolastica o per l'apertura pomeridiana delle scuole. Si interroga pertanto sulle modalità con cui tale obiettivo si concilia con la

riduzione del personale ATA, tenuto conto che quest'ultimo concorre al funzionamento delle scuole.

Si dichiara pertanto perplesso circa il metodo seguito per l'elaborazione del provvedimento, che sembra prescindere dalla politica governativa. Né può essere trascurato a suo giudizio il parere contrario espresso dalla Conferenza unificata sui possibili aggravii per gli enti locali. Dopo aver richiamato a sua volta le osservazioni del Consiglio di Stato, giudica valido l'obiettivo della digitalizzazione, anche se esso non determina immediatamente la possibilità di una riduzione del personale, tenuto conto della necessaria formazione richiesta. Domanda pertanto al Governo di esplicitare la correlazione tra la diminuzione degli organici e i risultati della digitalizzazione.

Ravvisa conclusivamente un atteggiamento burocratico che rischia di inficiare i contenuti stessi della legge n. 107.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ravvisa profonde criticità nel testo e domanda le ragioni della fretta con cui lo si sta esaminando. Riallacciandosi alle considerazioni del senatore Tocci sulla cosiddetta «Buona scuola», ricorda che la legge n. 107 ha trascurato proprio il personale ATA, mentre sarebbe stato opportuno prevedere le relative assunzioni.

Chiede peraltro maggiori dettagli sulla digitalizzazione delle scuole e sulle modalità attraverso cui essa si sostanzia in una riduzione del contingente degli ATA, tanto più che si registrano ad oggi delle lacune proprio nel personale amministrativo. Dopo aver stigmatizzato le pesanti riforme della scuola attuate dai passati Governi, domanda altresì in che modo il personale soprannumerario delle province che dovrebbe confluire nei ruoli ATA impatta sulle riduzioni previste dal testo in titolo, come peraltro richiesto anche in alcuni atti di sindacato ispettivo presentati presso l'altro ramo del Parlamento.

Si interroga inoltre sul rapporto tra il taglio disposto dal testo in esame e l'incremento delle iscrizioni nelle scuole, sottolineando peraltro come la legge di stabilità 2015 avrebbe dovuto essere attuata da tempo. Ritene del resto che l'atto abbia di per sé prodotto effetti devastanti nelle scuole, considerato che si applica nell'anno in corso.

Occorrerebbe inoltre a suo avviso capire quale sarà la sorte dei precari ATA, per cui sollecita alcune audizioni delle organizzazioni sindacali. Dopo essersi soffermata anche sulla necessità di nominare i direttori dei servizi generali e amministrativi, invoca infine un confronto con il Governo sugli aspetti descritti.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritiene che il provvedimento ratifichi scelte risalenti nel tempo pur inserendosi in una realtà nuova; si domanda peraltro se il Governo sia in grado di valutare le ricadute di leggi, tra cui la n. 107, che ha elaborato in modo a suo avviso eccessivamente frettoloso, come dimostrano le difficoltà interpretative riscontrate anche dal personale della scuola.

Giudica peraltro assurdo procedere ad una votazione sullo schema di parere nella giornata di oggi, in quanto occorre una riflessione ulteriore anche sugli effetti che i tagli produrrebbero in termini di vigilanza e di maggiore flessibilità nella apertura pomeridiana delle scuole.

Dopo aver sottolineato che, attualmente, i docenti inidonei vengono impiegati nelle segreterie anziché nei laboratori, deplora il taglio del contingente ATA per conseguire risparmi di spesa, sottolineando che dette somme sarebbero potute derivare dalla scelta di internazionalizzare i servizi svolti nelle scuole, tenuto conto che l'attuale esternalizzazione costa invece circa 450 milioni di euro.

Sollecita dunque un monitoraggio concreto sulla realizzazione della digitalizzazione, atteso che risulta che molte scuole non abbiano neanche la copertura della rete e i docenti devono provvedere con mezzi propri. Chiede dunque di rinviare l'esame per comprendere meglio la situazione attuale, al fine di compiere scelte che possano fare bene alla scuola pubblica.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ritiene condivisibili molte considerazioni avanzate che peraltro trovano spazio nello schema di parere illustrato dalla relatrice. In proposito, chiede di inserire nelle premesse un accenno alla importanza strategica del personale non docente, anche in funzione della attuazione della legge n. 107. Ciò con riferimento soprattutto alla apertura pomeridiana delle scuole e agli ulteriori compiti che vengono assegnati alle segreterie scolastiche, tra cui ad esempio la rendicontazione dei progetti europei.

Nega comunque che gli inidonei vengano impiegati nelle segreterie, in quanto essi devono essere occupati nelle biblioteche scolastiche salvo diverse richieste da loro provenienti.

Suggerisce infine di inserire un'osservazione che richiami l'esigenza di assicurare il personale ATA per rendere possibile una maggiore flessibilità nell'apertura delle scuole anche il sabato, qualora lo provvedano i piani triennali dell'offerta formativa.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) ringrazia tutti i commissari per i suggerimenti avanzati e riformula lo schema di parere, modificando le premesse, inserendo l'osservazione n. 4 e anche una condizione.

Il PRESIDENTE fa presente che il termine per l'espressione del parere scade il 14 marzo. Ferma restando la possibilità di richiedere una proroga del suddetto termine al Presidente del Senato, ritiene che il nuovo schema di parere proposto dalla relatrice risponda a tutte le sollecitazioni descritte e dunque si possa procedere alla votazione nella giornata odierna. Domanda dunque l'orientamento dei Capigruppo su tale ipotesi, fermo restando che se la relatrice ritenesse utile un rinvio, sarebbe disponibile a procedere in tal senso.

La senatrice PUGLISI (*PD*) reputa che la relatrice abbia accolto tutte le proposte e dunque un rinvio dell'esame sarebbe poco proficuo. Dichiarò dunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), che ringrazia la relatrice per aver accolto l'indicazione circa il monitoraggio per il prossimo anno scolastico. Ritiene dunque che si possa procedere alla conclusione dell'esame e dichiara il voto favorevole del suo schieramento.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ribadisce le proprie perplessità sulla conclusione dell'esame nella giornata odierna, giudicandola una forzatura, tanto più che nell'altro ramo del Parlamento la maggioranza ha avanzato la richiesta di proroga.

Nel reputare assai grave il contenuto del provvedimento, che lascia inevase numerose questioni, sollecita il Governo ad esplicitare le scelte che hanno indotto al licenziamento di tale personale ATA, prendendo dunque atto che non c'è la volontà di compiere un approfondimento ulteriore. Dichiarò perciò il voto contrario del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e una condizione, riformulato dalla relatrice (pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 260**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo, che individua gli enti privati di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inseriti in un'apposita tabella triennale, valevole per il triennio 2014-2016;

considerato che, in base al decreto ministeriale n. 44 del 2008:

– gli enti privati di ricerca possono usufruire di contributi previo inserimento, in base a selezione indetta con apposito bando pubblico, in uno specifico elenco;

– non possono usufruire di contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i loro consorzi e le loro fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio altri finanziamenti a carico dello Stato;

tenuto conto che la somma attribuibile per il 2014 complessivamente è pari a 3 milioni di euro e che il numero di domande presentate per il triennio 2014-2016 conferma l'entità degli anni precedenti, atteso che sono state presentate 126 domande per una richiesta complessiva di 24,9 milioni di euro, mentre 133 erano le domande nel 2011-2013, per una richiesta di contributi pari a 57,6 milioni di euro;

preso atto delle novità del bando 2014, che consistono nella particolare articolazione dei criteri di valutazione, nella definizione di contributi minimi e massimi e nella possibilità di revoca del contributo;

rilevato che a ciascuno di questi criteri (qualità e rilevanza delle attività, tradizione storica, coerenza e congruità del contributo, consistenza e qualificazione delle risorse umane e consistenza del patrimonio didattico, scientifico e culturale) è attribuito un punteggio stabilito direttamente dal bando e che, a differenza che in passato, è fissata una soglia minima complessiva da raggiungere pari a 35 punti, ma con non meno di 15 punti e 10 punti, rispettivamente, per il primo e secondo criterio;

valutato inoltre che il bando ha stabilito l'attribuzione di un contributo pari all'80 per cento del finanziamento richiesto, per un importo minimo concedibile pari a 50.000 euro;

riscontrato tuttavia che l'applicazione dei criteri di valutazione del bando 2014 ha fatto sì che nel provvedimento in titolo siano stati finanziati solo 42 enti, a fronte dei 122 enti finanziati nel 2011-2013;

considerato peraltro che sono rimasti esclusi molti enti con un punteggio inferiore a 35 punti oppure con un punteggio superiore a 35 ma con soglie inferiori a 15 e 10 nei primi due criteri, nonché alcuni soggetti che avevano chiesto un contributo inferiore alla predetta soglia di 50.000 euro;

rilevato inoltre criticamente che, poiché nella graduatoria rientrano i primi 42 enti fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 3 milioni di euro, altri enti, pur avendo ricevuto una buona valutazione, non hanno potuto accedere al finanziamento per esaurimento dell'ammontare disponibile;

ritenuti eccessivamente eterogenei gli ambiti di ricerca finanziati attraverso la tabella, tanto che l'applicazione dei criteri non risulta omogenea dovendosi valutare con uguali parametri attività assai differenziate tra loro;

considerato peraltro che per la valutazione del sistema universitario e della ricerca l'organo preposto alla valutazione, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), è suddiviso in ambiti disciplinari distinti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si raccomanda maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l'erogazione effettiva delle risorse e l'anno iniziale di validità della tabella;

2. si reputa opportuno riequilibrare il rapporto tra contributi destinati al sostegno del funzionamento degli enti richiedenti e quelli volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca;

3. si raccomanda una maggiore attenzione nell'attività di valutazione, tenuto conto che nessun ente valutatore può avere sufficienti competenze per esaminare ricerche in settori troppo variegati;

4. si invoca una riflessione sulle istituzioni di cultura politica, le quali nella quasi totalità risultano escluse dalla tabella, considerato che, in un contesto di difficoltà a reperire risorse private e di attenuazione della dimensione meritocratica, si rischia di svantaggiare le istituzioni con una solida tradizione e un patrimonio librario imponente, con il risultato di una scomparsa di fatto dei luoghi ove si fa elaborazione e formazione per l'approfondimento e l'innovazione delle culture politiche;

e con le seguenti condizioni:

a) si sollecita l'Esecutivo a riequilibrare i criteri del bando, attraverso una riduzione della soglia minima di contributo oppure assicurando un punteggio minimo oltre il quale il finanziamento viene comunque erogato, al fine di evitare che enti meritevoli di sostegno vengano esclusi dal riparto o che vengano avanzate richieste di contributo eccessivamente elevate per superare il limite minimo previsto dal bando;

b) si sollecita il Ministero, anche nei prossimi riparti, a rendere nota nel decreto di attribuzione dei fondi quale sia la ripartizione territoriale delle risorse, al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio;

c) in attesa di un riordino complessivo della normativa relativa alle modalità di assegnazione dei contributi pubblici, che appare urgente e non più procrastinabile, pur prendendo atto che il contributo all'Istituto San Pio V è previsto dalla legge n. 293 del 2003, si sollecita l'Esecutivo a prendere iniziative che escludano dalla tabella triennale il suddetto Istituto e comunque tutti gli enti che usufruiscono di assegnazioni dirette per via legislativa.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 276**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

considerato che il provvedimento in esame modifica i criteri per l'assegnazione del contingente di personale ATA, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, per conseguire risparmi di spesa, atteso che la legge di stabilità 2015 ha stabilito una riduzione del numero dei posti ATA pari a 2.020 unità, per un risparmio di 50,7 milioni di euro a decorrere dal 2015-2016;

tenuto conto che tali disposizioni sono connesse al generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi lavorativi, per cui si è deciso di realizzare una maggiore riduzione di posti per il profilo professionale di assistente amministrativo e non di assistenti tecnici, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, tanto più che la stessa legge di stabilità 2015 ha stanziato, per il 2015, 10 milioni di euro per la digitalizzazione dell'attività delle segreterie delle scuole;

rilevato altresì che si è scelto di intervenire negli istituti di grandi dimensioni atteso che, pur avendo un numero maggiore di alunni, sono in grado di assicurare la presenza di un più ampio numero di unità di personale anche in caso di assenza, cosa difficile per le scuole piccole;

considerato che occorre comunque garantire la continuità amministrativa in caso di assenza prolungata del personale ATA;

preso atto che la legge di stabilità 2015 ha anche previsto che detta riduzione di posti avvenisse nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, tenendo conto delle necessità degli alunni diversamente abili;

apprezzato che, facendo proprio tale principio, l'Amministrazione ha deciso, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, di mitigare gli effetti delle riduzioni, valutando, oltre al criterio del numero di alunni e delle sedi, anche il numero di alunni diversamente abili;

osservato che, in base alle tabelle allegate, nelle scuole del primo ciclo e secondo ciclo, per il profilo di assistente amministrativo la riduzione complessiva è pari a 1.165 unità, mentre per i collaboratori scolastici la riduzione effettiva è pari a 855 unità;

preso atto che lo schema di decreto stabilisce che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente per il 2015-2016 e con cadenza triennale, salvo eventuale revisione annuale a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;

manifestata preoccupazione per il parere negativo reso dalla Conferenza unificata, in quanto è stato paventato il rischio che gli enti locali si facciano carico di coprire eventuali emergenze connesse ai bisogni degli alunni diversamente abili;

valutato inoltre il parere del Consiglio di Stato, che ha eccepito che il provvedimento interviene ad anno scolastico in corso, e ha ravvisato un certo squilibrio nel riparto della riduzione dei profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico tra primo e secondo ciclo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario un chiarimento sulle note riportate in ciascuna tabella, tenuto conto che esse recano ulteriori disposizioni utili per la definizione delle dotazioni organiche, di cui solo alcune applicabili «nel rispetto del contingente dei posti assegnati»;

2. si ritiene indispensabile assicurare le sostituzioni del personale amministrativo in caso di lunghe assenze o quando è chiamato a svolgere la funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e, per la parte di organico che non viene eliminata, riattivare il *turn over* sul cessato servizio;

3. in considerazione delle risorse stanziata nel 2015 per l'informaticizzazione delle segreterie scolastiche, si chiedono al Governo maggiori dettagli sull'impiego di tali fondi nonché un impegno a monitorare l'effettiva progressione della digitalizzazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 276

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

considerato che il provvedimento in esame modifica i criteri per l'assegnazione del contingente di personale ATA, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, per conseguire risparmi di spesa, atteso che la legge di stabilità 2015 ha stabilito una riduzione del numero dei posti ATA pari a 2.020 unità, per un risparmio di 50,7 milioni di euro a decorrere dal 2015-2016;

tenuto conto che tali disposizioni sono connesse al generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi lavorativi, per cui si è deciso di realizzare una maggiore riduzione di posti per il profilo professionale di assistente amministrativo e non di assistenti tecnici, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, tanto più che la stessa legge di stabilità 2015 ha stanziato, per il 2015, 10 milioni di euro per la digitalizzazione dell'attività delle segreterie delle scuole;

rilevato altresì che si è scelto di intervenire negli istituti di grandi dimensioni atteso che, pur avendo un numero maggiore di alunni, sono in grado di assicurare la presenza di un più ampio numero di unità di personale anche in caso di assenza, cosa difficile per le scuole piccole;

considerata l'importanza del personale non docente nel funzionamento delle autonomie scolastiche previsto dalla legge n. 107 del 2015, sia per le funzioni amministrative sia per l'impegno dei collaboratori scolastici in merito ad una maggiore flessibilità di apertura degli edifici scolastici;

considerato che occorre comunque garantire la continuità amministrativa in caso di assenza prolungata del personale ATA;

preso atto che la legge di stabilità 2015 ha anche previsto che detta riduzione di posti avvenisse nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, tenendo conto delle necessità degli alunni diversamente abili;

apprezzato che, facendo proprio tale principio, l'Amministrazione ha deciso, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, di mitigare gli effetti delle riduzioni, valutando, oltre al criterio del numero di alunni e delle sedi, anche il numero di alunni diversamente abili;

osservato che, in base alle tabelle allegate, nelle scuole del primo ciclo e secondo ciclo, per il profilo di assistente amministrativo la ridu-

zione complessiva è pari a 1.165 unità, mentre per i collaboratori scolastici la riduzione effettiva è pari a 855 unità;

preso atto che lo schema di decreto stabilisce che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente per il 2015-2016 e con cadenza triennale, salvo eventuale revisione annuale a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;

manifestata preoccupazione per il parere negativo reso dalla Conferenza unificata, in quanto è stato paventato il rischio che gli enti locali si facciano carico di coprire eventuali emergenze connesse ai bisogni degli alunni diversamente abili;

valutato inoltre il parere del Consiglio di Stato, che ha eccepito che il provvedimento interviene ad anno scolastico in corso, e ha ravvisato un certo squilibrio nel riparto della riduzione dei profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico tra primo e secondo ciclo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario un chiarimento sulle note riportate in ciascuna tabella, tenuto conto che esse recano ulteriori disposizioni utili per la definizione delle dotazioni organiche, di cui solo alcune applicabili «nel rispetto del contingente dei posti assegnati»;

2. si ritiene indispensabile assicurare le sostituzioni del personale amministrativo in caso di lunghe assenze o quando è chiamato a svolgere la funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e, per la parte di organico che non viene eliminata, riattivare il *turn over* sul cessato servizio;

3. in considerazione delle risorse stanziare nel 2015 per l'informatizzazione delle segreterie scolastiche, si chiedono al Governo maggiori dettagli sull'impiego di tali fondi nonché un impegno a monitorare l'effettiva progressione della digitalizzazione;

4. si reputa indispensabile che vengano effettuate le sostituzioni dei collaboratori scolastici anche per assenze inferiori ai dieci giorni per le scuole pluri plessi o distanti fra loro e per garantire eventuali necessità di apertura delle scuole in orari più flessibili, compresa la giornata del sabato se prevista nei piani triennali dell'offerta formativa;

e con la seguente condizione:

a) venga svolta una opportuna revisione annuale delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2016-2017 a fronte del monitoraggio di cui all'osservazione n. 3, specificando l'effettiva connessione tra la contrazione del suddetto personale e l'informatizzazione delle strutture amministrative.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 232

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria

217^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) illustra il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a rendere le proprie osservazioni alla 13^a Commissione. Ricorda che esso è stato predisposto sulla base dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto «decreto sblocca Italia»): tale norma, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha autorizzato l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica recante un regolamento «di riordino e semplificazione della materia», secondo una serie di principi e criteri direttivi.

Come ricordato dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto, ai sensi del citato articolo 8 del decreto-legge n. 133, è stato approvato in via preliminare il 6 novembre 2015 e sottoposto ad una fase di consultazione pubblica della durata di trenta giorni (dal 19 novembre al 19 dicembre 2015), in seguito alla quale il Ministero dell'ambiente ha pubblicato le relative controdeduzioni e apportato una serie di modifiche al testo. Quella in esame è dunque la versione finale dello schema di decreto, approvata dal Consiglio dei ministri il 15 gennaio 2016 e sottoposta al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, prima dell'invio alle Commissioni parlamentari competenti.

Fa presente che la relazione illustrativa evidenzia come il provvedimento, in coerenza con i richiamati principi e criteri direttivi, si proponga

di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola a un unico testo, «integrato, autosufficiente e internamente coerente». Esso sostituisce quindi il vigente regolamento contenuto nel decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, che viene contestualmente abrogato, insieme a una serie di altre disposizioni correlate.

In tal modo si intende agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, semplificando le procedure, riducendo gli oneri documentali, fissando tempi certi e definiti per l'avvio delle attività di gestione dei materiali, garantendo che la gestione avvenga in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria e rafforzando del sistema dei controlli. L'obiettivo è inoltre quello di allineare la normativa nazionale a quella europea di settore, passando dal modello di controllo preventivo e basato sul rilascio di autorizzazioni al modello di controllo *ex post*, basato su meccanismi di autodichiarazione degli operatori economici.

Nella relazione illustrativa si precisa che la necessità di tale intervento deriva dalla coesistenza di numerose disposizioni sulla gestione delle terre e rocce da scavo, contenute in provvedimenti diversi, non sempre coordinati tra loro e la cui applicazione genera incertezza e confusione sia per gli operatori del settore che per gli organismi di controllo. Lo schema mira poi a sanare una procedura pilota avviata dalla Commissione europea contro l'Italia. Infine, si sottolinea che, malgrado i risultati positivi prodotti dalle norme vigenti, sia per l'ambiente che per le imprese, esistono ancora ampi margini di miglioramento per accrescere l'uso dei sottoprodotti, come dimostrano i dati relativi alla produzione dei rifiuti di terre e rocce da scavo (passati da 16 milioni di tonnellate nel 2011 a meno di 13 milioni nel 2014).

Osserva che lo schema si occupa delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, nonché di quelle qualificate come rifiuti, per quanto attiene al deposito temporaneo. Esso invece, diversamente dal decreto n. 161, non interviene sui materiali dragati, per la cui specifica disciplina sono in preparazione altri due schemi di decreto.

Dal punto di vista formale, ricorda che lo schema di decreto si compone di 31 articoli, raggruppati in 6 Titoli, e di 8 allegati. Il documento è inoltre corredato dei risultati della consultazione pubblica svolta dal Ministero dell'ambiente, delle controdeduzioni formulate da quest'ultimo e delle conseguenti riformulazioni del testo, nonché dei pareri espressi rispettivamente dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.

Nel Titolo I (disposizioni generali), l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dello schema di decreto, che riordina e semplifica la disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riguardo a quelle qualificate come sottoprodotti, a quelle qualificate come rifiuti per il deposito temporaneo e a quelle nei siti oggetto di bonifica. La norma richiama inoltre i principi della direttiva 2008/98/CE circa il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori all'ordinamento europeo

(cosiddetto divieto di *goldplating*) e garantisce adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e controlli efficaci.

L'articolo 2 contiene le definizioni applicabili, introducendo alcune integrazioni e novità rispetto alla legislazione vigente. Tra queste, evidenzia in particolare il divieto per le terre e rocce da scavo di contenere amianto oltre il limite massimo di 100 mg/kg, mentre il limite attuale è pari a 1.000 mg/kg, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del codice dell'ambiente.

Sottolinea la particolare rilevanza di tale aspetto. La prima versione del testo poneva il divieto assoluto di contenere amianto: la relazione illustrativa precisa che, non essendo però questo divieto «verificabile in concreto», lo si è sostituito con il nuovo limite di 100 mg/kg su indicazione dell'Istituto superiore di sanità, che lo qualifica come limite di rilevanza analitica «raggiungibile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili». In proposito, segnala che tale modifica è stata oggetto di rilievi nel parere del Consiglio di Stato che, non ritenendo sufficienti le motivazioni fornite dal Ministero dell'ambiente in merito al superamento del divieto della presenza di amianto, ha invitato a espungere tale norma dal testo.

L'articolo 3 prevede le esclusioni dal campo di applicazione dello schema.

Il Titolo II tratta le terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto. L'articolo 4 riporta i criteri che devono essere soddisfatti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, la cui sussistenza deve essere comprovata dal piano di utilizzo e dal documento di avvenuto utilizzo.

Si sofferma poi sull'articolo 5, che chiarisce che il deposito delle terre e rocce da scavo prima dell'utilizzo può avvenire in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati i criteri ivi indicati. Se il deposito intermedio supera la durata indicata nel piano di utilizzo, i materiali perdono la qualifica di sottoprodotti e devono essere gestiti come rifiuti.

L'articolo 6 disciplina il trasporto fuori dal sito di produzione delle rocce e terre da scavo qualificate come sottoprodotti, che devono essere sempre accompagnate dalla documentazione indicata, che deve essere conservata dagli operatori per tre anni.

L'articolo 7 definisce la dichiarazione di avvenuto utilizzo, con la quale gli operatori attestano all'autorità competente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo.

Come precisato dall'articolo 8, i successivi articoli da 9 a 18 riguardano le terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri di grandi dimensioni. In particolare, l'articolo 9 disciplina il contenuto, la redazione e la trasmissione all'autorità competente del piano di utilizzo, anche nel caso di opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o autorizzazione integrata ambientale (AIA). Decorsi 90 giorni dalla trasmissione, si può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo. Le autorità di con-

trollo effettuano verifiche preliminari sulla base della documentazione trasmessa, nonché successive mediante controlli ed ispezioni secondo una programmazione annuale ovvero su richiesta del proponente, con oneri a suo carico.

Ricorda inoltre che, come precisato nella relazione illustrativa, le disposizioni dell'articolo 9 consentono all'Italia di ottemperare alle richieste della Commissione europea per il superamento della procedura EU-Pilot n. 5554/13/ENVI avviata sul vigente decreto n. 161 del 2012, in cui si contestava il precedente meccanismo di silenzio-assenso.

Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano il piano di utilizzo rispettivamente per le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), per quelle conformi ai valori di fondo naturale e per quelle prodotte in un sito oggetto di bonifica.

L'articolo 13 introduce il controllo equipollente: qualora l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non eseguano nei termini previsti le attività di loro competenza, tali attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguata, indicati da un decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 14 stabilisce che la durata del piano di utilizzo è indicata nel piano stesso: l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano. In caso di violazione dei termini o degli obblighi del piano i materiali perdono la qualifica di sottoprodotti e devono essere gestiti come rifiuti.

Gli articoli 15, 16 e 17 regolano, rispettivamente, le procedure per l'aggiornamento, la proroga e l'esecuzione del piano di utilizzo, mentre l'articolo 18 si occupa della gestione dei dati relativi.

Nell'articolo 19 si prevede la disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA, attraverso un apposito tariffario nazionale predisposto dall'ISPRA entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento. Nelle more, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA e delle APPA competenti per territorio.

Gli articoli 20 e 21 dettano le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, per le quali si prevede una gestione semplificata e, in luogo del piano di utilizzo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione di utilizzo). L'articolo 22 disciplina le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Nel Titolo III, recante disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, l'articolo 23 disciplina il deposito temporaneo di tali materiali, in conformità alle disposizioni vigenti. Le operazioni di raccolta e avvio a recupero o smaltimento avvengono almeno ogni tre mesi o quando la quantità complessiva a deposito raggiunga i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 composti da rifiuti pericolosi. In presenza di tali limiti, il deposito temporaneo non può comunque superare l'anno.

Nel Titolo IV, l'articolo 24 disciplina l'uso delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina sui rifiuti.

Il Titolo V concerne le terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. L'articolo 25 stabilisce le condizioni di utilizzo di tali materiali, che devono essere conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo e comunque inferiori alle concentrazioni soglia di rischio. Il successivo articolo 26 prevede le relative procedure di caratterizzazione e scavo.

Nel Titolo VI, relativo alle disposizioni transitorie e finali, l'articolo 27 reca le norme di raccordo, transitorie e finali, mentre l'articolo 28 prevede che le autorità di controllo, fermi restando i compiti già attribuiti dalle disposizioni vigenti, effettuano ispezioni, controlli e prelievi per garantire il rispetto delle norme del regolamento.

Nell'articolo 29 la clausola di riconoscimento reciproco autorizza la commercializzazione di materiali provenienti da un altro Stato membro della UE, dalla Turchia oppure da uno Stato dell'EFTA, contraente dello Spazio economico europeo, a parità di livelli di sicurezza, prestazioni e informazioni.

Infine, l'articolo 30 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 31 dispone le abrogazioni.

Evidenzia quindi la grande rilevanza del provvedimento, con particolare riguardo alla modifica apportata dall'articolo 2 in tema di concentrazione di soglia di contaminazione dell'amianto. Il nuovo valore indicato dallo schema di decreto è infatti 10 volte inferiore a quello previsto dalla legislazione vigente e nel resto d'Europa: si tratta pertanto di una norma irragionevole, oltre che di una palese violazione del divieto di *goldplating*, che potrebbe determinare un abnorme aumento dei costi per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo in numerose opere pubbliche (come ad esempio nel caso dei cantieri per il Terzo valico in Piemonte).

Come ricordato nell'illustrazione del provvedimento, tale modifica è stata indicata al Ministero dell'ambiente dall'Istituto superiore di sanità, che ha posto peraltro una discutibile equiparazione tra il «polverino» di amianto, derivante ad esempio dalla presenza di eternit, e l'amianto naturale presente all'interno delle rocce.

Si tratta di un tema di enorme impatto, che deve essere risolto in maniera equilibrata: ritiene quindi opportuno segnalare i suddetti profili alla Commissione di merito.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (PD) concorda con il relatore sulla grande rilevanza dello schema di decreto: se si potessero semplificare le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo, si darebbe un grande impulso anche alle opere pubbliche, che in molti casi in passato hanno subito ritardi anche per l'incertezza normativa in ordine al trattamento dei materiali da scavo, alternativamente qualificati come rifiuti o sottoprodotti (esemplare in tal senso la vicenda della Variante di valico).

Concorda altresì con le osservazioni del relatore circa l'irragionevolezza del nuovo valore di 100 mg/kg previsto per l'amianto: non si può equiparare il cosiddetto «polverino» al minerale presente in natura all'interno delle rocce. Occorre pertanto che il provvedimento stabilisca norme chiare per tutto il settore, evitando ambiguità che possono generare contenziosi, anche a livello giudiziario: salvaguardando al massimo le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana, non è però giusto qualificare come rifiuto ciò che non lo è.

Il senatore BORIOLI (*PD*) conviene con le osservazioni svolte dai colleghi. Auspica pertanto che, per i profili di competenza e di concerto con la Commissione di merito, anche la Commissione Lavori pubblici possa contribuire a migliorare la legislazione di settore, correggendo il nuovo limite eccessivamente restrittivo della concentrazione dell'amianto, in modo da fissare regole chiare, semplici e uniformi su tutto il territorio nazionale e allinearsi alle normative europee, posto che non è ammissibile che nel campo della tutela ambientale e sanitaria vi siano differenze così macroscopiche tra gli Stati membri.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si unisce a sua volta alle considerazioni svolte dai colleghi: la gestione delle terre e rocce da scavo presenta aspetti di grande rilevanza per il sistema delle costruzioni e, a causa di una disciplina non sempre chiara e univoca, si sono spesso prodotti contenziosi con gravi danni. In relazione al provvedimento in esame e al giusto tentativo di rivedere la normativa complessiva del settore, è quindi essenziale una stretta cooperazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti, a cominciare dal Ministero dell'ambiente, che spesso in passato ha avuto un atteggiamento eccessivamente autoreferenziale.

Superando anche una malintesa cultura della tutela ambientale che privilegia gli aspetti formalistici e propagandistici, occorre invece che, in un settore come quello in esame che ha effetti diretti sulla competitività del sistema, vi sia una strategia organica e condivisa, superando errori del passato, come ad esempio è avvenuto nel campo dei dragaggi marini, dove a distanza di anni, a causa dei conflitti di competenza fra i vari Dicasteri, ancora si attende l'emanazione dei decreti di attuazione previsti dal codice dell'ambiente.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda sulle considerazioni emerse dal dibattito e auspica che, in raccordo con la Commissione di merito, si possa lavorare per arrivare ad una legislazione di settore organica che ponga regole chiare e uniformi, tutelando l'ambiente e la salute umana in maniera efficace, ma senza cedere a soluzioni estremistiche che non hanno nessun reale fondamento scientifico.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) condivide l'esigenza di lavorare di concerto con la Commissione di merito affinché il provvedimento in esame definisca un quadro regolatorio equilibrato e uniforme: mette tuttavia in

guardia dal rischio di adottare eccessive semplificazioni, soprattutto sul fronte dei controlli ambientali, che potrebbero produrre l'effetto opposto di abbassare i livelli di tutela.

Il senatore PAGNONCELLI (AL-A) denuncia l'irragionevolezza di una norma come quella dell'articolo 2 che fissa valori per la concentrazione soglia di contaminazione dell'amianto, ma anche di altre sostanze, che non corrispondono a quelli vigenti nel resto dell'Unione europea. Oltre a non apportare alcun reale beneficio in termini di tutela della salute e dell'ambiente, questo inutile irrigidimento aumenta i costi del sistema e lo rende meno competitivo in confronto ad altri Paesi, allontanando anche potenziali investitori stranieri.

Il presidente MATTEOLI condivide il giudizio di irragionevolezza sulla scelta di fissare regole diverse dal resto dell'Europa. Si tratta di norme inutilmente rigide e che, a causa di una formulazione spesso ambigua e complicata, hanno prodotto in passato gravi guasti, come avvenuto nel caso della Variante di valico dove, nel contesto della stessa opera, l'autorità giudiziaria di due Regioni ha adottato valutazioni discordanti sulla natura dei materiali da scavo, classificandoli a volte come sottoprodotti, altre come rifiuti, con conseguenze anche penali per gli operatori interessati.

In relazione al provvedimento in esame, è essenziale la posizione che terrà il Governo, non solo per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, ma anche quello della sanità che ha indicato, attraverso l'Istituto superiore, le nuove concentrazioni soglia di contaminazione per l'amianto.

Invita pertanto il relatore a prendere i necessari contatti con la Commissione di merito, ricordando di aver già assunto a tal fine le opportune intese con il presidente di tale Commissione, che nel caso di specie funge anche da relatore sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (n. COM (2016) 31 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 110)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore FILIPPI (*PD*) rileva che, sulla base delle osservazioni emerse nel dibattito e di alcune indicazioni informali ricevute dagli operatori del settore, l'atto comunitario in esame non sembra presentare profili problematici e appare anzi condivisibile nella sua impostazione generale, pur dovendosi segnalare alcuni aspetti legati alla peculiare situazione italiana, dove, a differenza di altri Stati membri dell'Unione, l'autorità nazionale di omologazione svolge direttamente anche le verifiche sui veicoli affidate ai servizi tecnici.

Illustra pertanto uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), contenente una valutazione favorevole sul rispetto dei profili di sussidiarietà e proporzionalità e alcune osservazioni di merito sugli aspetti appena ricordati.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione del relatore, che è infine approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MATTEOLI preannuncia che, sulla base della indicazioni formulate nella seduta di ieri, trasmetterà a nome della Commissione una lettera al Ministero dell'economia e delle finanze per segnalare l'esigenza di accelerare gli adempimenti legati alla verifica della nuova relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul disegno di legge n. 1638, recante la delega per la riforma del codice della strada. La nuova relazione tecnica è infatti essenziale per superare i problemi di carattere finanziario rilevati dalla Commissione bilancio sul testo per consentire così una rapida ripresa dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore BORIOLI (*PD*), in qualità di relatore sul citato provvedimento insieme al senatore Gibiino, auspica una sollecita risposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore RANUCCI (*PD*) segnala che da notizie di stampa vi sarebbe un concreto interesse del gruppo Orange per un'acquisizione di Telecom: al riguardo, data la rilevanza del tema, sarebbe opportuno organizzare audizioni dei soggetti interessati, nell'ambito dell'apposito affare n. 645 assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 10ª. Analoghi approfondimenti dovrebbero poi farsi in relazione alle altre notizie su una possibile intesa tra il gruppo Telecom e il gruppo Mediaset per la creazione di un unico operatore per la gestione delle torri di trasmissione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda con la richiesta del senatore Ranucci: ritiene in particolare che un eventuale ingresso di Orange in Telecom andrebbe evitato, essendo un palese conflitto di interesse che po-

trebbe compromettere la realizzazione del progetto della banda ultralarga in Italia, di cui Telecom è parte essenziale e per cui ha già ricevuto importanti fondi pubblici. Censura quindi l'atteggiamento inerte del Governo, che sembra non voler tutelare gli interessi nazionali.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 31 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 110)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2016) 31 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli,

premessi che:

– la proposta interviene sul quadro giuridico europeo in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e di vigilanza sul mercato di riferimento, attualmente regolato dalla direttiva 2007/46/CE;

– già da alcuni anni, a livello europeo, era stata avviata, nell'ambito del piano di azione CARS 2020 per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa, una riflessione sull'adeguatezza della suddetta normativa vigente rispetto all'obiettivo di agevolare la libera circolazione dei veicoli a motore nel mercato interno, garantendo al contempo il rispetto di misure ambientali e di sicurezza comuni: ne è emersa una valutazione positiva per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e la concorrenza, mentre si è riscontrato come le differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme sulla omologazione e sul controllo da parte degli Stati membri ne abbiano, in pratica, ridotto l'efficacia;

– tali limiti sono diventati del tutto evidenti dopo lo scoppio del caso Volkswagen, all'indomani del quale la Commissione ha annunciato che avrebbe rafforzato il sistema di omologazione, garantendo meccanismi di controllo più adeguati ed armonizzati;

– in linea con tale obiettivo, la proposta in esame mira pertanto a operare una revisione della normativa europea vigente, al fine di colmare le lacune ed assicurare un più elevato livello di protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, rafforzando i controlli sulle procedure e sui soggetti preposti sia nella fase di verifica *ex ante* (omologazione), sia nella fase di controllo *ex post* (vigilanza del mercato);

– a tal fine, il provvedimento ridefinisce il sistema di tracciabilità dei prodotti (veicoli a motore per il trasporto di persone e merci, loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi relativi); il ruolo e

gli obblighi degli operatori economici nella catena logistica; le competenze e la cooperazione tra le diverse autorità nazionali preposte; la qualità delle attività di omologazione e di verifica della conformità svolte dai servizi tecnici; le misure correttive successive all'immissione nel mercato e quelle per il ritiro o il richiamo dei veicoli; le procedure per garantire la conformità della produzione; la supervisione e il coordinamento nelle attività di omologazione e di vigilanza del mercato;

considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo, predisposta ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto altresì delle osservazioni formulate dalla Commissione 14^a;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. L'azione dell'Unione è infatti indispensabile per assicurare parità di condizioni negli Stati membri per quanto attiene alla circolazione dei beni in generale e, nel caso di specie, per l'interpretazione, attuazione e applicazione armonizzate delle prescrizioni in materia di omologazione dei veicoli a motore, con il sostegno di disposizioni uniformi sulla vigilanza del mercato.

Appare inoltre evidente che, data l'interdipendenza tra i vari Paesi dell'Unione, le differenze nell'organizzazione nazionale dell'omologazione e della vigilanza del mercato negli Stati membri possono dar luogo ad un'applicazione non armonizzata e che le eventuali carenze nell'applicazione della normativa di un singolo Stato membro possono compromettere seriamente gli sforzi compiuti da altri Stati membri per impedire l'ingresso nel loro mercato di prodotti non conformi,

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire. Essa infatti non va oltre quanto necessario per garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

In tal senso, la scelta del regolamento è da ritenersi adeguata, essendo lo stesso immediatamente applicabile e tenendo conto che le misure proposte per rafforzare e armonizzare ulteriormente l'attuazione delle procedure di omologazione – basate sui principi del quadro comune per la com-

mercificazione dei prodotti di cui all'allegato I della decisione n. 768/2008/CE – sono state adattate alle specificità del settore automobilistico;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

– appaiono ampiamente condivisibili le finalità della proposta di regolamento in esame, tesa a rafforzare le procedure per l'omologazione e al sorveglianza di mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, attraverso il potenziamento dei controlli e delle verifiche incrociate;

– ai fini del negoziato, si raccomanda di adottare ogni iniziativa utile a ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti dei veicoli e ad accrescere l'utilizzo delle fonti di alimentazione più pulite;

– si richiama inoltre l'attenzione, al fine di individuare ogni adeguata soluzione normativa, sulla particolare situazione italiana, nella quale i servizi tecnici sono svolti dai Centri Prova Autoveicoli (CFA) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ossia organismi statali su cui andrebbero a incidere le nuove competenze assegnate alla Commissione europea in merito alla possibilità di verificare e sanzionare l'operato dei servizi tecnici di omologazione e di valutare l'operato delle Autorità nazionali di omologazione;

– tale circostanza dovrebbe essere tenuta in considerazione anche ai fini della definizione, a livello nazionale, di una struttura tariffaria adeguata che consenta la copertura degli ulteriori costi derivanti dalle attività di omologazione, di vigilanza del mercato e dai vari controlli affidati ai servizi tecnici nazionali e alla Commissione europea;

– infine, si rileva l'esigenza di coordinare tra loro l'articolo 72, paragrafo 2, della proposta, secondo cui «Uno Stato membro può designare un'autorità di omologazione quale servizio tecnico», in quanto funzionale allo scopo di garantire la specificità dell'ordinamento interno, con l'articolo 71, paragrafo 4, secondo il quale «L'autorità di omologazione non svolge nessuna delle attività svolte dai servizi tecnici», che appare addirittura contraddittorio rispetto alla norma precedente.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI ASTI-CUNEO SPA E ATIVA SPA SULLE
QUESTIONI LEGATE ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI PER LE AUTOSTRADE
TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA E ASTI-CUNEO*

Plenaria

218^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dei vertici di Ativa S.p.A., sulle questioni legate alla scadenza delle concessioni per le autostrade Torino-Ivrea-Valle d'Aosta e Asti-Cuneo, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (n. COM (2016) 43 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore RANUCCI (*PD*) ricorda che la Commissione ha acquisito, in relazione all'atto in esame, i contributi con le osservazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle principali associazioni di categoria degli operatori televisivi e delle telecomunicazioni. Al fine di formulare la prescritta risoluzione per la valutazione dei profili di sussidiarietà e proporzionalità, appare quindi opportuno acquisire anche la posizione ufficiale del Governo, tenuto conto che in varie sedi lo stesso ha già manifestato l'intenzione di chiedere all'Unione europea un tempo aggiuntivo di almeno due anni (dal 2020 al 2022) per la riassegnazione della banca di frequenza dei 700 MHz dai servizi televisivi a quelli di telefonia.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) osserva che il tema della riallocazione della banda di frequenza 700 dalle trasmissioni televisive in favore delle trasmissioni di telefonia mobile in Italia assume connotazioni particolari, in quanto si intreccia con la revisione generale dell'assegnazione delle frequenze. Il Governo a suo tempo aveva riservato un terzo dei *multiplex* disponibili alle televisioni locali, sia pure con una serie di contraddizioni nei criteri di distribuzione. Ora invece, dovendo risolvere il problema delle frequenze interferenti con i Paesi di confine, sta procedendo alla «rottamazione» di tali frequenze costringendo varie televisioni locali a rilasciarle, sia pure a fronte di un rimborso, con gravi conseguenze sull'operatività di molte emittenti, ad esempio in Puglia e in Sicilia. Contemporaneamente, lo stesso Governo ha emanato recentemente nelle varie regioni le linee guida per la messa a disposizione di nuove frequenze agli stessi operatori: si tratta di un atteggiamento contraddittorio e incoerente, che rende più complicata la situazione.

Chiede quindi chiarimenti sulle reali intenzioni dell'Esecutivo, anche alla luce del piano di liberazione delle frequenze della banda 700 previsto dalla proposta di decisione in esame, sul quale piano anche la Commissione 14^a, in sede consultiva, ha indicato l'opportunità di chiedere una maggiore flessibilità all'Unione europea.

Il sottosegretario GIACOMELLI ricorda che, all'atto dello *switch off* con il passaggio al digitale terrestre nel 2006, vi fu un'assegnazione eccessiva di frequenze alle televisioni nazionali e locali, nella quale furono concesse anche frequenze che non appartenevano all'Italia ma ai Paesi confinanti, il che ha creato il problema delle interferenze con questi ultimi.

Purtroppo, l'Italia è in tal modo incorsa nella procedura di infrazione da parte dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (*International Telecommunications Union* – ITU), che le ha imposto il rilascio delle frequenze abusivamente utilizzate. Inoltre anche i Paesi confinanti si sono rifiutati di procedere ad accordi bilaterali fino a quanto l'Italia non avrà ceduto le frequenze interessate.

Per tali ragioni, il Governo si è impegnato, attraverso la procedura del rilascio volontario, per liberare le frequenze illegittimamente detenute, mettendo nel frattempo a disposizione degli operatori, tramite l'AGCOM, altre due frequenze coordinate. Purtroppo, a differenza di altre regioni, in Sicilia l'operazione risulta più difficile in quanto non vi sono più canali disponibili da riassegnare agli operatori.

In questo contesto, si inserisce la proposta di decisione in esame, con la quale la Commissione europea ha proposto la destinazione della banda di 700 MHz dalle trasmissioni televisive ai servizi di telefonia mobile facendo convergere i servizi televisivi sulle frequenze sotto i 700 MHz. Si tratta al momento ancora di una proposta, che dovrà essere successivamente discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio: tuttavia, l'Italia ritiene che il testo sia formulato in termini troppo rigidi, non essendo stata recepita la proposta di consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità in fase di attuazione dando loro un tempo più ampio per completare il processo (dal 2020 al 2022).

Evidenzia che questa flessibilità era prevista nell'originario rapporto Lamy, ossia lo studio della Commissione europea che aveva analizzato il progetto di liberazione della banda 700, il che sta creando molti problemi a vari Paesi europei. Viceversa, il percorso immaginato dal rapporto Lamy è più ragionevole, perché consentirebbe all'Italia di far coincidere la riallocazione della banda dei 700 MHz con il passaggio al digitale terrestre di nuova generazione (DVB-T2), che permette un uso ottimizzato delle frequenze e quindi di mantenere la stessa capacità trasmissiva anche quando le emittenti abbandoneranno la banda di frequenza dei 700 MHz per convergere su quella inferiore.

Allineando i due passaggi, si eviterebbe anche di creare eccessivi disagi agli operatori televisivi e ai cittadini, i quali dovranno cambiare i loro apparecchi televisivi. I nuovi televisori abilitati a ricevere le trasmissioni in DVB-T2 dovranno essere obbligatoriamente messi in produzione dal 1° luglio 2016 e venduti dal 1° gennaio 2017.

Ricorda che altri Paesi, come la Spagna e il Regno Unito, hanno posizioni analoghe all'Italia, dove peraltro gli operatori telefonici, che sono i destinatari delle frequenze cedute nella banda dei 700 MHz, non stanno sollecitando questo passaggio. Occorre infatti disporre di tempo per i necessari adeguamenti, mentre se si comprimessero troppo le scadenze, si correrebbe anche il rischio di alterare il valore di mercato delle frequenze da mettere all'asta per la cessione agli operatori telefonici.

Conferma pertanto l'intenzione del Governo di difendere con forza questa posizione verso le istituzioni europee confidando che alla fine prevalga il senso di ragionevolezza. Evidenzia che anche gli altri Paesi già

pronti a iniziare il passaggio delle frequenze della banda 700 agli operatori telefonici potrebbero avere problemi da una transizione non coordinata fra gli Stati membri: ad esempio, poiché il segnale televisivo è più forte di quello telefonico, se la Francia partisse senza un preventivo accordo con l'Italia, le trasmissioni telefoniche nella banda dei 700 MHz nelle zone di confine (Corsica e Costa Azzurra) sarebbero coperte dai segnali televisivi italiani.

Il relatore RANUCCI (*PD*) chiede se, ferma restando la richiesta di una proroga fino al 2022, l'Italia sia comunque in grado di formalizzare un piano e un calendario per la riallocazione delle frequenze entro la scadenza del 30 giugno 2017 prevista nel provvedimento in esame.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) chiede a sua volta se, all'esito della revisione complessiva della distribuzione delle frequenze, sarà ancora garantita alle TV locali una quota pari a un terzo del totale del *mux*.

Il sottosegretario GIACOMELLI assicura che l'Italia predisporrà comunque un calendario completo per la liberazione della banda 700 nei tempi prescritti. Nel frattempo, sta già avviando i contatti con gli Stati confinanti per definire la questione delle frequenze interferenti e il confronto con le istituzioni europee per negoziare la necessaria flessibilità.

Infine, conferma che saranno comunque garantite alle televisioni locali una quota di frequenze pari a un terzo del totale.

Il presidente MATTEOLI ringrazia il sottosegretario Giacomelli e invita il relatore a predisporre, sulla base degli elementi acquisiti, una proposta di risoluzione sull'atto in esame.

Poiché il termine per l'espressione del parere motivato sui profili di sussidiarietà e proporzionalità scade domani, giovedì 10 marzo, preannuncia che sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione, nella mattinata di domani, per la trattazione del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata domani, giovedì 10 marzo 2016, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 229

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

Plenaria

168^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice ALBANO (PD) illustra uno schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) prende atto dello schema proposto dalla relatrice e, tuttavia, reputa che il contenuto dello stesso non possa essere condiviso poiché il disegno di legge in discussione segna un arretramento per l'agricoltura italiana sotto numerosi e decisivi profili.

In particolare, il riferimento è alla normativa sull'olio d'oliva e sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, oltre che sui diversi regimi IVA e sui consorzi agrari.

La senatrice FATTORI (M5S) pur apprezzando l'inserimento dello schema di relazione della relatrice di riferimenti a tematiche che erano state da lei trattate nel corso del dibattito, preannuncia sin d'ora il voto contrario. Ricorda di aver presentato emendamenti e ordini del giorno presso la Commissione di merito e auspica una positiva attenzione del Governo sugli stessi.

Reputa i contenuti del disegno di legge in esame non condivisibili, e insufficienti le condizioni formulate nello schema di relazione. Sarebbe infatti a suo avviso preferibile soprassedere quanto meno relativamente al disposto dell'articolo 3 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, onde consentire un'ulteriore trattativa nelle competenti sedi europee. Tale soluzione sarebbe praticabile analogamente a quanto ipotizzato su altre materie.

Il senatore RUTA (PD) auspica a sua volta che con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge possa essere sollecitata nello schema di relazione una soluzione di tipo diverso, non essendo ad oggi aperta una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea. Ritiene infatti indispensabile che l'eccellenza del contenuto dei prodotti agroalimentari italiani sia espressamente evidenziabile con un idoneo sistema di etichettatura. In tal senso, occorre a suo avviso un ulteriore confronto nelle sedi europee.

Ha quindi la parola il Vice ministro OLIVERO che esprime una valutazione positiva dello schema di relazione della relatrice.

Rileva che con riferimento al dibattito tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari è in corso un'intensa interlocuzione nelle compe-

tenti sedi europee. Il tema rappresenta un profilo strategico per l'Italia e, tuttavia, la normativa europea che si va definendo deve essere recepita dagli Stati membri onde evitare procedure d'infrazione e sanzioni. Peraltro, il confronto e la trattativa non si arrestano, con la finalità di fornire al consumatore informazioni corrette e complete.

Ricorda che, anche per quanto riguarda la disciplina sull'etichettatura del miele, la normativa vigente è integrata con la clausola di mutuo riconoscimento: la materia presenta una particolare delicatezza ma occorre a suo avviso anche evitare per i produttori italiani regole più severe rispetto alla concorrenza straniera. È stato raggiunto un difficile punto di mediazione tenendo anche conto del codice doganale europeo.

Osserva, in generale, che l'obiettivo italiano della totale tracciabilità dell'origine dei prodotti si inserisce in un contesto europeo di segno parzialmente diverso, ragion per cui si raggiungono successive mediazioni.

Infine, per quanto concerne il regime IVA dei prodotti agroalimentari, rileva che si tratta anche in questo caso di una problematica da affrontare in senso complessivo per non creare disparità di trattamento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BERTUZZI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di relazione testé illustrato dalla relatrice.

Osserva che il contenuto di tale schema include condizioni ben precise e un'osservazione, che riguardano tutti i profili di competenza agricola del disegno di legge. Ciò a riprova dell'attenzione e dell'impulso che il versante parlamentare rivolge all'Esecutivo quanto alle prerogative del comparto primario italiano.

Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) preannuncia a sua volta il voto favorevole, condividendo i rilievi contenuti nello schema della relatrice. Si associa alla finalità che la Commissione possa esprimersi sollecitando una maggiore attenzione nelle sedi europee sulle importanti tematiche dell'informazione dei consumatori dei prodotti agroalimentari.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preannuncia il voto contrario.

Il senatore RUVOLO (AL-A) preannuncia a sua volta il voto contrario. Motiva la propria posizione soffermandosi precipuamente sulle nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. La nozione di origine del prodotto rappresenta a suo avviso un principio cardine per l'identificazione delle eccellenze agroalimentari italiane, che non dovrebbe essere in alcun modo intaccato.

Fa osservare che la normativa sull'etichettatura, nonché sull'olio d'oliva (prodotto di primaria importanza anche simbolica per l'Italia), come prefigurata dal disegno di legge, si ripercuoterà negativamente e in misura incisiva sulla produzione agricola italiana, a vantaggio dei Paesi extraeuropei, *in primis* la Tunisia.

Paventa che il sostegno alle economie dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo debba passare necessariamente attraverso una correlativa penalizzazione del comparto primario, come già è avvenuto con riferimento al settore agrumicolo, con gravi ripercussioni sull'economia meridionale e in particolare siciliana.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura, che torna all'esame per la terza lettura, dopo l'approvazione da parte della Camera di un testo che contiene una notevole serie di modifiche rispetto a quello approvato dal Senato, tali da configurare un impianto in parte diverso, pur confermandone la validità e molte scelte fondamentali.

Specifica che le prime modifiche riguardano il Titolo I, in materia di semplificazioni e sicurezza agroalimentare.

All'articolo 1 è stato inserito il comma 3, con l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Al comma 10, è stato incluso tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC anche il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario.

Rileva che sono stati inoltre aggiunti due nuovi commi, l'11 e il 12, aventi ad oggetto rispettivamente l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista per l'introduzione di normative tecniche riguardo a determinati prodotti ammendanti, e l'imputazione dei costi delle attività di controllo, legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, ai destinatari degli incentivi.

Mentre evidenzia che l'originario articolo 2, contenente un'integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare, è stato soppresso, è stato introdotto un nuovo articolo 2, secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

All'articolo 5, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, il riferimento alla pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla silvicoltura e alla filiera forestale. Sono conseguentemente stati soppressi, tra i criteri di delega, quelli riferiti specificamente alla pesca e acquacoltura, nonché quello concernente la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, mentre è stato inserito il criterio relativo alla revisione e armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Rileva che ulteriori modifiche all'articolo riguardano, al comma 3, alcuni passaggi inerenti il procedimento di adozione dei decreti legislativi in questione.

All'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, è stata conferita una delega al Governo, rispetto alla previsione originaria che prevedeva un regolamento *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso, di conseguenza, cambiano le fasi procedurali per l'adozione dell'atto.

L'originario articolo 8, in tema di attività non costituenti subappalto in comuni montani o svantaggiati, è stato soppresso, mentre sono stati introdotti alcuni articoli di diverso contenuto.

L'attuale articolo 8 dispone in materia di controversie relative ai masi chiusi, per le quali si rende obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione.

L'articolo 9 prevede che le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole sono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti, ai fini della individuazione degli stessi, nella presunzione che sia loro ignota la relativa spettanza e purchè non risultino pendenti azioni giudiziarie in merito.

Con l'articolo 10 il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. Restano comunque esclusi dall'applicazione del contributo, entro determinati limiti e parametri specificati al comma 3, gli oli extravergini di oliva, gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva, oli vegetali e grassi animali e vegetali.

Specifica che l'articolo 11 autorizza le imprese agricole ad aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione ha effetto retroattivo ed è efficace verso tutti gli associati.

Con l'articolo 12 l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie.

Mentre l'articolo 13 prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, l'articolo 14 autorizza le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero caseario ad agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta ed durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo.

Osserva che nel Titolo II, concernente razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'articolo 15 (corrispondente all'articolo 9 del testo originario) contiene modifiche di notevole rilievo.

In primo luogo, cambia in parte l'oggetto della delega conferita al Governo, riguardante il riordino (e non più anche la riduzione) di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, cui è stata aggiunto il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico nazionale.

Rileva che quanto ai criteri della delega per il riordino degli enti, il comma 2 ne modifica alcuni, tra i quali, alla lettera *a*), è individuata la revisione delle competenze e il riordino anche a seguito dell'attuazione della disciplina introdotta in generale per la pubblica amministrazione, con modalità di chiamata pubblica atte a garantire indipendenza, onorabilità, assenza di conflitti di interessi, incompatibilità di cariche politiche e sindacali dei componenti.

Alla lettera *e*) si prevede ora il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, pur restando confermate la razionalizzazione o la soppressione di AGECONTROL, anche mediante trasferimento delle quote societarie al Ministero delle politiche agricole o ad Agenzie da esso vigilate, mentre sono stati soppressi i criteri del testo originario aventi ad oggetto la predisposizione di strumenti propedeutici alla riorganizzazione della società SIN, il riordino del settore della ricerca agroalimentare, la razionalizzazione dei servizi creditizi e finanziari alle imprese del comparto mediante riorganizzazione di ISMEA e ISA.

La lettera *f*) prevede un nuovo criterio, relativo alla revisione della normativa riguardante l'Ente nazionale risi e alla sua organizzazione.

Segnala che il comma 3 dell'attuale testo è nuovo e direttamente correlato alla nuova delega, in merito al riassetto del settore ippico nazionale, di cui la disposizione in esame contiene i criteri direttivi, elencati dalle singole lettere.

La lettera *a*) dispone il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse.

La lettera *b*) prevede l'individuazione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali, oggetto rispettivamente delle lettere *d*) ed *e*), garantendo una rap-

presentanza delle diverse categorie degli operatori del settore nella struttura organizzativa.

La lettera *c*) stabilisce, per detto organismo, una qualificata partecipazione, per i primi cinque anni, di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e un successivo apposito organo di vigilanza sulla gestione dello stesso.

I criteri direttivi della delega concernente il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, oggetto dell'attuale comma 4, sono stati modificati sia con la soppressione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, sia con la modifica, nell'attuale lettera *f*), riguardante la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute. È inoltre stata introdotta una lettera *g*), che prevede l'accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi riconosciuti, pubblici o privati.

All'articolo in questione è stato aggiunto un ultimo comma 9, mirato a consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili tramite gli organismi pagatori regionali, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi PAC e dei correlati aiuti nazionali.

L'articolo 16 (già articolo 10), volto a istituire la Banca delle terre agricole, ha subito limitate modifiche atte a tutelare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali nei territori con minoranze linguistiche e le normative regionali relative ai terreni incolti e abbandonati.

Evidenzia, con riferimento al Titolo III, che in tema di competitività delle imprese agricole e agroalimentari, è stato soppresso l'originario articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica, mentre è stato introdotto l'articolo 17, secondo cui per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere, nei tempi di legge, una situazione patrimoniale interessa solo le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 19 (già articolo 13), contenente disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, è stato modificato con l'aggiunta di ulteriori commi, in base ai quali le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari accedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'articolo 20 (già articolo 14) è stato modificato solo per aggiornare il testo al cambiamento intervenuto con la legge di stabilità 2016, in base alla quale ISA è stata incorporata in ISMEA, che pertanto è l'ente legittimato agli interventi a sostegno delle imprese previsti dalla norma.

Osserva che all'articolo 21 (già articolo 15) sono state apportate limitate modifiche, tra le quali, nell'ambito dei criteri direttivi per la delega in materia di gestione del rischio agricolo, alla lettera *b*) del comma 1, ri-

guardante la disciplina dei Fondi di mutualità, è stata aggiunta la finalità di compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. Le modifiche al comma 2 investono la fase procedurale di adozione dei decreti legislativi oggetto della norma.

All'articolo 22 (già articolo 16) è stato soppresso il comma 1, che prevedeva la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere di prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica.

Specifica che modifiche di rilievo sono state apportate al Titolo IV, avente ad oggetto singoli settori produttivi.

Sono rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro (articoli da 23 a 30 del testo attuale), e le prime modifiche riguardano il settore del riso, in particolare con l'aggiunta di un nuovo articolo 32, finalizzato a favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo tramite sistemi informatici contenenti i dati dei soggetti partecipanti al processo e delle fasi di lavorazione.

Rileva che sono quindi stati introdotti alcuni nuovi articoli (da 33 a 38), relativi a diversi comparti.

L'articolo 33 è volto a esentare i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'articolo 34 introduce disposizioni in materia di apicoltura, in particolare autorizzando la distribuzione di presidi sanitari, per i quali non sia richiesta la ricetta medica, agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza (comma 1), prevedendo l'introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia di detenzione o comunicazione di variazione di alveari all'anagrafe apistica nazionale (comma 2), e infine consentendo agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida* di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti purché provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (comma 3).

Gli articoli 35 e 36 intervengono riguardo al settore produttivo della birra.

L'articolo 35 definisce la birra artigianale, collegandola al piccolo birrificio indipendente, caratterizzato da indipendenza legale ed economica e dall'utilizzo di impianti distinti rispetto a qualsiasi altro birrificio.

L'articolo 36 detta disposizioni finalizzate a favorire la filiera del luppolo, destinando risorse per progetti di ricerca e sviluppo e per la ricostituzione del patrimonio genetico del prodotto.

Mentre l'articolo 37 fornisce una definizione del fungo cardoncello, l'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nella legge n. 221 del 2015.

Evidenzia che la parte dedicata ai settori della pesca e dell'acquacoltura ha subito modifiche di rilievo.

Soppressi gli originari articoli 26, 27 e 28, l'articolo 39 (già articolo 29), volto ad intervenire sulla legislazione vigente riguardante il riassetto normativo del settore, è stato in parte modificato, per lo più per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee.

In particolare, in tema di illeciti amministrativi, alla lettera *m*) del corrispondente capoverso è stata aggiunta la navigazione, in aree marine soggette a restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i dispositivi di localizzazione satellitare.

Nello stesso capoverso è stata introdotta la lettera *aa*), che prevede la violazione delle prescrizioni delle normative europea e nazionale in materia di obbligo di sbarco. Pertanto è stata introdotta, al capoverso concernente le sanzioni amministrative principali, la sanzione corrispondente a tale nuova lettera.

Nello stesso capoverso è stata modificata l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, che coinvolgono anche i pescatori sportivi, ricreativi e gli esercizi commerciali.

Rileva l'introduzione di un articolo aggiuntivo (articolo 40) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. La disposizione specifica, al comma 1, il concetto di acque interne, individua le fattispecie vietate ai commi 2 e 3, stabilisce nei commi successivi l'impianto sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi, alla loro gravità e alla reiterazione della condotta illecita.

Evidenzia, infine, che il Titolo V, non ricomprende più, con la soppressione dell'articolo 30, le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, mentre nel testo in esame ha ad oggetto la materia dei rifiuti agricoli con l'introduzione dell'articolo 41, che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti delle Associazioni del settore olivicolo sulle problematiche del comparto svolta il 1° marzo e nel corso dell'audizione informale dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) svolta l'8 marzo sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), come pure nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sui disegni

di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 1, riguardante l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma;

la lettera *a*) concerne l'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;

la lettera *b*) interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l'indicazione di detto termine minimo va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità; in questo senso agisce la presente disposizione;

l'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all'etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da paesi europei o non, ovvero da entrambi; in tal modo si integra la vigente normativa italiana che stabilisce che sull'etichettatura devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, con la clausola di mutuo riconoscimento, per il miele proveniente da altri Paesi;

l'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da opporre obbligatoriamente sull'etichettatura «il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva

del prodotto alimentare». La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato. L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto nel senso delineato dalla disciplina dell'Unione europea, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore, e raccordando tale «induzione in errore» del consumatore alle previsioni europee;

rilevato che:

esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti;

l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»);

l'articolo 12 interviene a chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente costituiscano un aiuto di Stato esistente tuttavia non compatibile con il trattato;

l'articolo in oggetto interviene per modificare l'attuale normativa nazionale come richiesto dalla Commissione europea, sotto due aspetti. Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

per quanto concerne la disciplina sull'olio di oliva, occorrono misure a livello nazionale che consentano di contrastare efficacemente ogni operazione di contraffazione e di erronea informazione del consumatore circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto, oltre a reprimere condotte di importazione illegale di miscele provenienti da zone esterne all'Unione europea;

per quanto concerne l'etichettatura del miele, occorre una decisa azione istituzionale nelle sedi europee per la previsione di regole uniformi che garantiscano una completa informazione del consumatore;

con riferimento all'etichettatura dei prodotti alimentari, occorre sostenere in tutte le sedi un adeguato livello di tutela della completa informazione sull'origine degli alimenti;

riguardo al regime IVA di basilico, rosmarino e salvia, pur nella consapevolezza della necessità dell'intervento legislativo finalizzato all'adeguamento alle previsioni della normativa europea, si paventano gli effetti negativi del significativo aumento della tassazione, rispetto a prodotti caratteristici dell'Europa del Sud e si rappresenta la necessità di un'armonizzazione delle fattispecie omogenee e, in particolare, della tassazione dell'origano;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alla qualificazione dei Consorzi agrari in Italia, si fa presente la necessità di tutelare un modello diffuso nel comparto agricolo nazionale e utile al contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole; valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una clausola di monitoraggio, volta a garantire il rispetto del regime di aiuti *de minimis*.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 230

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria

217^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono state presentate le riformulazioni agli emendamenti 34.6, 49.0.3 e 49.0.5, pubblicate in allegato.

Informa altresì che i relatori hanno presentato gli emendamenti 3.100, 28.100, 30.100, 36.100, 52.0.100 e 52.0.200 al disegno di legge in titolo, pubblicati anch'essi in allegato. Ricorda che, come convenuto nella seduta di ieri, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 12 di venerdì 11 marzo.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) chiede di poter differire il termine a lunedì 14, in spirito di collaborazione.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta del senatore Castaldi.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE si dichiarano d'accordo sulla proposta avanzata.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) propone quindi che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti che i relatori hanno presentato in data odierna sia fissato alle ore 12 di lunedì 14 marzo.

La Commissione concorda.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) presenta una riformulazione del suo emendamento 32.0.5 (testo2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) nel preannunciare la presentazione a breve di ulteriori emendamenti dei relatori, illustra l'emendamento 3.100, con il quale si sostituisce parte dell'articolo 3, inserendo in tale disposizione parte dell'articolo 7. L'emendamento interviene in materia di sconti obbligatori e di disciplina della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, cosiddetta RCAuto, un tema complesso e delicato. Ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati demandava all'IVASS la fissazione dello sconto che le imprese assicuratrici sarebbero state chiamate ad applicare; la proposta dei relatori, lasciando inalterate le condizioni per l'applicazione degli sconti, tra le quali vi è l'installazione delle cosiddette scatole nere, riformula la norma prevedendo che siano le imprese di assicurazione a definire lo sconto, in attuazione dei criteri indicati dall'IVASS con proprio regolamento. Sottolinea come tale proposta persegua l'obiettivo che connota le norme del disegno di legge sin dal suo testo originario: quello di ridurre la rilevantissima sprecazione che si registra nelle diverse aree geografiche del Paese, premiando i comportamenti virtuosi. Nel condividere pienamente questo obiettivo, l'emendamento dei relatori è volto a rendere la disciplina in materia più efficace, coerente con le logiche di mercato e con le norme europee, scongiurando il rischio di una procedura di infrazione. Riferisce sugli ulteriori contenuti dell'emendamento, soffermandosi sulla ricognizione che l'IVASS è tenuta a compiere, al fine di individuare le province a maggior tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, funzionale alla determinazione dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dell'emendamento, nonché sull'abbassamento del criterio temporale per l'individuazione dei comportamenti virtuosi da cinque a quattro anni e sul sistema delle sanzioni.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti in tema di energia, 28.100 e 30.100, nonché le ulteriori proposte presentate.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) in primo luogo stigmatizza i tempi, a suo giudizio eccessivamente lunghi, per il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti che, in assenza di relazione tecnica, erano stati dichiarati inammissibili, per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Quanto all'emendamento 30.100 dei relatori, osserva come esso non costituisca affatto un miglioramento rispetto al testo del disegno di legge. Per circa 20 milioni di clienti domestici e 4 milioni di PMI – corrispondenti al 20 per cento dei consumi di energia elettrica – permane infatti il rischio di una trasmigrazione inconsapevole nel «servizio di salvaguardia» fornito attualmente da Enel ed HERA, con conseguente aumento, valutabile intorno al 20%, del costo della componente energia della bolletta elettrica. Questo si aggiungerebbe agli altri aumenti della bolletta elettrica determinati dalla riforma, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2016, delle componenti tariffarie degli oneri. Sottolinea infine come l'emendamento 30.100 non operi nel senso della chiarezza, demandando la definizione della disciplina per la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 a un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, una scelta che espropria il Parlamento di un potere normativo che gli compete. Conclude deplorando il contenuto dell'emendamento in questione e preannunciando la presentazione di subemendamenti.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene sull'emendamento 3.100 dei relatori; ricorda innanzi tutto come l'IVASS, in sede di audizione, abbia dichiarato di avere difficoltà nel compiere i calcoli che invece l'articolo 15 del disegno di legge pone a base dei suoi poteri di vigilanza e di controllo. L'emendamento riprende i contenuti dell'articolo 7, comma 2, che viene contestualmente soppresso; nel fare ciò, però, li modifica, reintroducendo in particolare il concetto di «sinistrosità» che invece nel testo dell'articolo 7, come approvato dalla Camera dei deputati, non era presente: stigmatizza tale scelta, sottolineando l'opportunità di non connettere automaticamente un maggior tasso di sinistrosità alla presenza di premi più elevati, un'evenienza negata dall'esperienza. Rileva infine negativamente l'indeterminatezza che deriva dalla proposta dei relatori in tema di entità dello sconto, la cui determinazione viene affidata, in sostanza, alla buona volontà delle imprese di assicurazione.

Il sottosegretario GENTILE, dopo aver osservato come nell'esame del disegno di legge in titolo sia indispensabile il contributo di tutte le forze politiche e di tutti i singoli senatori, ringrazia i relatori per il proficuo lavoro svolto, esprimendo apprezzamento sulle proposte emendative presentate. Si tratta infatti, a suo giudizio, di proposte migliorative del testo.

In merito all'emendamento 3.100 segnala, tra l'altro, che sono state modificate le condizioni per accedere allo sconto, riducendo da cinque a quattro anni il periodo durante il quale il contraente non deve aver causato sinistri, ampliando così la platea dei beneficiari. In sostanza, l'emendamento serve a rendere più efficace e immediatamente applicabile la norma, promuovendo la concorrenza ed evitando una eccessiva burocratizzazione del settore. Quanto alle proposte di modifica in tema di energia, nel rammentare l'intendimento di operare a favore dei consumatori, segnala che si assegna al Ministero per lo sviluppo economico, sentite le

Commissioni parlamentari e le Autorità competenti, la funzione di determinare un quadro coerente per la liberalizzazione e che sono previste ulteriori e più forti iniziative di comunicazione a favore dei consumatori, per garantire la massima informazione e la massima trasparenza per tutti.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 25.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli identici emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli identici emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14 sono quindi nuovamente accantonati.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira l'emendamento 25.16.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 25.1, gli identici 25.2, 25.3 e 25.4, 25.5, gli identici 25.6, 25.7, 25.8 e 25.9, nonché gli emendamenti 25.10, 25.11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone un nuovo accantonamento, in connessione della presentazione dell'emendamento dei relatori 28.100, interamente sostitutivo.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) segnala che l'accantonamento dell'emendamento 28.0.1 ne consentirà l'esame insieme agli altri emendamenti aggiuntivi – riferiti all'articolo 40 – che incidono sulla stessa materia.

Con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, gli emendamenti riferiti all'articolo 28, compreso l'aggiuntivo, sono nuovamente accantonati, insieme all'emendamento dei relatori 28.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 29.5, sul quale il parere sarebbe favorevole; invita a ritirare l'emendamento 29.8 sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) riformula l'emendamento 29.5, accogliendo la proposta dei relatori.

L'emendamento 29.5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; viene accantonato anche l'emendamento 29.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30 per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone un nuovo accantonamento, in connessione della presentazione dell'emendamento dei relatori 30.100, interamente sostitutivo; invita a ritirare l'emendamento 30.0.1, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 30.0.1.

Con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, gli emendamenti riferiti all'articolo 30 sono nuovamente accantonati, insieme all'emendamento dei relatori 30.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 32.6 (testo 2); esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.5 (testo 3) presentato dalla senatrice Pelino, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti 32.0.6 e 32.0.7.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

I senatori ASTORRE (*PD*), CARIDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), CASTALDI (*M5S*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), FABBRI (*PD*), FUCKSIA (*Misto*), GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*), GIROTTO (*M5S*), PERRONE (*CoR*), SCALIA (*PD*) e VALDINOSI (*PD*) aggiungono la loro firma all'emendamento 32.0.5 (testo 3).

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ritira l'emendamento 32.0.7

L'emendamento 32.6 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 32.0.5 (testo 3), pubblicato in allegato, viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; conseguentemente è accantonato anche l'emendamento 32.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 33.7 (testo 2) e invita a ritirare l'emendamento 33.8.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 33.8; aggiunge inoltre la propria firma e quella dei firmatari dell'emendamento 33.8 all'emendamento 33.7 (testo 2).

L'emendamento 33.7 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 (testo 2) e sugli identici 34.3 (testo 2) e 34.4 (testo 2); esprime parere favorevole sull'emendamento 34.6 (testo 2), la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento 34.7. Propone infine di accantonare l'emendamento 34.0.18 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Con distinte votazioni l'emendamento 34.1 (testo 2) e gli identici 34.3 (testo 2) e 34.4 (testo 2) sono posti in votazione e approvati.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 34.6 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio, insieme al 34.7; resta altresì accantonato l'emendamento 34.0.18 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 35.3 e 35.4, i quali sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 36.1, la cui eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento o preclusione degli emendamenti successivi, fino al 36.10; ritiene tuttavia necessario un ulteriore momento di riflessione sul testo, proponendo pertanto di accantonare gli emendamenti in questione; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9 e 36.10 sono nuovamente accantonati; con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 36.11, 36.12, 36.13, 36.14 e 36.0.1.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 37.0.6 (testo 2), sul quale il parere sarebbe favorevole, segnalando che la riformulazione proposta non riproduce i contenuti del comma 1 dell'emendamento le cui norme risultano essere già presenti nella legislazione vigente.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) segnala che l'emendamento 37.0.6 (testo 2) è volto a consentire la massima trasparenza nell'attribuzione di contributi pubblici a soggetti privati in rilevanti settori economici nazionali, come quello energetico e ambientale, e ad associazioni, come quelle ambientaliste e dei consumatori, da parte di Ministeri, enti pubblici, grandi imprese pubbliche. Assicura che, al momento, i dati di cui si chiede la pubblicità non sono disponibili, come personalmente verificato nel predisporre il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

Conclude, dichiarando di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) aggiunge la propria firma all'emendamento 37.0.6 (testo 2).

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) nel prendere atto di quanto riferito dal presidente Mucchetti in merito all'indisponibilità dei dati in questione e riservandosi un approfondimento, propone allora di accantonare l'emendamento in questione.

Anche il rappresentante del GOVERNO concorda.

L'emendamento 37.0.6 (testo 2) è quindi nuovamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2, che propone di accantonare nuovamente, per un approfondimento. Esprime parere contrario sull'emendamento 39.0.9.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 39.0.9, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Gli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2 sono quindi nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3, dalla cui approvazione deriverebbe la preclusione dei successivi emendamenti fino al 40.9, invitando quindi a ritirare detti emendamenti. Propone di accantonare gli emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) rileva come l'emendamento 40.9, a sua firma, non sarebbe precluso dall'approvazione degli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3.

Convenendo su tale rilievo, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE, propongono allora che anche l'emendamento 40.9 sia accantonato.

Dopo che le senatrici FUCKSIA (*Misto*) e VALDINOSI (*PD*) hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 40.1, gli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3 sono posti congiuntamente ai voti e approvati, restando preclusi gli emendamenti 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 e 40.8.

Gli emendamenti 40.9 e gli emendamenti aggiuntivi 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2) e 40.0.3, 40.0.4, 40.0.7 (testo 2) cui aggiunge al propria firma la senatrice FUCKSIA (*Misto*), 40.0.7, 40.0.8 (testo 2), 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.10, 40.0.12, 40.0.13, 40.0.14, 40.0.15, 40.0.16, 40.0.17 e 40.0.20 sono quindi nuovamente accantonati.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene per sollecitare una riconsiderazione della dichiarazione di inammissibilità per estraneità della materia degli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Segue un breve dibattito in cui intervengono il presidente MUCCHETTI (*PD*), il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il rappresentante del GOVERNO, in esito al quale si conviene di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, a partire dalla pomeridiana di martedì 15 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 8,30 di domani è posticipata alle ore 9, con la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-02629. Comunica altresì che la seduta pomeridiana di domani, giovedì 10 marzo e la seduta di venerdì 11 marzo, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

3.100

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 132-ter», con il seguente:

«Art. 132-ter.

(Sconti obbligatori)

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di pre-

ventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b*).

5. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

6. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, secondo forme di pubblicità che né rendano efficace e chiara l'applicazione.

7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

8. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui al comma 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 e 5 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

9. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La

titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo 3, sostituire il comma 2, con i seguenti:>*
 - *all'articolo 7, sopprimere il comma 2.*
-

28.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere da sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mer-

cato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

29.5 (testo 2)

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli comuni.».

30.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Mi-

nistro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e l'ingresso consa-

pevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 26 e 27 secondo le modalità indicate con provvedimento dell' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

32.0.5 (testo 3)

PELINO, D'ALÌ, FABBRI, PERRONE, CARIDI, GIROTTO, CASTALDI, SCALIA, VALDINOSI, FUCKSIA, DI BIAGIO, ASTORRE, GALIMBERTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua)

1. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua avvengano sempre a regime con il sistema di misura a contatore e contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, assicurando altresì che i contatori siano installati ed accessibili e che la loro lettura sia tecnicamente possibile.».

34.6 (testo 2)

LANZILLOTTA, COLLINA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. L'accesso ai sistemi di cui al comma precedente da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del precedente comma e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei

soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati allo stesso comma 1, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno"».

36.100

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016» e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al GSE S.p.A. che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito al GSE S.p.A. con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita al GSE S.p.A. la titolarità del Fondo per la ristrutturazione della rete carburanti sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dalla Società. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° luglio 2016 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dall'attuale Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

49.0.3 (testo 2)

MANCUSO, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi che precedono non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa disposizione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

49.0.5 (testo 2)

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni

2. Dalla disposizione di cui al comma che precede non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni inte-

ressate provvedono all'attuazione della stessa disposizione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

52.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema Paese, implementando regole per l'attuazione dei principi di concorrenza per gli operatori del sistema logistico nazionale, si dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, vanno assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per favorire la competitività del sistema Paese attraverso l'internazionalizzazione delle imprese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli cooperano nell'ambito degli sviluppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n.242, che ha disciplinato lo sportello unico doganale, e nell'ambito della sperimentazione per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente comma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula apposito atto convenzionale con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite del soggetto attuatore unico della PLN di cui al citato articolo 61-bis.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altre modalità di trasporto, nonché delle funzioni di coordinamento delle amministrazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli organismi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dell'ordinamento, in relazione a specifiche funzioni.

4. Nella fase della prima attuazione di quanto previsto al comma 3, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti indicati nel medesimo comma 3, di predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e di provvedere alla relativa trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto attuatore unico di cui all'art. 61-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, esaminata detta documentazione, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato gli standard di comunicazione ed il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5. Per sostenere gli investimenti del Soggetto attuatore unico di cui al comma 4, necessari all'implementazione della PLN, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica che operano nel settore delle infrastrutture, del trasporto e della logistica e del controllo delle merci, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale del sopradetto Soggetto attuatore unico della PLN, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

6. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti e regolati:

gli standard trasmissione dati dei sistemi informativi degli operatori operanti all'interno dei nodi e delle Piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN;

le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'accesso automatico degli autotrasportatori ai nodi;

gli standard dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono alla PLN.».

52.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo".».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO
AUTONOMO)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO
AUTONOMO)*

Plenaria**221^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le odierne audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229 (lavoro autonomo), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore, senatore Pagano, ha illustrato l'Atto del Governo.

La senatrice SPILABOTTE (PD) fa notare che alcune categorie attualmente non ricomprese nel nuovo organismo, come i servizi ispettivi ASL, attualmente in carico alle regioni, chiederebbero di confluirvi.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) comprende tale istanza; in attesa del *referendum* confermativo della riforma costituzionale, la quale

riconduce allo Stato centrale funzioni attualmente svolte dalle regioni, sarebbe effettivamente opportuno prevedere nella bozza di parere che, come peraltro accade con riferimento ad ANPAL, l'Ispettorato nazionale non venga definito unicamente in se stesso, ma anche come responsabile di una rete che svolga le funzioni gestite, peraltro debolmente, da altri enti.

La senatrice PARENTE (*PD*) sottolinea che la necessità di una omogeneizzazione in tal senso era già contenuta nel parere reso il 5 agosto 2015 dalla Commissione con riferimento all'Atto di Governo n. 178, concernente le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) concorda, aggiungendo che in tema di sicurezza si riscontra una generalizzata richiesta di omogeneità di regole.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), pur comprendendo le ragioni addotte dagli intervenuti, rileva che l'esperienza delle province di Trento e di Bolzano risulta invece connotata da una apprezzabile funzionalità.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che ciò potrà essere avvalorato da un richiamo nella bozza di parere al rispetto degli statuti di autonomia delle province di Trento e Bolzano, che peraltro hanno in ogni caso anch'esse interesse ad essere inserite in una rete più funzionale e contrassegnata da regole omogenee di funzionamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI fa presente che la Commissione sta svolgendo in modo serrato audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229, in materia di lavoro autonomo, che dovrebbero esaurirsi la prossima settimana. Successivamente la Commissione svolgerà audizioni sui disegni di legge n. 2232 e 2292 (assistenza disabili gravi). In entrambi i casi si tratta di provvedimenti che occorre definire, sia pure per ragioni diverse, in tempi ristretti. Auspica inoltre che nella giornata di martedì prossimo la Commissione possa concludere l'esame dell'Atto del Governo n. 266, con la votazione del relativo parere.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria

326^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02096, a prima firma della senatrice Catalfo, sul trasferimento presso l'ospedale «Vittorio Emanuele» di Catania di alcuni corpi di migranti periti in mare.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Catania, la Marina militare ha provveduto al recupero del relitto del naufragio del 18 aprile 2015 e dei corpi dei migranti deceduti a seguito del tragico evento.

Il Commissario straordinario per le persone scomparse ha coordinato le operazioni di identificazione delle salme recuperate e di prelievo del DNA, che sono state affidate all'Istituto «Labanof» dell'Università degli studi di Milano.

In tale contesto, il 3 luglio 2015 sono giunti al Porto di Catania i primi 13 cadaveri rinvenuti nel natante affondato e, sulla base delle intese raggiunte in sinergia con le Forze dell'ordine, il Comune di Catania e l'Azienda ospedaliera universitaria «Policlinico-Vittorio Emanuele», i Vigili del fuoco hanno curato il trasferimento dei corpi dal *container* refrigerato della Marina militare ai locali messi a disposizione dall'Azienda ospedaliera.

Durante le operazioni di trasporto sono stati adottati tutti i dispositivi di sicurezza previsti per evitare eventuali contaminazioni.

I locali dove si sono svolte le operazioni di esame delle salme, individuati a seguito di scrupolosa valutazione, per escludere ogni possibile conseguenza sulla salute degli utenti e del personale dell'ospedale, ospitavano un tempo la clinica ostetrica, ormai trasferita presso altro presidio, e non risultano più utilizzati per attività assistenziale né per punto nascita.

Le prestazioni assistenziali degli attigui laboratori di analisi e ambulatorio di diagnosi prenatale che, comunque, si trovano in un altro edificio, sono state temporaneamente espletate in altri siti.

A scopo meramente precauzionale, gli Enti preposti hanno provveduto all'isolamento della zona per la durata delle operazioni (dalle ore 16 del venerdì alle ore 4 della domenica) ed alla pulizia straordinaria dell'area adiacente ai locali in questione al termine dell'esame autoptico dei corpi, circoscrivendo il disagio per le persone al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle stesse operazioni.

Allo stato attuale, non è previsto il trasferimento di ulteriori salme da identificare nel territorio della Provincia di Catania.

In merito alla vicenda segnalata, il Ministero della salute ha peraltro provveduto ad attivare il Comando Carabinieri per la Tutela della salute, ed il Nucleo antisofisticazioni e sanità di Catania ha fornito le precisazioni di seguito riportate.

I locali utilizzati per l'esame autoptico erano stati individuati in esito ai sopralluoghi delle Autorità coinvolte (prefetto, questore, procuratore capo, due assessori del Comune, direttore dell'Azienda ospedaliera e responsabile dell'*equipe* medica autoptica).

Il *container* refrigerato della Marina militare è stato collocato a tre metri circa dall'ingresso dei locali e le operazioni di scarico e trasporto delle salme sono state effettuate da personale specializzato dei Vigili del fuoco.

Durante le operazioni, alle quali hanno assistito, tra gli altri, il prefetto, il procuratore capo, i due assessori, il direttore sanitario aziendale, non si è verificato alcun inconveniente.

Le salme erano custodite in apposite sacche in plastica e negli ambienti utilizzati sono stati attivati condizionatori portatili prima dell'arrivo dei corpi.

Al termine di ciascun esame, le salme venivano composte in singole bare, sigillate a cura della ditta di trasporti funebri contattata.

Le sacche ed il materiale monouso utilizzato in sede autoptica sono stati trattati come rifiuti speciali, sigillati in contenitori e smaltiti a cura dell'Azienda ospedaliera.

La sanificazione degli ambienti esterni ed interni è stata curata da operatori del Comune di Catania e delle ditte interne alla struttura ospedaliera.

Il NAS di Catania ha verificato che i locali utilizzati (posti al piano terra/rialzato del padiglione 10), non ospitano da tempo servizi dei reparti di ostetricia e ginecologia, mentre presso i laboratori di anatomia patologica (primo piano) e di citogenetica e diagnosi prenatale (secondo piano),

non vengono effettuati interventi; le pazienti sono monitorate e sottoposte alle analisi nel corso della gravidanza.

La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta, rimarcando che il trasferimento delle salme dei migranti presso l'ospedale «Vittorio Emanuele», per l'inadeguatezza della sede e per l'inappropriatezza delle metodiche usate, ha posto a repentaglio la salute dei cittadini e del personale sanitario e medico.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-01729, della senatrice Mattesini e altri, sulla formazione destinata al personale sanitario per l'assistenza alle donne e bambine sottoposte a pratiche di mutilazione genitale femminile.

La pratica delle mutilazioni genitali femminili (MGF) è una tradizione profondamente radicata in molte comunità, in gran parte concentrate in 29 Paesi africani, prevalentemente nell'Africa Subsahariana, che l'immigrazione ha fatto conoscere anche in Europa e in Italia.

Il fenomeno è presente anche in alcuni paesi dell'Asia e del Medio Oriente, ed è generalmente caratterizzato da profonde implicazioni di ordine psicologico, economico, sociale e culturale.

Dette pratiche sono proibite dalle leggi della maggior parte dei Paesi occidentali e africani.

Secondo il Rapporto UNICEF pubblicato nel 2013, nel mondo sono più di 125 milioni le bambine e le donne che hanno subito le MGF, e almeno 3 milioni di bambine sono a rischio di subire la pratica ogni anno.

In Europa, il numero di donne e ragazze che convivono con le conseguenze derivanti dalle MGF è ancora sconosciuto, sebbene il Parlamento Europeo stimi che la cifra si aggiri intorno alle 500.000 unità, con altre 180.000 donne e ragazze a rischio di essere sottoposte alla pratica ogni anno (Fonte *Amnesty International*, 2010).

In Italia, dove le donne residenti, provenienti dai Paesi africani definiti a «tradizione escissoria», sono poco meno di 160 mila (fonte ISTAT anno 2014), le stime più recenti dell'Istituto Piepoli, per il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, parlano di circa 39.000 donne o ragazze che hanno subito una qualche forma di mutilazione dei genitali femminili.

Uno studio a cura dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto della povertà del 2011, fa riferimento a circa 35.000 donne o ragazze.

Per contrastare la pratica delle mutilazioni genitali femminili, in Italia è stata appositamente varata la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili».

Tale legge è divisa in due capitoli, e fa precedere significativamente le misure preventive alle misure punitive, in considerazione del fatto che una prevenzione efficace potrebbe vanificare le misure di repressione, perché non ci saranno bambine sottoposte alle MGF.

È necessario, pertanto, fare opera di sorveglianza e prevenzione, soprattutto nei confronti delle figlie delle donne che hanno già subito tali pratiche nel loro Paese d'origine.

Il Ministero della salute ha quindi emanato, con decreto ministeriale 17 dicembre 2007, le Linee guida (previste all'articolo 4 della legge n. 7 del 2006) destinate alle figure professionali sanitarie, nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di MGF, per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

Le Linee guida rappresentano un importante strumento per le Regioni, al fine di attivare nel proprio territorio tutte le iniziative volte alla formazione del personale sanitario.

Un elemento importante è costituito dalle risorse finanziarie previste dalla legge n. 7 del 2006 e destinate alla formazione, ma anche a campagne di informazione e di divulgazione della cultura dei diritti umani e del diritto all'integrità della persona.

Il Ministero della salute ha trasferito alle Regioni, dal 2005, i fondi destinati dalla citata legge alla formazione, intesa anche come occasione per accrescere le conoscenze sul tema del diritto alla salute e sulla medicina transculturale, sulla delicatezza dell'approccio alla sessualità delle donne straniere, al loro corpo, alla maternità ed alla salute in generale, per un totale di 14.625.768,86 euro.

Dal 2009 e poi in maniera incisiva dal 2011, a causa delle norme di stabilizzazione economica, gli importi inizialmente previsti dalla legge n. 7 del 2006 (2.500.000 euro/anno), sono stati significativamente ridotti fino agli attuali circa 177 mila euro/anno.

La ripartizione dei fondi, dal 2009, previa Intesa in Conferenza Stato-Regioni, viene effettuata secondo un criterio misto, che prevede: il 70 per cento del totale sulla base della popolazione residente ed il 30 per cento secondo il numero delle donne immigrate, titolari del permesso di soggiorno, presenti nel territorio regionale e provenienti dai Paesi dove sono effettuate pratiche di mutilazioni genitali.

Il Ministero della salute effettua, dall'entrata in vigore della legge n. 7 del 2006, periodiche ricognizioni sull'utilizzo dei fondi in oggetto.

Sulla base dell'ultimo monitoraggio, avviato nell'ottobre 2013, a cui non tutte le Regioni hanno risposto, in nessuna Regione sono state segnalate pratiche di MGF eseguite in Italia, né sono stati avviati interventi legali per il reato di pratica di MGF, tuttavia la presenza di donne che hanno subito mutilazioni genitali è stata rilevata in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento.

Sono presenti centri di riferimento per l'assistenza alle donne e bambine mutilate nelle seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sardegna, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, e sono state eseguite plastiche ricostruttive in Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte.

In particolare, dal 2006 al 2013 risultano ben 957 le donne in cui sono state riscontrate dette mutilazioni e per 284 di esse è stato effettuato un intervento di plastica ricostruttiva.

Le Regioni hanno inoltre provveduto ad organizzare attività formative, corsi, seminari, convegni per personale sanitario, mediatori culturali, operatori dei consultori familiari, medici di medicina generale, scuole.

Nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, il 7 maggio 2014 è stata sancita l'Intesa in Conferenza unificata sul «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» previsto dal decreto-legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, in cui il Ministero della salute, coordinando l'apposito sottogruppo tematico «Formazione» della «Task force» interministeriale, appositamente costituita presso il citato Dipartimento delle pari opportunità, ha previsto tra i contenuti delle iniziative formative, la sensibilizzazione sul tema delle mutilazioni genitali femminili, per accrescere la capacità di interagire con le donne che hanno subito tale pratica e prevenirne l'adozione nei confronti delle figlie minori.

La senatrice MATTESINI (PD), nel dichiararsi soddisfatta della risposta, segnala l'opportunità di rafforzare le iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale medico, e auspica approfondimenti in merito alla concreta destinazione dei fondi a tal fine stanziati.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, infine, all'interrogazione n. 3-02590, del senatore Maurizio Romani e altri, sull'omogeneizzazione degli ausili per l'ossigenoterapia.

Il problema sollevato dagli interroganti è noto da tempo al Ministero della salute e si ripropone ciclicamente, in particolare in corrispondenza dei periodi di vacanza, quando i pazienti si spostano da una Regione all'altra.

Al momento attuale, sono disponibili vari tipi di dispositivi medici trasportabili, utilizzabili come moduli portatili di ossigenoterapia («stroller»).

Tuttavia, manca una uniformità degli «attacchi» utilizzati per collegare detti «stroller», a fini di ricarica, alle bombole-unità base di ossigeno medicinale, e da ciò deriva il problema, che incontrano alcuni pazienti, i quali, spostandosi in un'altra Regione, trovano difficoltà per la ricarica dei loro «stroller».

Tale problema è di difficile soluzione, in quanto riguarda le caratteristiche costruttive di prodotti che hanno libera circolazione nell'Unione Europea, poiché non è possibile imporre a tutti i fabbricanti, italiani e stranieri, la progettazione di raccordi compatibili con tutte le tipologie di bombole di ossigeno portatili.

Il Ministero della salute ha già coinvolto in passato le associazioni di categoria per affrontare la questione, ed intende continuare ad intraprendere idonee iniziative, in particolare per l'emanazione di norme tecniche che regolino gli attacchi per la ricarica dei moduli di respirazione portatili.

Indipendentemente dalle citate iniziative, una possibile soluzione potrà anche essere ricercata in un'organizzazione a livello interregionale che consenta al paziente, che si sposta da una Regione all'altra, di consegnare il proprio «*stroller*», avendone in cambio uno pieno, ovvero uno con attacco compatibile con l'unità di base disponibile nella Regione.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta: la soluzione da ultimo indicata, ove effettivamente perseguita, potrà almeno in parte ovviare alle criticità attualmente sussistenti; è tuttavia necessario, a suo giudizio, addivenire alla messa a disposizione di raccordi compatibili con le diverse tipologie di bombole di ossigeno portatili.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghé al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie

(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

(829) BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie

(833) D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La PRESIDENTE, relatrice, dopo aver rammentato che restano da esaminare gli emendamenti volti all'introduzione di articoli aggiuntivi, oltre che le proposte emendative accantonate, propone di rinviare il seguito dell'esame, nell'auspicio che possano essere sciolti i nodi di natura finanziaria connessi a diverse proposte di modifica del testo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA E SCONVOCAZIONE DELLA
SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi quest'oggi, alle ore 16, per avviare l'esame in sede consultiva dei disegni di legge inerenti alla lingua dei segni. Saggiunge che la seduta antimerdiana già convocata per la giornata domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 178

*Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE
SANITARIO)*

Plenaria

327^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(302) DE POLI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1019) FAVERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

(1151) *PAGLIARI ed altri. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

(1789) *CONSIGLIO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(1907) *AIELLO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che essi sono volti a introdurre disposizioni in favore delle persone non udenti, allo scopo di promuoverne l'inserimento sociale, educativo e lavorativo, anche attraverso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) come lingua della minoranza linguistica dei sordi, ritenuta meritevole della tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione.

Passa quindi a illustrare in maggiore dettaglio i testi.

I disegni di legge n. 302, d'iniziativa del senatore De Poli, e n. 1019, a prima firma della senatrice Favero, prevedono il riconoscimento della LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in ragione della sua specifica morfologia, sintattica e lessicale.

È prevista l'adozione di uno o più regolamenti governativi di attuazione, in considerazione dei risvolti tecnici che tale normativa comporta, oltre all'intesa in sede di Conferenza unificata, a motivo delle competenze regionali in materia di assistenza sociale. Nell'elaborazione dei regolamenti sarà possibile coinvolgere l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, nonché le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

I due provvedimenti stabiliscono, inoltre, che la LIS possa essere utilizzata in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Il testo proposto dal senatore De Poli garantisce l'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, per consentire ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità, che includa persone sorde e udenti, nonché un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. A tal fine, è garantito altresì l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università.

Il disegno di legge n. 1019 che, con alcune modificazioni, ripropone il testo del provvedimento esaminato dalla Camera la scorsa legislatura, prevede che gli interventi diagnostici precoci per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi protesici o logopedici, siano inseriti tra i livelli essenziali delle prestazioni. È altresì promossa la ricerca scientifica e tecnologica per favorire un impiego sempre

più diffuso delle tecnologie visive e acustiche necessarie per la comunicazione e l'accesso all'informazione. Sono determinate le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nonché di altre tecniche, anche informatiche, volte a favorire la comunicazione delle persone con disabilità. È promossa la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ed è favorita la rimozione di ogni barriera che limiti la partecipazione delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva.

Anche i disegni di legge n. 1151, a prima firma del senatore Pagliari, n. 1789, d'iniziativa del senatore Consiglio, e n. 1907, presentato dal senatore Aiello, sono volti a favorire la partecipazione delle persone con disabilità uditiva alla vita collettiva, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso alla comunicazione.

È assicurata la libertà di scelta delle persone disabili e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale.

Particolare attenzione è posta alla promozione dell'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione, anche attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile.

In ambito scolastico, è garantita la prestazione di tutti i servizi a sostegno degli alunni sordi, nonché l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria.

Sono altresì previste misure di garanzia delle pari opportunità delle persone con disabilità uditiva nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture che forniscono servizi sanitari, di pronto soccorso e cura. Attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione, è assicurata la piena accessibilità del patrimonio artistico e culturale italiano, la fruizione di eventi culturali e ricreativi nonché la pratica sportiva e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.

In particolare, i disegni di legge n. 1151 e n. 1789, oltre a sostenere la prevenzione e la cura della sordità, riconoscono e tutelano la LIS e la lingua dei segni tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS).

In conclusione, la relatrice fa presente che la Commissione di merito ha adottato un testo base – predisposto dal relatore Russo e risultante dall'unificazione dei disegni di legge appena illustrati – che contiene diverse disposizioni attinenti a profili di interesse sanitario.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PADUA (PD) riferisce di aver svolto recentemente, di propria iniziativa, una visita presso una struttura sanitaria in provincia di Ragusa, insieme con il sottosegretario alla salute De Filippo, durante la quale la competente direzione generale non ha prestato la collaborazione istituzionale che, a suo giudizio, sarebbe stato lecito attendersi. Propone pertanto di programmare una visita ufficiale della Commissione presso la struttura in questione.

La PRESIDENTE esprime l'avviso che sia opportuno trattare della questione posta dalla senatrice Padua in sede di Ufficio di Presidenza.

La senatrice TAVERNA (M5S) segnala che, secondo quanto ha avuto modo di apprendere, il Ministero della salute starebbe svolgendo attività prodromiche all'effettuazione di una sperimentazione in tema di *screening* neo natali, attività che appaiono in distonia rispetto alle previsioni del disegno di legge in materia approvato dalla Commissione in sede deliberante e ora all'esame dell'altro ramo (Atto Camera n. 3504, già Atto Senato n. 998). Si domanda se tale condotta del Ministero, ove confermata, possa essere reputata conforme al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

La PRESIDENTE riterrebbe non infondate le perplessità espresse dalla senatrice Taverna, ove la notizia riportata dovesse trovare conferma.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi in data odierna, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti di Assobio-medica, di AON Spa e della Società Oftalmologica Italiana (SOI).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 151

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DEL SINDACO DI VENEZIA E DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI DERIVANTI DAL TRANSITO DELLE GRANDI NAVI NELLA LAGUNA DI VENEZIA (AFFARE ASSEGNATO N. 618) E SUI DISEGNI DI LEGGE N. 198, N. 312 E 1060 SULLA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Plenaria

209^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente MARINELLO dà conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge e sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(119) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(1931) PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco

(2012) SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente MARINELLO dà preliminarmente conto dei subemendamenti presentati agli emendamenti 10.1000, 19.1000, 21.0.3 e 21.0.4, pubblicati in allegato.

Il relatore CALEO (PD) precisa che il subemendamento 9.200/4 (testo 2 corretto), pubblicato in allegato, è quello al quale va riferita l'espressione del parere favorevole.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 10.1000.

Il relatore CALEO (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 10.1000.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 19.1000.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 19.1000.

Il presidente MARINELLO invita il relatore e la rappresentante del Governo a valutare con attenzione l'aggravamento delle sanzioni previsto dall'emendamento 19.1000, soprattutto con riferimento a quelle irrogate a seguito dell'attraversamento delle zone «C» delle aree marine protette, al fine di evitare una eccessiva penalizzazione di condotte che potrebbero essere accidentali.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 21.0.3 e 21.0.4.

Il relatore CALEO (*PD*) sottolinea incidentalmente che mentre le modalità di gestione del controllo faunistico recate dall'emendamento 10.1000 tengono conto dell'orientamento delle più importanti associazioni ambientaliste, i meccanismi sanzionatori previsti dall'emendamento 19.1000 sono invece il frutto di un inasprimento ponderato delle pene attuali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali del Sindaco di Venezia e del Presidente dell'Autorità portuale della stessa città, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

9.200/4 testo 2 (corretto)

PICCOLI, MARINELLO

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica, in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

10.1000/1

PANIZZA

All'emendamento 10.1000, al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste».

10.1000/2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», al comma 1, sostituire le parole: «della specie di uccelli e mammiferi» con le seguenti: «della fauna selvatica».

10.1000/3

PICCOLI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e nelle aree contigue».

10.1000/4

PICCOLI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 11.1», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».

10.1000/5

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «1», dopo le parole: «vincolante dell'ISPRA» sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», al comma 1 secondo periodo sopprimere le parole: «, le modalità, le tecniche».

10.1000/7

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1 i capoversi «2, 3 e 4», sono sostituiti dai seguenti:

«2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.

3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.

4. I piani di gestione che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge Il febbraio 1992, n. 157».

Conseguentemente, al capoverso comma 5 il secondo periodo è soppresso.

10.1000/8

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «2», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, le parole: «sono finalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere finalizzati»;*

2) *le parole: «che può determinare» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente qualora venga dimostrata attraverso studi scientifici la possibilità di».*

10.1000/9

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», dopo le parole: «particolarmente vulnerabili», sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente qualora tale impatto sia accertato e comprovato da studi scientifici condotti dall'ISPRA di durata non inferiore ai due anni, con dati precisi di riferimento alle singole specie danneggiate».

10.1000/10

BLUNDO, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, SERRA

All'emendamento 10.1000, al comma 1, capoverso «Art. 11.1» al comma 2 dopo la parola: «alloctone» aggiungere le seguenti: «compresi i cinghiali».

10.1000/11

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», le parole: «all'eradicazione o» sono soppresse.

10.1000/12

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», le parole: «all'eradicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente all'utilizzo di metodi di controllo delle popolazioni basati sul contenimento delle nascite per via farmacologica».

10.1000/13

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse ogni intervento di eradicazione le seguenti specie: scoiattolo grigio (*Sciurus ca-**

rolinensis), nutria (*Myocastor coypus*), visone americano (*Neovison vison*), prodone (*procyon lotor*), tartarughe del genere *Trachemys*».

10.1000/14

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei "capi Sanitari"».

10.1000/15

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «3», dopo le parole: «di controllo faunistico» sono aggiunte le seguenti: «che non possono essere condotti per nessuna ragione sugli uccelli selvatici, sulle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 15 del 1992, né nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio ed il trenta novembre».

10.1000/16

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «3», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole: «, sia di cattura che di abbattimento,» sono sostituite dalle seguenti: «hanno carattere di eccezionalità e»;*

2) *le parole da: «dal personale» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «guardie dipendenti del parco unicamente per mezzo di metodologie ed interventi ecologici, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali. Gli interventi di controllo della fauna selvatica escludono l'impiego di armi».*

10.1000/17

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole da: «, sia di cattura che di abbattimento» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «possono essere condotti esclusivamente dal Corpo forestale dello Stato e devono consistere unicamente nella cattura della fauna».

10.1000/18

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole: «, sia di cattura che di abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «accertata preventivamente l'inapplicabilità di altre soluzioni soddisfacenti, possono consistere unicamente nella cattura e».

10.1000/19

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole: «, sia di cattura che di abbattimento» sono aggiunte le seguenti: «non possono avere frequenza superiore ad una volta ogni due anni».

10.1000/20

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma l, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» dopo le parole: «devono avvenire» sono aggiunte le seguenti: «previo parere vincolante dell'ISPRA».

10.1000/21

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole da: «o da persone da esso autorizzate» sino alla fine del comma sono soppresse.

10.1000/22

PICCOLI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA».

10.1000/23

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole: «e validati dall'ISPRA».

10.1000/24

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi debbono essere preceduti da operazioni semestrali di censimento degli animali appartenenti alle specie oggetto del presente articolo; tali censimenti vengono condotti esclusivamente da personale scientificamente preparato ed abilitato dall'ISPRA».

10.1000/25

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi

di controllo non possono essere condotti con frequenza maggiore di una volta ogni 5 anni».

10.1000/26

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, all'articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli interventi di controllo faunistico devono essere prioritariamente basati su metodologie non violente nei confronti degli animali, possono essere applicati solo dopo l'adozione di un piano nazionale curato dall'ISPRA che approfondisca in modo particolare i meccanismi di regolazione naturale delle specie di cui sia stato accertato il soprannumero, attraverso la reintroduzione e diffusione dei predatori».

10.1000/27

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il controllo faunistico di cui al comma 3 non può mai interessare l'avifauna, i mammiferi, la fauna protetta e particolarmente protetta».

10.1000/28

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il controllo faunistico di cui al comma 3 non può mai essere applicato negli areali di diffusione del lupo e dell'orso».

10.1000/29

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», dopo le parole: «le modalità» sono aggiunte le seguenti: «che, prioritariamente, non abbiano impatto sul benessere degli animali».

10.1000/30

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», dopo le parole: «le modalità» sono aggiunte le seguenti: «ecologiche e non cruento».

10.1000/31

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», le parole: «e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture» sono sostituite dalle seguenti: «ecologiche, con carattere di eccezionalità, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali».

10.1000/32

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4» le parole: «e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture» sono sostituite dalle seguenti: «che comportino le più moderne metodologie scientifiche, senza alcun ricorso ad interventi cruenti, curando in modo particolare ogni forma di prevenzione».

10.1000/33

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, dopo le parole: «tramite catture», aggiungere le seguenti: «ed eventuale successivo abbattimento».

10.1000/34

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «4», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/35

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del pa-

re obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

4-ter. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica. Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta.

10.1000/36

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso, «Art. 10», al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale».

10.1000/37

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «non conformi alle modalità predeterminate» sono aggiunte le seguenti: «o che abbiano causato angoscia, stress o sofferenza negli animali».

10.1000/38

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», le parole da: «stabilite dall'ente» a: «tenitorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 31 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/39

BLUNDO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, SERRA

All'emendamento 10.1000, al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 5 le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992».

10.1000/40

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente».

10.1000/41

D'ALÌ

All'emendamento 10.1000, al capoverso, «Art. 10», al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4», inserire le seguenti: «, responsabili di interventi non conformi alle modalità predeterminate,».

10.1000/42

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» sono ag-

giunte le seguenti: «nonché l'interdizione definitiva dall'attività venatoria».

10.1000/43

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» dopo le parole: «fatte salve» sono aggiunte le seguenti: «le violazioni al Codice penale e».

10.1000/44

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle legge n. 189 del 2004 ed alla legge n. 157 del 1992».

10.1000/45

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono ammessi ulteriori interventi di controllo faunistico nelle zone in cui gli stessi abbiano provocato disturbo biologico alla fauna».

10.1000/46

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, il capoverso «6» è soppresso.

10.1000/47

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «6» le parole: «o abbattuti» sono soppresse.

Conseguentemente, al capoverso comma 7, le parole: «o abbattuti» sono soppresse.

10.1000/48

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «6» aggiungere in fine le seguenti parole: «solo se quest'ultimo è stato condotto da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato».

10.1000/49

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica».

10.1000/50

PICCOLI

Al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.

10.1000/51

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

All'emendamento 10.1000 al comma 1 capoverso «Art. 11.1» al comma 7 sopprimere il seguente periodo: «Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

10.1000/52

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, il capoverso comma 7 è sostituito dal seguente: «Gli animali catturati o uccisi in operazioni di controllo faunistico non possono essere ceduti a titolo gratuito né fatti oggetto di vendita».

10.1000/53

ARRIGONI

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:

«Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del Parco e/o Ente».

10.1000/54

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».

10.1000/55

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

10.1000/56

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

10.1000/57

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

10.1000/58

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», dopo le parole: «abbattuti o catturati» sono aggiunte le seguenti: «che non possono comprendere specie appartenenti all'avifauna o ai mammiferi».

10.1000/59

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «7», è aggiunto il seguente:

«7-bis. Dal 1° settembre 2016 è vietata qualsiasi operazione di controllo della fauna che comporti l'uccisione degli animali».

10.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (Introduzione dell'articolo 11.1). - 1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 11.1

(Gestione della fauna selvatica)

1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le

modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143/2014 UE.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, i tempi e modi di verifica nelle quali si attua il contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti".

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge».

19.1000/1

D'ALÌ

All'emendamento 10.1000, al capoverso «1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a dodici mesi e».

19.1000/2

D'ALÌ

All'emendamento 10.1000, al capoverso «1», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinquantamila», con la seguente: «ventimila».

19.1000/3

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, al secondo periodo le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

19.1000/4

D'ALÌ

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a 6 mesi o».

19.1000/5

ARRIGONI

All'emendamento 19.1000, al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro venticinquemila» con le seguenti: «da euro duecento a euro quindicimila»;

al comma 1-bis sostituire le parole: «da 200 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da euro cento a euro mille»;

al comma 2 sostituire le parole: «da euro cento a euro duemila» con le seguenti: «da euro cento a euro mille»;

al comma 2-bis sostituire le parole: «tra 50 euro e 1.000 euro» con le seguenti: «tra cinquanta euro e cinquecento euro».

19.1000/6

PICCOLI

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro cinquantamila» con le seguenti: «da euro 150 a euro 30.000».

19.1000/7

PICCOLI

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1.», comma 1, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro cinquantamila» con le seguenti: «da euro 150 a euro 25.000».

19.1000/8

D'ALÌ

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinquemila», con la seguente: «quindicimila».

19.1000/9

D'ALÌ

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

19.1000/10

D'ALÌ

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «aree protette», inserire le seguenti: «, qualora adeguatamente pubblicizzate,».

19.1000

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-*bis*. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-*bis* del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria**169^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (n. COM (2015) 671 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda come nella precedente seduta si sia svolto un ampio e approfondito dibattito sul provvedimento in titolo e di conseguenza, proprio per tenere conto di rilievi dei senatori intervenuti e di ulteriori approfondimenti svolti, ha ritenuto opportuno riformulare lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi già da lui predisposto.

Le modifiche introdotte riguardano, in particolare: la menzione dell'improcrastinabilità di una rapida approvazione dell'atto in titolo, per gli effetti che potrà avere sul più celere ripristino del corretto funzionamento dell'Area Schengen, i cui principi, imperniati sulla libera circolazione delle persone, esigono che i controlli alle frontiere esterne dell'Unione siano effettivi ed efficaci; la specificazione della necessità di coinvolgere maggiormente lo Stato membro interessato sia nella valutazione di vulnerabilità di cui all'articolo 12 della proposta che per i meccanismi di sostituzione previsti dall'articolo 18; la richiesta di prevedere, nel sistema

obbligatorio per la formazione della «riserva di intervento rapido» di cui all'articolo 19, paragrafo 5, una quantificazione del personale basata sull'effettivo impegno dello Stato membro nel far fronte a pressioni migratorie in atto; la richiesta di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), nonché l'esclusione dall'ambito di applicazione della proposta delle funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate; la valutazione anche degli aspetti connessi con la determinazione dell'indirizzo politico dell'operato dell'Agenzia, considerate le posizioni molto diversificate che sussistono tra gli Stati membri in materia di gestione dei flussi migratori nell'Unione europea, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità previsti dalla proposta.

Il senatore VATTUONE (*PD*), intervenendo anche in qualità di membro della Commissione Difesa, condivide l'esclusione dalla sfera di operatività della proposta in titolo delle funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate. È più appropriato, invece, prevedere che i compiti della guardia costiera europea siano concentrati, anche per massimizzarne l'efficacia, alle rilevanti criticità connesse con i flussi migratori.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) sottolinea come la politica europea di gestione dei problemi delle migrazioni sia ancora lontana dal fornire risposte efficaci. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) mostra apprezzamento per lo sforzo di trovare una sintesi politica sull'atto in titolo e dare quindi un segnale forte sul tema dei flussi migratori.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni con rilievi come riformulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione in occasione di un nuovo procedimento penale, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 21 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

Con la decisione quadro in esame, relativa alla c.d. recidiva europea, si consente l'utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per permettere l'utilizzazione processuale delle decisioni di condanna emesse in altri Stati membri ai fini di ogni valutazione che il giudice penale debba compiere nelle varie fasi del procedimento e dell'esecuzione.

Le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri saranno equiparate alle decisioni di condanna nazionali ai fini, ad esempio, della custodia cautelare, della qualificazione del reato, del tipo e del livello di sanzione da applicare e dell'esecuzione della decisione.

Con l'attuazione della decisione quadro, il sistema italiano permetterà la piena utilizzazione delle decisioni di condanna emesse in altri Stati membri anche in assenza del riconoscimento della sentenza straniera, operato ai sensi dell'articolo 12 del codice penale e degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale.

Il presente schema di decreto legislativo è inoltre connesso con gli Atti del Governo nn. 262 e 263 e alla proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (COM(2016) 7).

Non si ravvisano motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con l'ordinamento dell'Unione europea, rendendosi anzi doverosa l'attuazione della decisione quadro 2008/765/GAI (il cui termine di attuazione è scaduto il 15 agosto 2010), soprattutto una volta decorso il periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che legittima la Commissione europea ad aprire procedure di infrazione anche per il mancato adeguamento alle decisioni quadro dell'ormai ex terzo pilastro dell'Unione europea.

La relatrice illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) esprime perplessità sul recepimento, poiché il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze straniere nell'ordinamento interno è espressione della sovranità statale e la rinuncia ad esso in base al meccanismo automatico proposto dall'atto in esame potrebbe essere in conflitto con i principi dell'articolo 111 della Costituzione. Preannuncia conseguentemente il suo voto contrario.

La relatrice GINETTI (*PD*) precisa come non vi sia alcun automatismo nella produzione di effetti sfavorevoli dovuti all'operare del meccanismo della c.d. recidiva europea, dovendo essere comunque il giudice interno, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, a tenere conto della decisione di altro Stato membro. Peraltro, la decisione quadro non prevede alcun obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti qualora una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile riguardo all'atto per cui la condanna precedente è stata emessa, o qualora la pena comminata in precedenza non sia contemplata dall'ordinamento

giuridico nazionale. Ribadisce infine come il recepimento delle decisioni quadro, scaduto il periodo transitorio previsto dal trattato di Lisbona, sia diventato obbligatorio.

Il senatore MOLINARI (*Misto*), in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relatrice, modifica il suo orientamento e preannuncia un voto di astensione.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), nel ricordare come con il provvedimento in titolo sia prevista, ai fini penali, l'equiparazione delle decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri alle decisioni di condanna nazionali, si sofferma sui possibili effetti dello stesso in fattispecie connesse ai flussi migratori. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262)
(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 19 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

La decisione quadro mira a fornire ai cittadini un più elevato livello di sicurezza attraverso lo scambio di informazioni concernenti le condanne e le interdizioni dei cittadini dell'Unione tra le autorità dello Stato di condanna e quelle dello Stato di cittadinanza, con l'obiettivo di far sì che lo Stato di cittadinanza conservi le informazioni riguardanti le condanne estere, le unisca a quelle riguardanti le condanne nazionali e possa così, con la conservazione di tali dati, rispondere a richieste di informazioni concernenti la persona condannata offrendo un più ampio quadro d'insieme.

Con il recepimento, il quadro normativo italiano sarà completato per permettere un più efficace utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

Il presente schema di decreto legislativo è connesso con gli Atti del Governo nn. 261 e 263 e alla proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (COM(2016) 7).

Non si ravvisano motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, rendendosi anzi doverosa l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI (il cui termine di attuazione è scaduto il 27 aprile 2012), soprattutto una volta decorso il periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che legittima la Commissione europea ad aprire procedure di infrazione anche per il mancato adeguamento alle decisioni quadro dell'ormai ex terzo pilastro dell'Unione europea.

La relatrice illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) rileva come il recepimento in esame non comporterà, a suo giudizio correttamente, un obbligo di modificazione del casellario giudiziario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 20 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

L'obiettivo della decisione quadro 2009/316/GAI è quello di completare e rendere operativo, da un punto di vista tecnico, quanto previsto dalla decisione quadro 2009/315/GAI, al fine di costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne, tale da creare un formato *standard* che permetta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) non è una banca dati europea, ma un sistema informatico decentrato destinato a facilitare e velocizzare la trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, che rimarranno sotto la responsabilità degli Stati membri, e che attraverso un sistema di tavole di riferimento, cui corrispondono le varie categorie di reati e le varie categorie di pene, è possi-

bile la traduzione automatica e le reciproca comprensione delle informazioni trasmesse.

Lo schema di decreto prevede l'istituzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, con l'attribuzione della responsabilità della sua gestione all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale presso il Ministero della giustizia.

Il presente schema di decreto legislativo è peraltro connesso con gli Atti del Governo nn. 261 e 262 e alla proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (COM(2016) 7).

Non si ravvisano motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, rendendosi anzi doverosa l'attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI (il cui termine di attuazione è scaduto il 7 aprile 2012), soprattutto una volta decorso il periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che legittima la Commissione europea ad aprire procedure di infrazione anche per il mancato adeguamento alle decisioni quadro dell'ormai ex terzo pilastro dell'Unione europea.

La relatrice illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

La seduta termina alle ore 9.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 671 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rappresenta un punto di novità importante nella politica europea sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, in quanto prevede la sostituzione dell'attuale Agenzia FRONTEX con una nuova agenzia, denominata «Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera», con competenze accresciute e rafforzate, nonché in quanto istituisce una «guardia costiera e di frontiera europea», in cui la nuova Agenzia europea, congiuntamente con le autorità nazionali di frontiera, condividono la responsabilità di una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'Unione, al fine di gestire efficacemente la pressione migratoria, comprese le procedure di rimpatrio, e garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno;

considerato che alla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera sono attribuiti i seguenti compiti: – definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione; – verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri; – svolgere valutazioni delle vulnerabilità e provvedere affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali; – fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne; – organizzare, coordinare ed effettuare operazioni e interventi di rimpatrio;

considerato in particolare che:

– in base all'articolo 12, l'Agenzia svolge una valutazione delle vulnerabilità, relativa ai singoli Stati membri, in cui considera l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le capacità, le risorse e i piani di emergenza degli Stati membri, al fine di verificare la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne, e di identificare, specialmente per quanto riguarda gli Stati membri che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, eventuali conseguenze immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen. Su

tale base, l’Agenzia adotta una decisione che stabilisce le necessarie misure correttive che lo Stato membro interessato deve obbligatoriamente adottare entro un determinato termine. Qualora lo Stato membro non si conforma alla decisione, la questione viene rimessa alla Commissione europea, la quale può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure di intervento operativo diretto che devono essere prese dall’Agenzia e impone allo Stato membro interessato di cooperare nella loro attuazione (articolo 18);

– in base all’articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, l’Agenzia può svolgere «operazioni congiunte» per far fronte a minacce presenti o future alle frontiere esterne, dovute all’immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera. Sempre su richiesta, può effettuare «interventi rapidi», per un periodo limitato, per far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di Paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro. In caso di richiesta di «intervento rapido» l’Agenzia decide entro 2 giorni, elabora insieme allo Stato membro, entro ulteriori 3 giorni, un piano operativo, ed entro altri 3 giorni invia la squadra di intervento rapido (articolo 16);

– in base all’articolo 17, relativo agli «hotspots» – punti di crisi di frontiera gestiti dalle «squadre di sostegno per la gestione della migrazione» composte congiuntamente da forze dello Stato membro, dell’Agenzia, dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e di Europol – lo Stato membro può chiedere un ulteriore rinforzo operativo e tecnico all’Agenzia, che potrà riguardare operazioni di *screening* dei migranti (identificazione, registrazione e raccolta di informazioni), di informazione sulla possibilità di chiedere asilo o ricollocazione in altro Stato membro, o di rimpatrio;

– in base all’articolo 19, ogni Stato membro deve contribuire alla formazione di una «riserva di intervento rapido» nella misura pari almeno al 3 per cento del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 per cento del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, per formare un corpo permanente di almeno 1.500 guardie di frontiera, posto a disposizione immediata dell’Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni dall’approvazione del piano operativo;

– oltre ad assicurare il personale per i predetti contingenti di intervento rapido, gli Stati membri contribuiscono anche per costituire le squadre europee di guardie costiere e di frontiera da impiegare nelle operazioni congiunte, e inviano esperti nazionali da distaccare per un periodo indicativo di 12 mesi presso l’Agenzia. Tali contributi sono stabiliti sulla base di accordi bilaterali annuali tra l’Agenzia e gli Stati membri, e il loro impiego effettivo può essere comunque bloccato nel caso in cui lo Stato membro si trovi a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali (articolo 19);

– nell’ambito delle sue funzioni e in particolare degli interventi rapidi e delle operazioni congiunte, l’Agenzia ha il compito di assistere gli Stati, «tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare» (articoli 7 e 14). A tal fine prevede anche attività di formazione sui diritti fondamentali, l’accesso alla protezione internazionale e la ricerca e soccorso (articolo 35);

– in riferimento agli aspetti gestionali e organizzativi, la proposta stabilisce che deve essere lo Stato membro ospitante ad impartire le istruzioni alle squadre, conformemente al piano operativo concordato con l’Agenzia (articolo 20). L’Agenzia copre pienamente i costi relativi alla partecipazione del personale degli Stati membri alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, relativamente a viaggi di trasferta, vaccinazioni, assicurazioni, diaria, spese di alloggio e attrezzature tecniche (articolo 23). Le entrate dell’Agenzia derivano dal bilancio dell’Unione europea, da compensi per i servizi forniti e da contributi volontari degli Stati membri (articolo 75). L’Agenzia ha sede a Varsavia, in Polonia (articolo 55);

– in materia di procedure per il rimpatrio, l’articolo 26 istituisce, in seno all’Agenzia, l’Ufficio rimpatri, che coordina o fornisce sostegno operativo alle attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri, con la partecipazione delle autorità competenti dei Paesi terzi, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale. Gli Stati membri informano mensilmente all’Agenzia delle loro operazioni di rimpatrio e delle loro necessità di assistenza o coordinamento. L’Agenzia può fornire, su richiesta, assistenza operativa, inviando «squadre europee di intervento per i rimpatri» o organizzando operazioni di rimpatri. A tal fine, in base all’articolo 37, l’Agenzia può noleggiare o acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni, compresi veicoli, imbarcazioni o velivoli;

– la proposta prevede anche una cooperazione accresciuta con i Paesi terzi, tra cui la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e Paesi terzi confinanti, la possibilità di collaborare direttamente con le autorità competenti dei Paesi terzi nei casi di rimpatrio e di acquisizione dei documenti di viaggio, nonché la possibilità di inviare funzionari di collegamento nei Paesi terzi per contribuire a prevenire e combattere l’immigrazione irregolare e agevolare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare (articoli 53 e 54);

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne

e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

– per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, non vi è dubbio che per fronteggiare la crisi migratoria, a cui si aggiungono esigenze di sicurezza interna, occorre mettere in atto con urgenza un intervento forte a livello dell'Unione in grado di assicurare il contributo di tutti gli Stati membri, in base al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri, alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione.

La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell'azione europea e al suo valore aggiunto.

In tale prospettiva, peraltro, la sua rapida approvazione si rende improcrastinabile per gli effetti che potrà avere anche sul più celere ripristino del corretto funzionamento dell'Area Schengen, i cui principi, imperniati sulla libera circolazione delle persone, esigono che i controlli alle frontiere esterne dell'Unione siano effettivi ed efficaci;

– per quanto riguarda il principio di proporzionalità, proprio perché la logica solidaristica è quella di assicurare il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore, desta perplessità il meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione, previsto dall'articolo 18, nella gestione delle frontiere dello Stato membro in questione. Tale previsione, infatti, sembra rispondere all'eventualità che lo Stato membro non voglia collaborare a una corretta gestione delle frontiere, cosa che non risponde all'obiettivo della proposta stessa che è quello di istituire un sistema di condivisione dell'onere di gestione delle frontiere esterne dell'Unione, nelle zone di maggiore pressione migratoria, come richiesto da lungo tempo dall'Italia.

Pertanto, si valutino con attenzione le implicazioni di tale disposizione in relazione al rispetto del principio di proporzionalità, dovendo ricercarsi, ove possibile, il consenso dello Stato membro interessato, nonché in relazione all'articolo 72 del TFUE, secondo cui il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna sono compiti di esclusiva responsabilità e competenza degli Stati membri;

– proprio in ragione di tali perplessità si ritiene necessario che nella valutazione di vulnerabilità, di cui all'articolo 12 della proposta, che può successivamente dare luogo ad un atto esecutivo obbligatorio della Commissione europea ai sensi dell'articolo 18, sia previsto un più ampio coinvolgimento dello Stato membro interessato;

– si ritiene, invece, auspicabile rafforzare la partecipazione degli Stati membri al meccanismo di condivisione nella gestione delle frontiere e soprattutto di quegli Stati non sottoposti ad una significativa pressione alle frontiere. Al riguardo si ricorda che, in base agli ultimi dati pubblicati nella comunicazione della Commissione europea, del 10 febbraio 2016,

sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016) 85), le richieste di personale, rivolte agli Stati membri da Frontex e dall'Ufficio per l'asilo EASO, non hanno ricevuto una risposta pienamente soddisfacente.

In questo contesto, il sistema obbligatorio per la formazione della «riserva di intervento rapido», di cui all'articolo 19, paragrafo 5, si ritiene debba prevedere un coinvolgimento molto maggiore degli Stati membri in cui non è in atto una pressione migratoria significativa alle proprie frontiere. A tal fine, il criterio del 2/3 per cento del personale degli Stati membri a seconda che abbiano o no frontiere esterne, potrebbe essere integrato con una quantificazione basata sull'effettivo impegno dello Stato membro nel far fronte a pressioni migratorie in atto.

Inoltre, per quanto riguarda il contributo alle «operazioni congiunte», di cui al paragrafo 3 dell'articolo 19, e al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia, di cui al paragrafo 8 dell'articolo 19, si ritiene opportuno stabilire procedure più stringenti, con scadenze temporali, per la conclusione e l'attuazione dei previsti accordi bilaterali con l'Agenzia, nonché quote minime di partecipazione sempre in base al grado di pressione migratoria in atto sulle proprie frontiere;

– si ritiene, inoltre, necessario che, accanto al sostegno nella gestione delle frontiere, siano sviluppati sostegni europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini della loro accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri in cui sono insediati o ricollocati;

– analogamente, si ritiene necessario rafforzare le politiche dell'Unione di diretta collaborazione con i Paesi terzi. Al riguardo si apprezzano le specifiche norme di cui agli articoli 53 e 54 della proposta, relative alle operazioni congiunte alle frontiere e all'invio di funzionari di collegamento per agevolare i rimpatri. Si auspica, tuttavia, che l'Unione dia corso effettivo agli impegni programmatici espressi in relazione alla prospettiva di integrare in modo organico e coordinato, nella politica europea comune in materia di migrazione, tutte le politiche e gli strumenti che l'Unione ha a disposizione: dagli aiuti allo sviluppo nei Paesi terzi, alle politiche di coesione economica e sociale interne all'UE, alla politica europea di vicinato (PEV), alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), oltre al pieno coinvolgimento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

– si invita inoltre a valutare l'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), considerati i significativi aspetti di vicinanza o comunanza con il settore della difesa, come il contingente obbligatorio di intervento rapido, la proprietà comune di attrezzature e mezzi tra cui veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli, e la stessa finalità di sicurezza e protezione delle frontiere, nonché a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate;

– si ritiene, infine, opportuno valutare anche gli aspetti connessi con la determinazione dell'indirizzo politico dell'operato dell'Agenzia, considerate le posizioni molto diversificate che sussistono tra gli Stati membri in materia di gestione dei flussi migratori nell'Unione europea, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità previsti dalla proposta, e considerata la dualità tra la dimensione orientale e la dimensione mediterranea presente nelle politiche europee di vicinato, in relazione alla quale si auspica un pieno impegno europeo anche verso le frontiere meridionali, sebbene la sede dell'Agenzia sia confermata Varsavia.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 261

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione in occasione di un nuovo procedimento penale, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 21 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che con la citata decisione quadro, relativa alla cosiddetta recidiva europea, si consente l'utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per permettere l'utilizzazione processuale delle decisioni di condanna emesse in altri Stati membri ai fini di ogni valutazione che il giudice penale debba compiere nelle varie fasi del procedimento e dell'esecuzione;

valutato quindi che le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri saranno equiparate alle decisioni di condanna nazionali ai fini, ad esempio, della custodia cautelare, della qualificazione del reato, del tipo e del livello di sanzione da applicare e dell'esecuzione della decisione;

rilevato che, con l'attuazione della decisione quadro in titolo, il sistema italiano permetterà la piena utilizzazione delle decisioni di condanna emesse in altri Stati membri anche in assenza del riconoscimento della sentenza straniera, operato ai sensi dell'articolo 12 del codice penale e degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale;

considerato che il presente schema di decreto legislativo è connesso con gli Atti del Governo nn. 262 e 263 e con la proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI sul sistema ECRIS (COM(2016) 7);

non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, rendendosi anzi doverosa l'attuazione della decisione quadro 2008/765/GAI (il cui termine di attuazione è scaduto il 15 agosto 2010), soprattutto essendo decorso il periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e potendo la Commissione europea aprire procedure di infrazione anche per il mancato adeguamento alle decisioni quadro dell'ex terzo pilastro dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 19 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che la decisione quadro mira a fornire ai cittadini un più elevato livello di sicurezza attraverso lo scambio di informazioni concernenti le condanne e le interdizioni dei cittadini dell'Unione tra le autorità dello Stato di condanna e quelle dello Stato di cittadinanza, con l'obiettivo di far sì che lo Stato di cittadinanza conservi le informazioni riguardanti le condanne estere, le unisca a quelle riguardanti le condanne nazionali e possa così, con la conservazione di tali dati, rispondere a richieste di informazioni concernenti la persona condannata offrendo un più ampio quadro d'insieme;

valutato che, con il recepimento, il quadro normativo italiano sarà completato per permettere un più efficace utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS);

considerato che il presente schema di decreto legislativo è connesso con gli Atti del Governo nn. 261 e 263 e con la proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI sul sistema ECRIS (COM(2016) 7);

non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, rendendosi anzi doverosa l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI (il cui termine di attuazione è scaduto il 27 aprile 2012), soprattutto essendo decorso il periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e potendo la Commissione europea aprire procedure di infrazione anche per il mancato adeguamento alle decisioni quadro dell'ex terzo pilastro dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 263

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 20 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che l'obiettivo della decisione quadro 2009/316/GAI è quello di completare e rendere operativo, da un punto di vista tecnico, quanto previsto dalla decisione quadro 2009/315/GAI, al fine di costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne, tale da creare un formato *standard* che permetta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati;

considerato che il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) non è una banca dati europea, ma un sistema informatico decentralizzato destinato a facilitare e velocizzare la trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, che rimarranno sotto la responsabilità degli Stati membri, e che attraverso un sistema di tavole di riferimento, cui corrispondono le varie categorie di reati e le varie categorie di pene, è possibile la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse;

valutato che lo schema di decreto prevede l'istituzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, con l'attribuzione della responsabilità della sua gestione all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale presso il Ministero della giustizia;

considerato che il presente schema di decreto legislativo è connesso con gli Atti del Governo nn. 261 e 262 e alla proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI sul sistema ECRIS (COM(2016) 7);

non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, rendendosi anzi doverosa l'attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI (il cui termine di attuazione è scaduto il 7 aprile

2012), soprattutto essendo decorso il periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e potendo la Commissione europea aprire procedure di infrazione anche per il mancato adeguamento alle decisioni quadro dell'ex terzo pilastro dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Plenaria**170^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale del direttore generale di Assonime, svoltasi il 18 febbraio, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 marzo 2016.

Il PRESIDENTE riassume il particolare regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi al provvedimento in esame: in base all'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, le proposte modificative non devono riguardare materie estranee all'oggetto proprio della legge europea, così come definito dagli articoli 1 e 30 della legge «di sistema» n. 234 del 24 dicembre 2012.

In particolare, il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un preciso obbligo comunitario, concreto e attuale, che gravi in capo allo Stato e che renda necessario, pertanto, un conseguente obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno.

Conformemente alla rigorosa prassi parlamentare invalsa negli ultimi anni, e rafforzata ulteriormente dalla mentovata legge ordinamentale n. 234 del 2012, in primo luogo, potranno essere considerati ammissibili quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea

non ancora attuati; in secondo luogo, quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione; infine, quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive comunitarie, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di Giustizia.

Comunica, inoltre, che avuto riguardo all'Atto Senato n. 2228 (Legge europea 2015) sono pervenuti, allo scadere del termine previsto, 64 emendamenti e 13 ordini del giorno, allegati all'odierno resoconto.

Al riguardo, a seguito della valutazione improntata secondo i principi sopra illustrati, dichiara inammissibili gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 19.0.1 e 19.0.2.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda, infine, che per domani, giovedì 10 marzo, alle ore 12, è stato fissato il termine per la eventuale presentazione di subemendamenti, i quali, ove esistenti, saranno pubblicati nella seduta prevista sempre nella medesima giornata.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SULLE AUDIZIONI RELATIVE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 440 (TTIP)

La senatrice FATTORI (M5S) sollecita il prosieguo delle audizioni, precedentemente concordate, relative all'esame dell'affare assegnato n. 440, riguardante l'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (TTIP).

Ricorda, inoltre, di aver inoltrato una integrazione delle personalità da audire, con l'auspicio che, d'intesa con il collega relatore, senatore Cociancich, si proceda quanto prima alla loro convocazione.

Al riguardo, il PRESIDENTE condivide l'opportunità di pervenire, in primo luogo, all'audizione dei soggetti che si è convenuto concordemente, tra i relatori, di coinvolgere nell'esame del suddetto affare assegnato.

La seduta termina alle ore 13,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**

ordini del giorno

G/2228/1/14

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

la modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9 si configura come un'ulteriore apertura agli oli di oliva provenienti da mercati che non sempre rispettano le procedure e gli standard di qualità della produzione di olio vergine ed extravergine nazionale;

risultano essere del tutto controproducente per il comparto dell'olio nazionale le considerazioni della Commissione Europea per cui ritiene indimostrata la correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della conservazione e demanda agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data della durata minima;

impegna, quindi, il Governo:

sia nelle competenti sedi europee che con appositi provvedimenti nazionali a sostenere la produzione di qualità dell'olio di oliva vergine italiano e porre in essere tutte le azioni necessari al fine di evitare effetti negativi sul mercato italiano.

G/2228/2/14

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

dare una maggiore evidenza cromatica all'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva nelle etichettature costituisce un ulteriore positivo strumento per richiamare l'attenzione del consumatore su un elemento fondamentale;

insieme agli accordi bilaterali, al caso Xylella e al mancato impianto sanzionatorio in sede penale in caso di contraffazione, questa disposizione potrebbe costituire un ulteriore colpo al mercato dell'olio italiano, sia per i produttori che per i consumatori;

per la tutela del consumatore è quanto mai necessario aumentare le informazioni presenti in etichetta attraverso, tra l'altro, l'indicazione del periodo di stoccaggio delle merci nella grande distribuzione organizzata, dando evidenza all'imbottigliamento e all'anno di raccolta delle olive;

appare dunque necessario un profondo ripensamento delle disposizioni in materia di etichetta tura in sede nazionale e soprattutto europea;

si impegna, quindi, il Governo:

a promuovere nelle opportune sedi europee una revisione della normativa vigente in tema di etichettatura al fine di favorire una maggiore tutela del consumatore, tutelare la produzione nazionale, rafforzando le indicazioni di origine delle materie prime utilizzate nella produzione degli oli di oliva vergini immessi sul mercato nazionale.

G/2228/3/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri;

in secondo luogo le miscele di mieli potrebbero nascondere, nei paesi di origine anche qualora essi siano comunitari, derivati provenienti da Paesi extra UE; in ultimo (e più importante) elimina un ostacolo per le organizzazioni criminali della contraffazione che hanno messo in ginocchio il comparto nel 2015;

impegna, quindi, il Governo:

a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

G/2228/4/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge Europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

modificare la normativa nazionale sull'effettiva origine dei prodotti appare come l'ennesima sconfitta dell'Italia sul terreno della difesa delle proprie produzioni agroalimentari;

l'*Italian sounding* e la mancanza di tracciabilità sono il terreno sul quale si sviluppano le frodi alimentari e l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore agro alimentare, come peraltro rilevato dalla Coldiretti in un suo recente rapporto sul tema;

appare sempre più necessario assicurare opportuni sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consultabili dai cittadini, che assicurino l'individuazione della sede dello stabilimento obbligatoria, presenza di allergeni, origine dei prodotti;

la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore ne indebolisce la tutela: la compatibilità con il diritto dell'Unione, infatti, non deve rappresentare un deficit di tutela nei confronti degli stessi consumatori, esposti alle dannose conseguenze di un ingiustificato affievolimento dei controlli alimentari;

un adeguato apparato sanzionatorio, infatti, rappresenta non solo uno strumento di contrasto alle frodi agroalimentari, ma anche un necessario espediente di contrasto preventivo alla diffusione dei fenomeni fraudolenti in materia;

depauperare la definizione di «effettiva origine» contribuisce a depotenziare ulteriormente le autorità italiane preposte ai controlli alimentari e presta il fianco ad un incremento delle frodi agro alimentari, in aperta lesione del sistema produttivo italiano e del comparto primario;

impegna, quindi, il Governo:

nelle competenti sedi europee a sostenere in tutte le sue forme la salvaguardia del vero *made in Italy* anche attraverso una modifica del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa sulla etichettatura al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commercio sul territorio nazionale;

sul piano interno a porre in essere tutte le azioni al fine di prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agro alimentari e della pesca italiani; assicurare che i prodotti agro alimentari e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile e, infine, tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

G/2228/5/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

attualmente le biotecnologie esplorano in agricoltura e nei prodotti alimentari sempre nuove frontiere attraverso le tecniche di Cisgenesi e Genome editing;

è prioritaria la protezione della salute dei cittadini ed è quindi necessario tutelare i consumatori da possibili rischi derivanti dall'utilizzo di queste nuove biotecnologie che portano all'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati di nuova generazione;

l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, reca disposizioni per quanto riguarda l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati o contenenti tracce di organismi transgenici in misura superiore allo 0,9 per cento;

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute dei consumatori e fornire loro adeguate informazioni ad applicare quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 con l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione.

G/2228/6/14

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare una parte del Caso EU-Pilot 5938/13/SNCO relativo alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente

primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 – è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta;

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di tutelare i consumatori e gli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

G/2228/714

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare un contrasto con la Commissione europea relativamente al rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la Francia sta preparando misure a livello nazionale per arrivare a un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e ha comunicato alla UE che intende procedere in tal senso, in attesa di una decisione dell'Unione. La stessa cosa la deve fare anche il Governo italiano in quanto siamo stati tra i promotori di questa battaglia a difesa dei produttori e dei consumatori;

la metà della spesa degli italiani è anonima per colpa della contraddittoria normativa comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte o per la pasta. Il risultato è che gli inganni del finto *Made in Italy* sugli scaffali riguardano un pacco di pasta su tre, due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 – ha chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento sono interessati a conoscere l'origine delle materie prime dei prodotti e che sono disposti a spendere di più per avere la certezza dell'origine della provenienza del prodotto;

in un difficile momento di crisi bisogna portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza e della verità per combattere la concorrenza sleale e rispondere alle reali esigenze dei consumatori; il prodotto *Made in Italy* per potersi definire tale deve essere italiano dal campo allo scaffale per garantire ai consumatori finali oltre alla qualità anche la tracciabilità e la provenienza della materia prima;

impegna il Governo:

a non dare luogo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge all'esame volte a modificare la normativa italiana circa le informazioni contenute in etichetta in quanto si rischia di compromettere la piena tracciabilità dei prodotti e trovare soluzioni normative differenti a tutela del *Made in Italy* in quanto è importante la massima trasparenza per il consumatore e quello che viene dichiarato in etichetta deve corrispondere ai fatti.

G/2228/8/14

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premessi che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo:

a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy* e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G/2228/9/14

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C-367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetta all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato;

nella stessa sentenza si evince che l'assoggettamento ad imposta sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l'esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d'azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»;

è necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia è doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale;

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

G/2228/10/14

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 10 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino, alla salvia freschi destinati all'alimentazioni al fine di sanare il caso EU Pilot 7292/15/TAXU;

le piante aromatiche di cui sopra sono molto diffuse nell'alimentazione italiana e di rimando vi è una considerevole produzione;

secondo il Rapporto del 2013 dell'Osservatorio Economico del settore delle piante officinali a cura di ISMEA – Osservatorio Economico del settore delle piante officinali, il Censimento dell'Agricoltura del 2010 permette di quantificare in circa tremila le aziende agricole a vario titolo interessate alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e da condimento per una superficie investita di oltre settemila ettari;

l'innalzamento dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni delle piante aromatiche quali basilico, salvia e rosmarino, rischia di avere un effetto penalizzante per il mercato di riferimento;

come noto con la Legge di stabilità 2016 è stata introdotta una nuova aliquota ridotta al 5% compatibile con il diritto dell'Unione europea;

si impegna, quindi, il Governo:

a valutare la possibilità di adottare per le piante aromatiche suddette l'aliquota ridotta del 5% evitando l'aumento di ben 6 punti percentuali rispetto all'aliquota attualmente applicata.

G/2228/11/14

BERTACCO, CERONI, FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge in esame modifica la vigente disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 344, disponendo che la tassazione degli utili dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia applicata sulla quota del 50% degli utili netti annuali, a fronte della vigente quota di reddito tassabile pari al 40%;

la relazione illustrativa specifica che la disposizione è volta a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010, in quanto la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari, così come definiti dal citato articolo 9 della legge n. 99 del 2009, costituiscono un aiuto di Stato esistente;

i consorzi agrari hanno avuto da sempre particolare importanza per favorire e promuovere lo sviluppo e il miglioramento dell'agricoltura, anche mediante il riconoscimento della loro specificità,

impegna il Governo,
a valutare la possibilità di mantenere per i consorzi agrari il regime
in questione, considerata la specificità degli stessi.

G/2228/12/14

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia al-
l'Unione europea – Legge europea 2015»;

premessi che:

l'articolo 17 modifica l'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1992,
n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del
potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori
delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Li-
guria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al
fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n.
6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di
giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo ve-
natorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena,
che secondo i *Key Concepts* per l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità
di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della Guida Europea alla Disciplina della
Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplici-
tamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi
dal dato *Key Concepts* nazionale, quando in possesso di dati scientifici
che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie caccia-
bili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha ac-
colto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione
del Consiglio dei ministri 15/1/2016 affermando che la pendenza della
procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del di-
ritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attiva-
zione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il
requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea con-
sente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia
differenziate rispetto al dato *Key Concepts* nazionale di talune specie,

quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento *Key Concepts*, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione pre-nuziale nei diversi Paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione pre-nuziale);

è evidente la difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico;

impegna il Governo:

ad avviare l'iter di modifica dei *Key Concept* con l'obiettivo di sanare l'ingiustificata discrepanza temporale presente oggi tra l'Italia e gli altri paesi del bacino del Mediterraneo.

G/2228/13/14

DALLA ZUANNA, CALEO, CUOMO, DI BIAGIO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premessi che:

il decreto legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede all'articolo 18 che tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato, che includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requi-

siti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII;

ai sensi del medesimo articolo 18, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione;

considerato che:

la Commissione europea non ha ancora adottato le predette norme minime di qualità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE;

lo stesso articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, consente agli Stati membri di stabilire essi stessi norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, ai fini della protezione ambientale, dandone informazione alla la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione,

impegna il Governo:

a provvedere ai fini di una modifica del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nel senso di sopprimere le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» e le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione», al fine di consentire l'adozione di norme nazionali minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE.

emendamenti

Art. 1.

1.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

1.2

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «leggibile e indelebile», aggiungere le seguenti: «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

CANDIANI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento.»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

1.6

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento»,».

1.7

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.8

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali

sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-ter. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

Art. 2.

2.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

3.3

FATTORINI, DONNO, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

3.4

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

3.5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-ter. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

3.6

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto, il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche».

Art. 4.**4.1**

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «sede», aggiungere la parola: «operativa»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per «sede operativa» si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione, così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere il terzo periodo».*

4.2

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».*

4.3

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione».

4.4

LIUZZI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

4.0.1

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *j*), inserire il seguente: "*g*) alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.2

LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*), inserire la seguente: "*g*) ai servizi resi in concessione relativi allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.3

GUERRIERI PALEOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente: "*f-bis*) alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento>".

Art. 5.**5.1**

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU).* – 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I premi e le vincite di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti".

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo

operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

5.2

CANDIANI, CENTINAIO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

5.0.1

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17)

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, commi 1 e 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo previsto dall'articolo 55, comma 1 e 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) all'articolo 2, comma 3, sono soppresse le lettere a), b), e) e d);

d) all'articolo 2, il comma 4 è soppresso;

e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di prati cantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente disposizione";

f) all'articolo 3, il comma 3 è soppresso».

Art. 9.

9.1

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», inserire infine le seguenti parole: «previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale».

9.2

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», inserire in fine il seguente periodo: «Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

Art. 10.

10.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

10.2

GRANAIOLA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

10.3

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

b-bis) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato.»

10.4

D'ALÌ, AMIDEI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla tabella A, dopo la Patte II-*bis*, inserire la seguente:

"Parte II-*ter* – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento

1) basilico, origano, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia";

b-bis) alla tabella A, patte III, il numero 38-*bis*) è abrogato».

10.5

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) alla tabella A, parte II-*bis*, è inserito il seguente numero:

"1-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)"».

10.6

D'ALÌ, AMIDEI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 38-*bis*», dopo la parola: «basilico», inserire la seguente: «, origano».*

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856.

10.7

PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «38-bis» dopo la parola: «freschi» inserire le seguenti: «origano a rametti o sgranato».

Art. 11.**11.1**

CANDIANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

11.2

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "2) preparazioni alimentari a base di riso (ex voce 21.07.02)".

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis valutato in 3.920.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856"».

Art. 12.**12.1**

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

12.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

12.3

LIUZZI

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

Art. 13.**13.1**

SONEGO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: “nel caso in cui”, sono aggiunte le seguenti: “sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario oppure”».

Art. 15.**15.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Detto credito" sono inserite le seguenti: "è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario e".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "ed a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

Art. 16.**16.1**

GRANAIOLO

Al comma 1 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» inserire le seguenti: «dei gestori e delle imprese ferroviarie» e sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 20.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 40.000».

16.2

GRANAIOLA

Al comma 2 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» inserire le seguenti: «dei gestori e delle imprese ferroviarie» e sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 4.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 8.000».

Art. 17.**17.1**

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

17.2

VACCARI

Sopprimere l'articolo.

17.3

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI) – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.";

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis"».

17.4

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

17.5

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «12-bis» sostituire le parole: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» con le seguenti: «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia».

17.6

VACCARI

Al comma 1, sostituire il capoverso «12-bis» con il seguente: «12-bis. La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, e quella migratoria, ad eccezione della beccaccia, a fine giornata di caccia».

17.7

DE PETRIS, GRANAIOLA

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

17.8

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «al momento del recupero».

17.9

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «12-bis.» sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento».

17.10

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

17.11

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1 capoverso «12-bis.», sopprimere le parole: «e migratoria».

17.12

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-bis», sopprimere le seguenti parole: «e migratoria».

17.13

GRANAIOLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1200 per chi contravviene all'obbligo di annotare la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, sul tesserino vena-

torio subito dopo l'abbattimento ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 12"».

17.14

NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI, CIOFFI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono vincolanti».

17.15

NUGNES, MORONESE, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

17.0.1

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

Art. 19.**19.1**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.2

FISSORE

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 38 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.0.1

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente».

19.0.2

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 9 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14,20

INCONTRO CON RICERCATORI DELL'IRAQI CIVIL SOCIETY SOLIDARITY INITIATIVE, ACCOMPAGNATI DA «UN PONTE PER», SU POSSIBILI POLITICHE DI CONTRASTO A DAESH

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

S. 2228 Governo

(Parere alla 14^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 2228, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015.

Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato

luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Sul disegno di legge di delegazione europea, attualmente all'esame della Camera, la Commissione per le questioni regionali si è già espressa con un parere favorevole lo scorso 18 febbraio.

Il disegno di legge europea è stato invece presentato al Senato. Esso si compone di 22 articoli suddivisi in 8 capi, ciascuno riferito ad uno specifico ambito di intervento (l'ultimo è dedicato a disposizioni finali).

Con il provvedimento in esame il Governo intende chiudere due procedure di infrazione, nove casi EU Pilot, nonché una procedura in materia di aiuti.

L'articolo 1 modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, al fine di tener conto delle contestazioni mosse dalla Commissione europea (caso EU Pilot 4632/13/AGRI), con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo (che attualmente la legge italiana fissa in 18 mesi) di conservazione degli oli d'oliva.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, di attuazione della direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, al fine di tener conto dei rilievi mossi dalla Commissione nel caso EU Pilot 7400/15/AGRI alla disciplina italiana. Il caso è originato da alcuni sequestri amministrativi in Italia di confezioni di miele provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura «miscela di mieli originari e non originari della CE». L'articolo in esame esclude dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza «i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE».

L'articolo 3 sostituisce il comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che consente di far venir meno la definizione, ivi introdotta, di «effettiva origine» di un prodotto alimentare trasformato e di limitare la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore. L'intervento legislativo è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO.

L'articolo 4 elimina l'obbligo per le società organismi di attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, al fine di superare la procedura di infrazione 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA tale obbligo.

L'articolo 5 adegua all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite da gioco. La normativa italiana, che la Corte ha ritenuto lesiva del principio di libera circolazione dei servizi, attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a se-

conda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro.

L'articolo 6, comma 1, ribadisce con fonte primaria quanto già attualmente riconosciuto per via amministrativa, ovvero che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia è l'autorità centrale del nostro Paese per la cooperazione prevista dagli atti europei e internazionali relativi all'adempimento degli obblighi alimentari. Il comma 2 consente la trasmissione delle informazioni acquisite attraverso l'accesso alle suddette banche dati, all'ufficiale giudiziario competente nel procedimento di esecuzione forzata. La trasmissione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 7 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari (comma 1) e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori (comma 2). Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito (comma 3).

L'articolo 8 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) al fine di renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE ed evitare l'incorrere del nostro Paese nella procedura di infrazione. Le modifiche esentano gli studenti da imposte e tasse per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati in altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni.

L'articolo 9 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi. Tali oneri sono infatti considerati incompatibili con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, concluso a Lussemburgo il 12 giugno 2006, e ratificato in Italia con legge 7 gennaio 2008, n. 10.

L'articolo 10 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione. L'intervento normativo è finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU.

L'articolo 11 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti). La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU.

L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di infrazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo

9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In particolare, il comma 1 innalza dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*. Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime forfetario di determinazione della base imponibile per la determinazione dell'imposta sul tonnellaggio che alcune imprese (la disciplina è opzionale) operanti il trasporto marino sono tenute a corrispondere (c.d. *tonnage tax*) ai sensi del capo VI del titolo II del TUIR.

L'articolo 14 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione della Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

L'articolo 15 estende la facoltà di iscrizione nel registro internazionale italiano delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera anche alle navi che appartengono a soggetti comunitari, con la finalità di evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime.

L'articolo 16 introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore. Si stabilisce in particolare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 a 20.000 euro) per gli operatori ferroviari nel caso di inosservanza di prescrizioni dell'ANSF relative a gestione della circolazione ferroviaria, funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario; requisiti e qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria; certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e le autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura; obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione.

L'articolo 17 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, introducendo l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. La finalità dell'intervento è di tener conto dei rilievi mossi dalla Commissione europea (caso EU Pilot 6955/14/ENVI), riguardanti l'esercizio dell'attività venatoria in Italia e l'impatto sulle specie in cattivo stato di conservazione.

L'articolo 18 modifica la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di assicurare il

pieno recepimento della normativa comunitaria in materia e superare così i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. L'articolo interviene sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (prevedendo, fra l'altro, che per ogni unità idraulica l'autorizzazione allo stoccaggio può essere rilasciata ad un solo operatore), nonché sulla disciplina del riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sentita la Regione interessata, e delle attività sottoposte a vigilanza e controllo.

L'articolo 19 reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», al fine di assicurare il pieno recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale, e conseguentemente superare la procedura di infrazione 2014/ 2286. Nonostante le modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 – introdotte dalla legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015) – la relazione introduttiva al disegno di legge in esame sottolinea che «in ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea» è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione 2014/2286.

L'articolo 20 modifica l'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai commi 1, 4 e 5, al solo fine di assicurare un coordinamento normativo con l'articolo 2, comma 9-*bis* della stessa legge, relativamente alla figura del Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE).

L'articolo 21 modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese, introducendo una procedura unica e centralizzata di notifica delle misure con le quali le amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La normativa vigente prevede invece che la comunicazione sia trasmessa alla Commissione europea direttamente dalle singole amministrazioni interessate, con contestuale informativa al Dipartimento per le politiche europee. L'articolo in esame intende affidare al Dipartimento il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e di procedere all'inoltro alla Commissione conformemente alla normativa europea. La disomogeneità delle procedure di notifica ha determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea. Per questo motivo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 21 in esame riformula il comma 1 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 ed aggiunge un nuovo comma 1-*bis*. Il nuovo comma 1 modifica la procedura di notifica mediante la previsione di una «cabina di regia» unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea. È quindi stabilito che tutte le amministrazioni, centrali o territoriali, che intendano concedere

aiuti di Stato soggetti a notifica ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, «predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica». Per espressa previsione normativa, l'esame svolto dal Dipartimento per le politiche europee ha funzione esclusiva di verificare la completezza della documentazione contenuta nella notifica. L'esame dovrà, inoltre, essere concluso entro tempi certi, stabiliti in un apposito decreto attuativo. Per i soli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'Amministrazione competente per materia (nuovo comma 1-bis). Il comma 1, lettera b), rimanda le modalità di attuazione dell'articolo 45 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per la sua adozione è previsto il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Segnala che nella stesura finale dell'articolo 21 sono state integralmente recepite le condizioni a cui la Conferenza Stato-regioni ha subordinato il parere favorevole, reso il 17 dicembre 2015, sul disegno di legge. La Conferenza ha convenuto di chiedere le seguenti modifiche: che la notifica da parte delle amministrazioni intenzionate a concedere aiuti di Stato sia trasmessa al Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica; che il Dipartimento stesso sia tenuto a concludere l'esame in ordine alla completezza della documentazione contenuta nella notifica entro determinati termini stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui saranno disciplinate le modalità di attuazione della normativa; che la medesima Conferenza sia chiamata ad esprimersi in sede di adozione del decreto.

L'articolo 22 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale

Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda e abbinate, recante «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo si compone di IV Capi e di 17 articoli.

Il Capo I (artt.1-2) reca le finalità e le definizioni. L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento, che è volto alla riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili; contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.

L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento.

Il Capo II (artt.3-11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi.

In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale.

L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca.

L'articolo 7, con una modifica alla legge di stabilità 2014, prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli in-

digenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguarda il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze. Il tavolo è composto di 25 membri, tra cui un rappresentante delle Regioni e Province autonome e un rappresentante dell'ANCI. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi. È poi prevista la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. Infine è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti.

L'articolo 10 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018.

L'articolo 11 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari e in relazione a tali finalità ne incre-

menta la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il Capo III (artt. 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. Con una modifica all'articolo 1, viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle ONLUS, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-bis, che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento, purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita.

L'articolo 13 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie. Alle ONLUS è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario.

L'articolo 14 reca disposizioni di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 15 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 16 conferisce ai comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Infine il Capo IV (Misure in materia di appalti), composto dal solo articolo 17, con una modifica codice dei contratti pubblici, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.

Presenta e illustra quindi un parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni

C. 3220 Sorial

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivan CATALANO (*Misto*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari costituzionali della Camera il proprio parere sulla proposta di legge n. 3220 (Sorial ed altri).

Ricorda che la Commissione ha già espresso parere sul testo in data 11 novembre 2015.

Dopo un passaggio in Assemblea il provvedimento è stato peraltro rinviato in Commissione sulla base di un'intesa politica tra i gruppi.

Per il contenuto del provvedimento, richiama la relazione già svolta in data 11 novembre 2015.

Ricorda che il parere espresso rilevava che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario». Veniva conseguentemente formulata una condizione che richiedeva, in luogo dell'applicazione diretta alle Regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta a recepire i principi della normativa statale in materia, ferme restando le normative regionali che prevedano misure più restrittive.

Fa presente che sul punto è stato successivamente sancito, in data 17 dicembre 2015, un accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.

Rileva inoltre che in data 3 marzo 2016 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per le auto di servizio, contenuta nell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alle Regioni. La Corte infatti, ribadendo la propria precedente giurisprudenza, ha rilevato come la disposizione censurata non lasci «alla Regione

alcun margine di sviluppo dell'analitico precetto» e non possa pertanto essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica.

Alla luce di questi ulteriori elementi, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,15.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»:

Audizione dei professori Massimo Carli, Guido Carpani e Antonio D'Atena
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il professor Antonio D'Atena ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo CARLI, *professore di diritto regionale presso l'Università cattolica di Milano* e Guido CARPANI, *Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esperto della materia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Gianpiero D'ALIA, la senatrice Maria Grazia GATTI (PD) e la deputata Martina NARDI (PD).

Massimo CARLI, *professore di diritto regionale presso l'Università cattolica di Milano* e Guido CARPANI, *Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esperto della materia*, forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori Massimo Carli e Guido Carpani per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 540 del 2 marzo 2016, a pagina 116, dodicesima riga, i numeri «8,40» sono sostituiti dai seguenti «8,35».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015
(S. 2228 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2228, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea»;

considerato che:

sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

tale parere, espresso nella seduta del 17 dicembre 2015, è stato favorevole a condizione che venissero accolte le talune modifiche all'articolo 21 del disegno di legge in esame, riguardante la disciplina relativa alle comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, di cui all'articolo 45 della legge n.234 del 2012;

tali modifiche sono volte a far sì che: la trasmissione della notifica da parte delle amministrazioni intenzionate a concedere aiuti di Stato sia trasmessa al Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica; che il Dipartimento stesso sia tenuto a concludere l'esame in ordine alla completezza della documentazione contenuta nella notifica entro determinati termini stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui saranno disciplinate le modalità di attuazione della normativa; che la Conferenza Stato-Regioni sia chiamata ad esprimersi in sede di adozione del decreto;

espresso apprezzamento per il recepimento, nel testo del disegno di legge, della condizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda e abbinate, recante «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il testo unificato in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. *s*), Cost.);

rilevato che le singole disposizioni intervengono su una pluralità di ambiti materiali, quali l'«ordinamento civile» e il «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. *l* ed *e*), Cost.), l'«alimentazione» e la «tutela della salute», oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), e le «politiche sociali», attribuite alla competenza delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.);

rilevato altresì che l'articolo 8 prevede l'istituzione di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze; il tavolo è composto di 25 membri, di cui solo uno in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e solo uno in rappresentanza dell'ANCI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 8, sia rinforzata la rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI nell'ambito del tavolo di coordinamento da esso previsto.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»;

richiamato il proprio parere espresso in data 11 novembre 2015;

rilevato che la proposta di legge in esame introduce un divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni, inclusi le Regioni e gli enti locali, di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di *leasing* al riguardo, ferme restando le disposizioni relative alle auto destinate a particolari servizi, e impone la dismissione delle autovetture medesime tramite asta pubblica su piattaforma elettronica, destinando i relativi risparmi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

considerato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema contabile dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *e*), Cost.), e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma Cost);

ricordato che secondo la giurisprudenza costituzionale, «il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario» (sentenza n. 144 del 2012, relativa al contenimento delle spese per le auto di servizio; nello stesso senso cfr., *ex plurimis*, sentenza n. 417 del 2005);

rilevato che il 3 marzo 2016 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per le auto di servizio, contenuta nell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alle Regioni; la Corte, ribadendo la propria precedente giurisprudenza, ha in proposito sottolineato che la disposizione censurata non lascia «alla Regione alcun

marginale di sviluppo dell'analitico precetto», non potendo pertanto essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica;

sottolineata in ogni caso l'opportunità che anche le amministrazioni regionali, nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguino i propri ordinamenti alla normativa volta al contenimento delle spese per le auto di servizio e di rappresentanza;

ricordato che, in data 17 dicembre 2015, è stato sancito un accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;

rilevato che risulta inoltre necessario, al fine di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa restino acquisiti ai bilanci degli enti medesimi e siano finalizzati a soddisfare i bisogni dei territori;

considerato che il conseguimento di effettivi risparmi in attuazione delle misure previste dalla proposta di legge in esame rischia di essere vanificato dalla mancata previsione di misure restrittive per il noleggio delle autovetture e l'acquisto di buoni taxi;

considerato infine che in talune ipotesi la dismissione onerosa delle autovetture potrebbe risultare non agevole o comunque non conveniente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto, in luogo dell'applicazione diretta alle Regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, che tale disciplina costituisca per le Regioni normativa di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui le Regioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata;

2) sia previsto che per gli enti territoriali i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per le autovetture restino acquisiti ai relativi bilanci, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere le misure restrittive relative all'acquisto e alla stipula di contratti di *leasing* delle autovetture anche al noleggio e all'acquisto di buoni taxi;

b) si valuti l'opportunità, nelle ipotesi in cui la dismissione onerosa delle autovetture risulti non agevole o comunque non conveniente, di riconoscere la facoltà alle amministrazioni di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad enti e associazioni senza scopo di lucro che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il direttore della Direzione Digital della RAI, Gian Paolo Tagliavia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore della Direzione Digital della RAI, Gian Paolo Tagliavia
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), Gian Paolo TAGLIAVIA, *direttore della Direzione Digital della Rai*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, le deputate Lorenza BONACCORSI (*PD*) e Mirella LIUZZI (*M5S*), i senatori Roberto RUTA (*PD*), Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) e Alberto AIROLA (*M5S*), e Roberto FICO, *presidente*.

Gian Paolo TAGLIAVIA, *direttore della Direzione Digital della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Tagliavia e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 412/1976 al n. 414/1982, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,15.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA
SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 412/1976 al n. 414/1982)*

ANZALDI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

l'articolo 45, comma 2, lett. 1), del decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve destinare «una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti»;

l'articolo 16, comma 1, del vigente contratto di servizio prevede che la «Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale (...)»;

Renzo Martinelli è il regista del film «Ustica», che uscirà il prossimo 7 aprile, e nel quale viene ricostruita la vicenda della strage di Ustica del 27 giugno 1980, quando un DC-9 della compagnia Itavia, decollato dall'aeroporto di Bologna e diretto a Palermo, si squarciò in volo, provocando 81 morti;

il regista nel film ricostruisce i fatti che portarono a quella tragedia, sulla base delle cinquemila pagine dell'istruttoria del giudice Priore, nonché di testimonianze e perizie;

secondo quanto riportato in un'intervista al Corriere della sera del 16 febbraio, il regista avrebbe proposto alla Rai di produrre il film e che quest'ultima avrebbe rifiutato perché «non voleva rogne con gli americani»;

il film è una coproduzione «col Belgio a cui hanno partecipato ministero Beni culturali e tre Regioni, oltre a privati»;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il regista Martinelli abbia proposto alla Rai la produzione del film;

in caso affermativo, se è vero che la Rai abbia rifiutato di produrre il film per i motivi riferiti dal regista nell'intervista;

chi all'interno della Rai abbia valutato il copione e per quali ragioni lo abbia rifiutato;

se non ritengano che rientri tra le finalità del servizio pubblico produrre film che abbiano un forte valore di testimonianza civile.

(412/1976)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, occorre considerare che Rai Cinema riceve circa 1000 proposte ogni anno ed è necessariamente chiamata ad operare delle scelte, a volte difficili, potendo intervenire nel finanziamento solo di una minima parte dei progetti presentati.

Nel caso specifico oggetto dell'interrogazione sopra citata, si ritiene opportuno mettere in evidenza che le motivazioni alla base della decisione di non partecipare alla produzione del film di Renzo Martinelli risiedono esclusivamente in una valutazione intrinseca del progetto. Infatti, pur essendo una sceneggiatura strutturalmente adeguata a sostenere una trasposizione cinematografica, uno dei motivi editoriali per cui si decise di non contribuire alla realizzazione del film fu la commistione non perfettamente equilibrata tra elementi di finzione, personaggi di fantasia e fatti realmente accaduti, tale da determinare delle criticità di narrazione rispetto alla delicatezza della materia trattata.

Inoltre, al di là della scelta del regista di sposare, pur nella perdurante incertezza storico-processuale sulla vicenda, una precisa versione della dinamica della strage, c'erano perplessità su alcune scelte stilistiche difficili e crude, come quella di porre al centro della catastrofe una bambina che vediamo morire più volte, tenuto conto che le vicende raccontate rappresentano ancora una ferita aperta per il Paese e per i parenti delle vittime della strage.

Al regista/produttore, in ogni caso, fu offerta la possibilità di riproporre il film una volta realizzato, per verificarne gli esiti artistici ed eventualmente procedere ad una acquisizione dei diritti televisivi. Possibilità che si sta in effetti concretizzando, considerato che è già stato fissato un incontro per visionare il film da parte delle strutture competenti di Rai Cinema.

Da ultimo, si ritiene opportuno mettere in evidenza l'impegno di Rai Cinema sul fronte del cinema civile e sociale; a tal proposito si ricordano, tra gli altri film, Terraferma di Emanuele Crialesi sui temi dell'accoglienza; Torneranno i prati, di Ermanno Olmi, Bella addormentata di Marco Bellocchio sulle scelte del fine vita; La Mafia uccide solo d'estate di Pif, sul periodo stragista di Palermo; I Cento passi di Marco Tullio Giordana sulla storia di Peppino Impastato e ancora La siciliana ribelle di Marco Amenta, Placido Rizzotto di Pasquale Scimeca, Fortapasc di Marco Risi e il recente Fuocoammare di Rosi, Orso d'Oro all'ultimo festival di Berlino, che racconta Lampedusa, al centro di un attuale dibattito sulle frontiere.

NESCI, LIUZZI, ALBERTI, VILLAROSA, PESCO. – Al Presidente della Rai – Premesso che:

nel corso della puntata del 22 dicembre 2015 di «Ballarò», programma di approfondimento politico condotto da Massimo Giannini su Rai Tre, è andata in onda un'intervista a Giuseppe Vegas, presidente della

Consob, l'autorità garante degli investitori e dell'efficienza e trasparenza del mercato mobiliare italiano;

durante la suddetta intervista, Vegas ha dichiarato, in merito allo strumento dei c.d. «scenari di probabilità», che «nel 2012 il Parlamento europeo con un regolamento, quindi direttamente applicativo in tutti i Paesi, ha escluso che si potesse richiedere questo tipo di strumento, quindi non potevamo richiederlo a nessuno. Ciò detto, se la formula magica [...] fosse una formula salvifica, forse l'avrebbero adottato Paesi che hanno un mercato più importante del nostro [...] Questo non è accaduto: non le suscita qualche domanda?»;

secondo quanto precisato da Assofinance, l'associazione italiana dei consulenti finanziari indipendenti, in un comunicato stampa del 27 dicembre 2015 inviato alla stessa redazione di «Ballarò», il dottor Vegas ha dato una lettura non veritiera della realtà;

a riguardo Assofinance specifica, invece, che «gli scenari probabilistici sono stati ideati dalla stessa Consob (Ufficio analisi quantitative) nel 2009, sono sostenuti da oltre 100 tra accademici italiani e stranieri ed esperti di finanza («*Movement for risk transparency*») oltre a essere utilizzati quotidianamente dagli stessi intermediari finanziari di tutto il mondo»;

non è nemmeno vero che siano stati vietati dal Parlamento europeo: come documenta, ancora, Assofinance, l'articolo 3 del Regolamento CE n. 809/2004 consente a Consob di far inserire all'offerente nel prospetto informazioni aggiuntive, per consentire ai risparmiatori di investire consapevolmente;

come se non bastasse, l'articolo 94, comma 5, del c.d. «Testo unico della Finanza» (decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58) precisa: «Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari»;

a riprova, poi, dell'inesistenza di un divieto, Assofinance fa osservare che in passato scenari di probabilità «sono stati adottati dall'Autorità di vigilanza portoghese (CMVM) oltre che dalla stessa Consob per le polizze finanziario-assicurative di Ramo III («*Index e unit linked*»). Sono stati fatti includere da Consob anche nella scheda prodotto del «Prestito Convertendo» di Banca Popolare di Milano»;

agli odierni interroganti preme sottolineare che, probabilmente, molte delle 130 mila famiglie degli obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria, Cari Chieti e Cari Ferrara, avrebbero potuto salvare i risparmi di una vita, se i prospetti informativi delle obbligazioni subordinate avessero riportato gli scenari probabilistici;

nella parte iniziale della suddetta intervista, il dottor Vegas afferma ancora: «da quando mi sono insediato in questo ufficio alla Consob, ho sempre avuto come stella polare il risparmiatore, soprattutto il piccolo risparmiatore, e non le banche, perché le banche sono uno strumento, ma il fine è che il piccolo risparmiatore possa essere sicuro relativamente alle speranze che ripone nei risparmi di una vita. Siamo stati i primi a inventarci le avvertenze nei prospetti, cioè nella prima parte scriviamo le cose

più importanti. Mi sono procurato un vecchio prospetto di Banca Etruria sull'emissione dei famosi bond subordinati. In prima pagina c'è scritto che questi bond sono pericolosi perché in caso di fallimento della banca anche chi li ha sottoscritti è chiamato a pagare;

anche a tal proposito, Assofinance osserva che «il presidente confonde evidentemente due concetti diversi: pericolo e rischio. Sapere che un prodotto finanziario è pericoloso (ovverosia che può far perdere l'intero capitale) è importante ma assolutamente non sufficiente, essendo fondamentale, invece, conoscere quante probabilità si hanno di guadagnare (e quanto) e quante di perdere (e quanto), ovverosia il rischio, che avrebbe potuto essere comunicato efficacemente con gli scenari di probabilità»;

nel corso dell'intervista, ancora, Massimo Giannini fa riferimento alla lettera di Bankitalia del dicembre 2013 nelle cui conclusioni, come riportano vari organi di stampa, si legge che «a seguito del progressivo degrado della situazione aziendale, la Banca Popolare dell'Etruria risulta ormai condizionata in modo irreversibile da vincoli economici, finanziari e patrimoniali che ne hanno di fatto «ingessato» l'operatività». Per cui Bankitalia «ritiene che la Popolare non sia più in grado di percorrere in via autonoma la strada del risanamento»;

a tal proposito, il dottor Vegas ha precisato che «noi immediatamente abbiamo fatto comunicare a Banca Etruria il problema, abbiamo attivato la procedura del supplemento al prospetto, ciò vuol dire che il risparmiatore poteva chiedere di essere rimborsato, di non partecipare più alla sottoscrizione. Lei mi potrà dire che il tempo dato al risparmiatore per poter revocare il prospetto è molto limitato (solo due giorni nel periodo della vigilia di Natale, nda) [...] però questo purtroppo dipende da una scelta legislativa europea»;

pur essendo vero tale riferimento alla legislazione europea, Consob, per tutelare gli investitori (come, d'altronde, le è imposto dall'articolo 91 del c.d. «Testo Unico della Finanza»), avrebbe potuto richiedere alla banca di prorogare tale termine (definito dallo stesso presidente «irrazionale») in base all'articolo 95-bis, comma 2, del «Tuf», secondo il quale è vero che «gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione», ma si precisa, appunto, anche che «tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente»;

come su specificato, queste osservazioni sono state inviate da Assofinance alla redazione di «Ballarò», con la richiesta che «tali considerazioni vengano messe a conoscenza dei vostri telescoltatori nel modo che riterrete più opportuno per una loro piena informativa»;

è opportuno, in questa sede, ricordare che, secondo quanto affermato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 («Testo Unico della Radiotelevisione»), sono principi essenziali del servizio pubblico «l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione»;

nel suddetto decreto, peraltro, si specifica, all'articolo 4 comma 1 lettera e), che la Rai garantisce anche «la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume»;

tale diritto di rettifica è, peraltro, garantito anche dall'articolo 10 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») che prevede la possibilità, per chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica. E, peraltro, la medesima va «effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi»

a quanto risulta, «Ballarò» non ha provveduto, nelle puntate precedenti, a render conto delle dichiarazioni non rispondenti al vero, rese dal presidente Consob, dottor Giuseppe Vegas;

preme, ancora, rilevare che la succitata intervista, andata in onda non in diretta bensì registrata, avrebbe consentito alla redazione di «Ballarò» di verificare quanto dichiarato dallo stesso dottor Vegas, di modo da accertare la fondatezza o meno delle dichiarazioni rese dall'intervistato che – come dimostrato in premessa – sono state non solo imprecise, ma in alcuni fondamentali passaggi non corrispondenti a verità;

si chiede di sapere:

se nelle trasmissioni informative della Rai siano verificate – preventivamente in caso di trasmissioni registrate, oppure successivamente – le informazioni rese dagli intervistati, soprattutto quando si tratta di soggetti che ricoprono importanti cariche nell'ambito di autorità indipendenti e se, in caso affermativo, siano previste particolari modalità di rettifica delle informazioni non corrispondenti a verità;

se nel caso in oggetto le affermazioni dell'intervistato siano state sottoposte al cosiddetto *fact-checking* e se, considerata la manifesta inesattezza di alcune dichiarazioni di Vegas, non ritengano, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue la professione giornalistica, dare adeguato spazio ai rilievi mossi da associazioni quali Assofinance, che in ossequio ai principi che regolano il servizio pubblico radiotelevisivo meriterebbero adeguata voce.

(413/1977)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale, l'obiettivo del programma è quello di offrire un'informazione improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati; nello specifico caso in questione l'essersi affidati al massimo rappresentante dell'autorità garante degli investitori e dell'efficienza e trasparenza del mercato mobiliare ita-

liano, fa ritenere che spettasse a lui la principale responsabilità delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista.

Si pone peraltro in evidenza come nel corso dell'intervista, durata pochi minuti e oltretutto realizzata in collegamento e non in studio, non era materialmente possibile approfondire una complessità tematica che avrebbe inevitabilmente reso il confronto troppo tecnico e di difficile semplificazione. L'intervista infatti, a fronte di un contesto mediatico che non aveva ancora visto il coinvolgimento di quella autorità, si motivava soprattutto come occasione per ascoltare quel punto di vista. Le domande del conduttore erano infatti mirate a far emergere soprattutto il ruolo e il comportamento dell'istituzione a fronte dell'emergenza banche. La specifica questione relativa agli «scenari probabilistici» avrebbe richiesto un approfondimento francamente di difficile gestione all'interno di quel contesto se non a fronte di una discussione più ampia con altri soggetti, tra i quali proprio quelle associazioni che hanno segnalato la necessità di chiarire meglio quel passaggio.

Ciò premesso, proprio nella consapevolezza dell'importanza e delicatezza di tali temi, sarà presa in considerazione l'eventualità di un successivo confronto da attivare tra più soggetti proprio per meglio approfondire il tema banche e risparmiatori che continua ad essere al centro delle preoccupazioni di cittadini e famiglie.

NESCI, TERZONI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai*
– Premesso che:

domenica 7 Febbraio 2016 alle ore 14,30 è andata in onda su Raitre la trasmissione «In 1/2 h» intitolata «Il piccolo principe». Ospiti della conduttrice Lucia Annunziata l'ambasciatore italiano al Cairo Maurizio Massari, e i giornalisti Giuseppe Acconcia ed Andrea Purgatori. La trasmissione era finalizzata a far luce sui fatti accaduti in Egitto con l'uccisione del ricercatore Italiano Giulio Regeni al Cairo;

il programma è andato in onda sul canale di Raitre in tutte le regioni italiane ad eccezione delle Marche, dove la trasmissione è stata bruscamente interrotta per trasmettere una partita di calcio locale, Monticelli-San Benedettese, valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale Serie D 2015/16;

l'interruzione è perdurata per tutta la durata della partita andando così a coprire anche parte della trasmissione nazionale successiva, «Alle falde del Kilimangiaro», condotto da Camila Raznovich;

agli scriventi consta che alcuni telespettatori residenti nella provincia di Ancona e Pesaro, indignati per la repentina interruzione, abbiano contattato prontamente la sede della RAI Regione Marche al numero 07158961 e ad essi sia stato risposto che la programmazione fosse stata interrotta su ordine della Prefettura per poter trasmettere la partita di calcio;

risulta ancora agli scriventi che la prefettura di Ascoli, su indicazione del questore e sentito il Centro Nazionale di Informazione sulle Ma-

nifestazioni Sportive avrebbe sì dato disposizione circa la trasmissione della suddetta partita di calcio, ma limitatamente alla provincia di Ascoli;

si chiede di sapere:

se intendano confermare i fatti sopra esposti e, se del caso, spiegare per quali precise ragioni il centro di produzione Rai territorialmente competente abbia modificato il palinsesto nazionale anche per le province di Ancona e Pesaro.

(414/1982)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

La prevista programmazione televisiva di Rai Tre per Domenica 7 febbraio 2016, specificamente la trasmissione di «In Mezzora» e l'inizio di «Alle falde del Kilimangiaro», è stata interrotta nella Regione Marche per essere sostituita dalla trasmissione della partita «Monticelli-Sambenedettese» in ottemperanza di un'ordinanza della Prefettura di Ascoli Piceno. Con tale provvedimento la Prefettura disponeva che «la trasmissione in diretta televisiva...dell'incontro di calcio Monticelli- Sambenedettese in programma per domenica 7 febbraio p.v. alle ore 14.30 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno....per le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza».

Al riguardo, si evidenzia tuttavia che il distacco della programmazione Rai ha riguardato necessariamente l'intera Regione Marche tenuto conto del fatto che la rete di diffusione non consente tecnicamente la differenziazione del segnale su base sub-regionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 9 marzo 2016

IV COMITATO
Cultura della legalità, minori, scuola, università

Il IV Comitato, cultura della legalità, minori, scuola, università si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,40.

Plenaria

La seduta inizia alle ore 14,50.

Audizione del presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, prefetto Domenico Vulpiani

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Introduce quindi l'audizione del prefetto Domenico Vulpiani, presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, accompagnato dal Vice Prefetto Rosalba Scialla e dal dottor Maurizio Alicandro, componenti della medesima commissione.

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale*, svolge una relazione sull'attività della commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, in cui rientra il territorio di Ostia.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Luisa BOSSA (PD), Francesco D'UVA (M5S), Andrea VECCHIO (SCpI), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), e i senatori Luigi GAETTI (M5S), Ciro FALANGA (AL-A).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale*, risponde alle domande poste.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Domenico VULPIANI per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Alessandro PAGANO

Intervengono, per Equitalia SpA, l'amministratore delegato, Ernesto Maria RUFFINI, il direttore riscossione, Adelfio MORETTI, il direttore ICT, Marco BALASSI, il responsabile normativa, contenzioso e legale aziendale, Renato Raffaele VICARIO, e il portavoce dell'amministratore delegato, Giovanni BARTOLONI.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Seguito dell'audizione dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo iniziata lo scorso 24 febbraio e dà, quindi, la parola all'avv. Ruffini.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia SpA*, risponde ai quesiti formulati dai commissari nella precedente riunione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e svolgere considerazioni, i deputati Michele PELILLO (*PD*) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia SpA*, Renato Raffaele VICARIO, *responsabile normativa, contenzioso e legale aziendale di Equitalia SpA*, Adelfio MORETTI, *direttore riscossione di Equitalia SpA*, e Marco BALASSI, *direttore ICT di Equitalia SpA*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 9 marzo 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo una richiesta di precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, il sottosegretario Domenico MANZIONE, dopo aver risposto alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il senatore Paolo ARRIGONI

(LNA), a più riprese, il deputato Luca FRUSONE (M5S), a più riprese, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), le deputate Maria Chiara GADDA (PD), a più riprese, e Micaela CAMPANA (PD) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde, a più riprese, il sottosegretario Domenico MANZIONE, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, autorizza la pubblicazione della documentazione illustrata dal sottosegretario Manzione, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il sottosegretario Manzione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 9 marzo 2016

**Plenaria
185^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, senatrice Roberta PINOTTI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 9 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Riccardo Fraccaro, in sostituzione della deputata Laura Castelli, dimissionaria.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e sull'applicazione delle capacità fiscali standard

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), i deputati Roger DE MENECH (PD) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nonché il presidente, Giancarlo GIORGETTI.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, Maria Teresa MONTEDURO, *dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Paolo PUGLISI, *direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia la professoressa per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 9 marzo 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,05.

Plenaria

La seduta inizia alle ore 14,05

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il dottor SIDDI di concludere una serie di attività di indagine già avviate sulla scuola di lingue Hypérion;
- richiedere alla Direzione centrale della polizia di prevenzione di trasmettere al Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche alcuni reperti;
- richiedere alcuni chiarimenti all'Ispettorato generale dei Cappellani delle carceri italiane;
- incaricare la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire alcuni reperti;
- richiedere al dottor Francesco Monastero e al dottor Alberto Macchia alcuni approfondimenti sui temi oggetto delle loro audizioni;
- incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire elementi su una persona coinvolta nei fatti.

Comunica inoltre che:

- il 2 marzo 2016, la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti;

– l'8 marzo 2016 il dottor Salvini ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti;

– nella stessa data, il senatore Gotor, ha trasmesso un elenco, di libera consultazione, di quesiti da rivolgere a monsignor Fabbri e di proposte istruttorie conseguenti all'audizione dello stesso.

Illustra infine il programma delle prossime audizioni della Commissione.

Audizione Di Silvano De Prospo

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione di Silvano De Prospo rivolgendogli un primo quesito.

Silvano DE PROSPO risponde al quesito. Chiede, quindi, di poter proseguire il proprio intervento in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone ulteriori quesiti, ai quali risponde Silvano DE PROSPO, che chiede poi di poter proseguire il proprio intervento in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Silvano DE PROSPO fornisce ulteriori risposte ai quesiti. Chiede, quindi, di proseguire in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene quindi, con ulteriori quesiti, il senatore Federico FARNARO (PD).

Silvano DE PROSPO risponde ai quesiti. Chiede, quindi, di poter proseguire il proprio intervento in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono poi, con ulteriori quesiti, i deputati Fabio LAVAGNO (PD), Gero GRASSI (PD) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Silvano DE PROSPO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Silvano De Prospo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 9 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

